

TUDOR

gia

V G 142

A 1005

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI S A L E R N O
BIBLIOTECA
<hr/> <b>A</b> <hr/>
<hr/> <b>1005</b> <hr/>
VOL.

FA

U

B

14

Inv 108 287 L M

RICORDI

NELLA VIGILIA DI SANTA CRISTINA

NEL PRINCIPATO

UNIVERSITÀ DI SALERNO

LIBRERIA



LIBRERIA

003-0000

*Palazzo 110* *Andrea*  
*Majore*  
*nipote*  
*1856*

**RICERCHE**

**SULLA ORIGINE DI MONTE-CORVINO**

NEL PRINCIPATO CITERIORE

SUA COROGRAFICA DESCRIZIONE, STATO FISICO, MORALE,  
RELIGIOSO, SUOI PRIVILEGI

PER

**FRANCESCO SERFILIPPO**



**NAPOLI**

STABILIMENTO TIPOGRAFICO

Vico de' Ss. Filippo e Giacomo n.º 26, primo piano

1856

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO-SALERNO



00345040

---

## PREFAZIONE

---

Mosso da sentito affetto pel proprio paese, e per quella inclinazione agli umani connaturale di parlar del luogo in cui si ebbe la culla, *et in qua (patria)*, per usar la frase del gran Tullio, *omnia nostra ponere et quasi nos consecrare debemus* (1), mi sono spinto a raccorre delle notizie sulla origine di Monte-Corvino in Principato Citeriore fin dai tempi più remoti, ad esporre la sua corografia, i suoi privilegi, il suo stato agrario ed industriale, il suo incivilimento; e mi sono accinto, per quanto il mio tenue ingegno il comportava, ad abbozzarne questo lavoro che presento al mio leggitore.

E lo rendo di pubblica ragione non perchè mi lusinghi che sia riuscito a far da antiquario e da filologo, e penetrando nel bujo de' secoli mi sentissi da tanto d'aver raggiunto la meta; ma per un atto di gratitudine verso coloro che mel chiesero, e cui la natura e l'amorevolezza mi han congiunto con legami di parentela ed amicizia, mi piace tributar loro questo cenno storico qua-

(1) Cic. de Off. 1. 17.

le mai si sia ; ed esponendo le cose da me mezzanamente studiate e raccolte , il mio esempio spronasse qualche dotta penna a formare un più compiuto ed erudito lavoro.

Per addentrarmi in questo caos di oscurità de' vetusti secoli, io mi farò sul bel principio a ricercare quali erano i primi abitatori di queste nostre contrade; indi parlerò degli abitatori successivi sino al presente. Diluciderò lo stato attuale di Monte-Corvino in quanto al suo fisico, al morale, al religioso, ed al suo grado di civiltà. Trascriverò in fine i suoi privilegi. Ecco adunque, o mio lettore, tutto il quadro delle mie idee che alla meglio e per quanto io mi sappia aggiusterò, nella ferma credenza e fiducia insieme che se difetto vi scorgerai (e molti forse ve ne saranno) tu l' addimanderai involontario e benignamente il compatirai, piacendomi l'esser corretto ed emendato quantunque volte di emenda io sia riputato degno; poichè da *Socrate* appresi a confessare *nam si ea dixerint, quae in nobis corrigenda sunt, emendabunt; sin autem, nihil ad nos* (1). Per me reputo sempre bastarmi la gloria il mettere a conoscenza dei miei concittadini il chè della comune patria, di cui fin a questo momento poco o nulla taluno si è curato di scrivere; quali sieno stati i suoi fasti; quali le sue vicende; chi siasi distinto per le scienze per le arti per le azioni eroiche, ed altro merito non pretendo che il saperne grado per aver intrapreso una fatica sì opportuna per solo amore della verità. Non pertanto stammi pur fitto nella mente quel rimprovero che *Lucillo* s'in-

(1) Laerzio nella vita di Socrate n. 16.


tese dal suo maestro *Seneca* (1) per essere troppo attaccato alle parole che alla sostanza del dire: *Nimis anxium esse circa verba et compositionem, mi Lucille, nolo; habeo majora quae cures: quare quod scribas, non quemadmodum.* Per la ragione, diceva lo stesso *Seneca* (2), che *verba nostra non delectare, sed prodesse debent.*

(1) Epist. 115.

(2) Epist. 75.



## PARTE PRIMA



### CAPITOLO I.

PRIMI ABITATORI DELLA CONTRADA CONTENUTA NEL SENO  
POSIDONIANTE, OGGI GOLFO DI SALERNO.

**G**RAN varietà di opinioni è sorta tra gli storici qual popolo mai abbia per la prima volta l'italico suolo abitato. *Dionigi d'Alicarnasso* (1) e gli antichi Greci sostennero che antiche colonie della loro nazione venissero le prime a popolare queste regioni. Altri pretendono che i Fenici, i Cananei, o Filistei, rifugiatisi nell'Isola di Creta all'epoca che gli Ebrei, transitato il mar Rosso ed il deserto, attaccarono e vinsero gli antichi popoli della Palestina, sotto la scorta di Giosuè e suoi successori, per impossessarsi della terra loro promessa, si recarono ad abitare l'Italia, la Spagna, l'Africa, ed altre contrade. Erano infatti i Fenici abilissimi navigatori, e col mezzo della navigazione fondarono delle colonie in tanti luoghi e regioni differenti.

(1) Lib. VII.

Questi popoli orientali adunque si crede fossero stati i primi progenitori d' Italia, e quelli che nelle diverse contrade vennero poi chiamati Pelasgi, Siculi, Tirreni, Enotri, Aborigini, Indigeni. Di ciò fanno menzione *Diodoro di Sicilia*, *Tucidide*, *Strabone*, e più recentemente il celebre *Alessio Simmaco Mazzocchi*, poggiando il suo sentimento sulle iscrizioni spesso rinvenute nella Messapia e nella Lucania, le cui lettere, sebbene abbiano qualche greco elemento, sono non pertanto assai sovente simili alle orientali. Di tal che le medaglie e le antiche denominazioni de' luoghi provano benanche la descritta origine, avendo gli antichi nomi quasi tutti la loro etimologia nel linguaggio ebraico, caldeo e siro.

Infatti noi abbiamo dalla Sacra Bibbia che l' Italia *Chietim* veniva chiamata ai tempi di Mosè, secondo l' interpretazione di *S. Girolamo*; e questo nome era pure adoperato dalla nazione ebrea, come lo stesso *S. Girolamo* ne assicura. Or secondo la lingua dei Pelasgi *chiet* al dir di *Bidera* (1) e del *Mauvo* significa *bovi* da *kett* *bove*; quindi *Chietim* o *Kettim*, *boviana*, vuol dire l' Italia essere la terra de' bovi, la terra dell' agricoltura; ed il suo stemma infatti un bove o vitello rappresenta. Da ciò il nome di *Vitelia* latinamente, o *Italos*, in greco il vitello, l' Italia.

Altri al contrario sostengono, poggiandosi su differenti storiche autorità, antichissimi monumenti, vasi, medaglie, lapidi ec. che i Fenici, i Siri, i Sidoni, i Rodiani, comunque celebri naviganti, non sieno a riguardarsi come i primi abitatori di queste regioni, ma di aver essi abitato le spiagge marittime, e che nell' interno degli Appennini esistessero assai anteriormente gli Aborigini o Indigeni discendenti direttamente da *Japhet* figlio di *Noè*, che dopo il diluvio universale si diresse ad abitare l' Europa, e l' Italia in ispezie, una volta chiamata *Enotria*, appunto da *Noè* che *Enotrio* chiamavasi per essere stato inventore del vino, *enos*

(1) Quaranta secoli, vol. 1, pag. 332.

detto dai Greci, ed anche *Gianicola* da *Giano*, *Jano*, *Javan*, figliuolo del detto *Japhet* (1). Che poi *Chietim* venne chiamata da *Cethim* figlio di *Javan*. Indi *Esperia* da *Espero* stella occidentale all'ocaso de' Greci, o da *Espero* fratello di *Atlante* scacciato dalla Spagna che venne ad abitarla; e finalmente *Italia* da *Italo* che la signoreggiò, chiamata giustamente la regina del mondo, la signora delle genti, paradiso terrestre, madre e nutrice delle scienze, teatro di gloriose e segnalate azioni.

Or fra le vetuste popolazioni che si sa aver abitato la miglior parte che ora compone il nostro Regno al di qua del Faro, assai prima che Roma fosse nata, una delle più note si era al certo quella degli Etrusci (2), adoratori di *Teus*, ossia *Terra*, allora fra le più culte per civiltà arti e manifatture, venuta questa dalle rive del Po discacciata dai Galli, come ci racconta *Dionigi d'Alicarnasso* (3); di tal che Roma istessa da *πομπη* greco che significa *vivere, durare*, quasi per antonomasia volesse dirsi *eterna duratura*, pel suo sito e per le sue qualità, a meraviglia disposta a regnare sopra tutt' i vicini o lontani popoli, regni e nazioni del mondo, dagli Etrusci riconobbe e religione e riti sacri, arti, manifatture, leggi e politica; cosicchè *ad publica prodigia Etrusci tantum vates adhiberentur* diceva *Livio* (4). Quindi *Tullio* (5) rafferma che per antica istituzione de' Romani negli auspici e nelle cose sacre i vaticini degli Etrusci si seguivano, come gli stessi Numi ch'essi adoravano, in Roma venivano adorati (6).

(1) Vedi la Genesi cap. 10.

(2) Gli stessi che i Tirreni detti Teusci, Tusci, dapoi At-Tusci, ossia Atlantidi Tusci, e corrottamente Etrusci. Vedi Bidera Quaranta secoli vol. 2.

(3) Lib. VII.

(4) Lib. 1, cap. XXII.

(5) De Legib.

(6) Varro lat. ling. lib. IV. Anche nelle cose le più vili i Romani seguivano i costumi degli Etrusci. Infatti abbiamo da Virgilio *Æneid.* VII, ver 958, che i Romani si

Or il tenimento della popolazione degli Etrusci che sul principio si restringeva a Cuma nell' Opicia (1), ossia *kyme scesa*, e che a poco a poco acquistava terreno nella parte superiore, dal fiume Volturno verso Capua si estendeva al fiume Sele che bagna la estremità orientale di Eboli in Principato Citeriore, formando Capua la capitale delle dodici città da essi fondate, come ci attesta *Strabone* (2); il qual tenimento Campania venne detto da *kampa* ossia *piede*, poichè ai piedi de' monti Appennini situata (3), o da *campa per bruciato* poichè tutto quel territorio era ripieno di estinti vulcani. Ecco perchè questi vennero poi detti Etrusci Campani.

Essi non pertanto nel soccorrere i Sidicini contro i Sanniti vennero sconfitti, e spedirono degli oratori al Senato Romano non solo per cercare soccorso, ma nella maniera più degradante che mai, a darsi nelle sue mani, soggiungendo vilmente, come abbiamo da *Livio* (4): *vobis arabitur ager Campanus, vobis Capua urbs frequentabitur, conditorum, parentum, deorum immortalium numero nobis eritis*. Quindi i Romani per la mollezza degli Etrusci Campani essendosi introdotti nella Campania, e di essa renduti padroni, dovettero con replicate battaglie discacciare i Sanniti or dal lato de' Sidicini, or dal lato di Benevento, ed or da quello di Nocera sino al Silaro.

Oppressa così la libertà de' Sanniti e de' Campani, i conquistatori Romani succeduti a quelle terre, divennero padroni del loro territorio; ed al dir del *Pellegrino* (5) questo avvenne a varie riprese ed in varie

allacciavano ai piedi de' sandali alla foggia degli Etrusci:

*Et Tyrrhena pedum circumdat vincula plantis*

volendo così dire che anche nelle calzature ne seguivano i costumi, adoperando le parole *Tyrrhena vincula* per *Tusca calceamenta* come dice *Servio*.

(1) Dion. d'Alicarn. lib. VII.

(2) Lib. V.

(3) Bidera Quaranta secoli vol. 1, pag. 121.

(4) Lib. IV, cap. 37.

(5) De antiq. Jur. Ital. lib. 1.

epoche, or combattendo contro *Pirro* re di Epiro, principe assai esperto nell' arte militare e di carattere ardito ed impetuoso, venuto in soccorso de' Tarantini, ed ora collegati con essolui, ebbero pure il dispiacere di essere distrutti nel campo de' Ferentini. Ma non ostante i Romani con le ferite al petto, or vincitori or vinti non si vedevano mai sazi di combattere, e ripigliavano sempre le armi con nuova lena e coraggio.

Nel 445 di Roma il console *Q. Fabio*, secondo il racconto di *Livio* (1), conquistò Nocera allora in possesso de' Sanniti, e di là s' inoltrò per tutta la parte orientale dell' antica Campania. Di poi nell' anno 463, secondo il *Cluverio* (2), seguito dal *Pellegrino* e dal *Romanelli*, il console *M. Curio Dentato* col suo collega *P. Cornelio Rufino* debellò i Sabini, i Piceni ed altri popoli situati verso le rive del mare Adriatico. Questi Piceni, che taluni vogliono ancora di greca origine, discendenti da que' Greci Siracusani che *Dionisio* il vecchio avea trasferiti nel Piceno verso le Marche un secolo prima; questi Piceni, diceva, disfatti dai Romani, vennero obbligati a popolare come colonia la contrada anzidetta dell' antica Campania, onde allontanarli dai Galli dell' Umbria, coi quali erano sempre in alleanza; e quindi dal mare Adriatico passarono ad abitare l' opposto mare Tirreno, il seno Posidoniate. *Quos quidem Romani Posidoniatem in sinum traduxerunt*, diceva *Strabone* (3).

I discendenti da questi Piceni, ch' eran venuti ad occupare il paese loro accordato dai Romani, furono detti di poi Picentini; e fu questa la prima impronta d' indipendenza, al dir del *Romanelli* (4), ch' essi si diedero allorchè vennero a formare un corpo di nazione

(1) Cons. partiti provincias. Etruria Decio, Samnium Fabio evenit. Is profectus ad Nuceriam Alphaternam (ch' è la nostra Nocera, diversa dalla *Nuceria Camellaria* nell' Umbria) oppugnando subegit. Lib. IX, cap. 41.

(2) Lib. IV, cap. 6.

(3) Lib. V in fine.

(4) Topogr. Istor. vol. 3.

assoluta rispetto ai Romani; ed ebbe così origine la popolazione picentina, della quale Pienza fu la capitale ch'essi si edificarono.

Taluni per altro sulla origine di Pienza ragionano diversamente. Essi credono che una spedizione di Greci sotto la guida di un tal capitano per nome *Pico* conquistasse queste contrade, e che quindi da *Pico* fosse detta Pienza la città capitale da essi fondata, e Picentini i suoi abitatori. In fatti il nostro celebre *Mazzocchi* (1), nell'osservare una moneta attribuita a Pienza con la greca epigrafe: ΠΙΚΕΝΤΙΕΩΝ, e coi tipi de' pesci, credè avere un grande argomento per sostenere che anche i Picentini fossero di greca origine; ma in vero tutta l'antichità ci attesta che il territorio de' Picentini una volta era abitato dai Tusci ossia Etrusci e dai Tirreni: *Ager Picentinus fuit Tuscorum — Picentia polis Tyrrheniae — Marcina Tuscorum aedificium* ec. ec. Questa spedizione però de' Greci sotto la guida di *Pico* non potrebbe forse adattarsi meglio all'Umbria che un secolo prima veniva da questi abitata, e che Piceni si fossero chiamati que' popoli in memoria di *Pico* loro capitano? Ciò non si opporrebbe alla venuta fra noi di una colonia un secolo più tardi.

## CAPITOLO II.

### COROGRAFIA DEL TENIMENTO PICENTINO.

Molte città erano annoverate nella regione Picentina. Questo popolo dalle rive dell'Adriatico trasportato nell'antica Campania verso il mare Tirreno, come or dianzi già dissi, venne ad occupare tutto quel tratto di terreno dal promontorio Ateneo, oggi punta della Campanella, dov'era il tempio di Minerva verso Sorrento, sino al Silaro ossia Sele. *Picentini usque ad Silarum perveniunt amnem* (diceva *Strabone*), *qui ab hoc agro veterem separat Campaniam* (2): quin-

(1) Diatr. pag. 43 in Tab. II.

(2) Lib. V in fine.

di pel lido del mare ebbe una confinazione certa dal Silaro al promontorio Ateneo, poichè la Campania non oltrepassava il detto promontorio, lasciando la falda orientale ai Picentini col seno posidoniate, la costa poi ad essa occidentale rimaneva bagnata dal cratere.

Dalla parte mediterranea *Plinio* tirò trenta miglia da Sorrento al Sele: *A Surrento ad Silarum amnem triginta millia passuum ager Picentinus fuit Tuscorum, templo Junonis Argivae ab Jasone condito insignis. Intus oppidum Salerni Picentia* (1). Adunque, secondo *Plinio*, la linea di confinazione tra i Picentini ed i Campani era appunto Sorrento, ossia che passando su pei suoi monti, lasciando la città ai Campani e tutta la sua costa messa a sinistra, correva verso i monti dell'odierna Cava, e quindi per la catena de' monti successivi giungeva sino al detto fiume Silaro, lasciando sulla sinistra i due fiumi Sarno e Sabato, al di là de' quali rimanevano separati gl'Irpini ed i Sanniti, e verso il lato destro da Caposele al mare essi si separavano dai Lucani. Tutti i primari geografi, oltre i rapportati *Strabone* e *Plinio*, come il *Cluverio* (2), il *Mela*, il *Sigonio*, il *Cellario*, l'accurato *Camillo Pellegrino* (3) ci descrivono presso a poco gli stessi confini, comunque il *Tolommeo* (4) ed il *Sanfelice* (5) vorrebbero ancor Sarno annoverar fra la regione picentina, ma l'abbate *Romanelli* (6) ne rivendica il possesso ai Campani.

Le città dunque comprese nel territorio picentino furono in primo luogo Salerno. *Oppidum Salernum paulum autem supra mare*, diceva *Strabone*, poichè già si sa che l'antico Salerno era fabbricato nelle alture della collina che lo domina, e non già a fior d'acqua del mare. Cossa, *Compsa*, ossia Conca presso Amalfi,

(1) Lib. III, cap. 5.

(2) Lib. IV, cap. 6.

(3) Disc. II, cap. 4.

(4) Tab. VI Europ.

(5) Campan.

(6) Topogr. Istor. vol. III de' Picentini cap. 2.

diversa da Consa nella Lucania, e che fu una delle diciotto colonie che sostennero la romana repubblica nella guerra di *Annibale* in opposizione di Picensa. Le isole *Sirenuse*, ossia que' tre scogli dietro il promontorio Ateneo detti dappoi *Galli*, che *Strabone* chiamava isolette deserte e sassose: *promontorium ubi circumflexeris, insulae occurrunt desertae atque saxosae, quas Sirenasas appellant*; i quali tre scogli o isolette sono distanti dal lido per 500 o 600 passi, come le riconobbe l'*Olstenio* (1), e la prima delle quali ora si chiama *S. Pietro*, ed evvi un tempio a questo Santo innalzato. *Marcina* oggi marina di Vietri: *Inter Sirenasas et Posidoniam Marcina est a Tyrrhenis condita*, diceva lo stesso *Strabone*, la quale venne poi distrutta dai Goti ai tempi di *Alarico* nell'anno 409 dell'Era Cristiana o nel 455 dai Vandali ai tempi di *Genserico*, come altri vogliono (2). *Eburi* antica città nel sito così detto *Monte d'oro* appellato *Santa Teccia*, ove appaiono ancora alcune vestigia, diversa dalla odierna *Eboli*, edificata ai tempi de' Normanni da *Roberto Guiscardo* al riferir dell'*Ughellio* (3) nella sua Italia Sacra.

Tutto il tenimento picentino adunque era compreso in questi due estremi: *promontorio Ateneo*, *fiume Silaro*; ed i Picentini non passavano più oltre da questi due lati.

### CAPITOLO III.

#### TOPOGRAFIA DI PICENZA.

Giunti che furono i Picentini dal mare Adriatico al seno posidoniate, ora golfo di Salerno, pensarono, com'era naturale, fondarsi una città capitale che chiamarono Picensa: *Picentinarum vero metropolis fuit*

(1) In Cluver. pag. 248.

(2) Vedi Adinolfi Storia della Cava.

(3) Vol. VIII col. 452 in parlando di Campagna: *non procul ab Ebulo, quod Robertus Guiscardus aedificavit.*

*quondam Picentia*. Questa città la fondarono precisamente tra Salerno ed Eburni, nel sito ove ora comunemente dicesi *Vicenza* o *Bicenza* verso Fajano in tenimento oggi di Monte-Corvino in prossimità del fiume anche oggi detto Picentino, che, secondo la tavola del *Peutingero* formata ai tempi di Teodosio, era segnata col nome d'*Icentia* a miglia VIII dal Silaro ed a miglia XII da Salerno; ma uno scambiamiento di cifre nella tavola peutingeria dovè sicuramente avvenire del V col X numero romano, poichè non XII, ma VII da Salerno se ne contano sino a questo sito, come non già VIII, ma ben XIII se ne contano dal Silaro. Infatti l'*Olstenio* (1) riconobbe bene doversi adottare tale correzione di cifre, ed in questo sito riconoscere la città di Picenza, e quindi concluse: *nullo modo dubitandum quin haec ipsissima sit Picentia, quae in Picentino non meditullio sita, nomen genti dedit*; di tal che in questa contrada e nella circostante pianura detta oggi Fajano (2), tu premi quelle zolle solcate dalla vanga o dall' aratro dell' operoso bifolco che ricoprono a piccola profondità infinite urne sepolcrali, dove le ceneri son riposte di quegli uomini di ferro, e che rinveni ricche di pregevoli vasi etrusci che io stesso ho pur rinvenuto di svariate figure, di monete e di medaglie (3). Ed ivi pure tu osservi un avanzo di alcuni ponti, oggi delli *ponti-rotti*, che servivano per condurre le migliori acque alla città.

Verso l'anno di Roma 538, secondo la cronologia del *Petavio*, sorta la seconda guerra punica, Annibale

(1) In Cluver. pag. 263.

(2) *Fanojano* credo io, cioè luogo destinato al tempio di *Giano*, il Dio degli Etrusci, il *Teu*, l' universo.

(3) Nel 1837 nell'umare i due cadaveri dell'Abbadessa e della Vicaria del Monastero di donne monache sotto il titolo di S. Giorgio di Salerno, defunte col morbo *cholera*, in un fondo di proprietà del Monastero medesimo verso il detto fiume Picentino al di sotto della regia strada si rinvenne una statua di finissimo marmo rappresentante il dio Bacco sotto arcata di bassorilievi veramente pregevoli. La quale statua ora si vede nel real Musco Borbonico.

vittorioso scorreva l'Italia, e debellava tutte le popolazioni che osavano fargli resistenza. I Picentini fecero alleanza con essolui, sia perchè conservassero ancor viva la memoria de' torti ricevuti dai Romani nelle loro contrade al mare Adriatico, sia perchè la prudenza forse loro dettava di secondare un nemico possente cui non valeva forza a resistere.

Ma la possanza de' Romani non era per anco spenta; e ciò che faceva impallidire il nemico, si era la loro fermezza a non sapere cosa volesse dir fuga, e la intrepidezza insieme o di vincere o di morire. Non ostante un nemico così possente, qual era Annibale! nuove vittorie dovevano coronare di trofei la gran città del mondo. Annibale respinto abbandona l'Italia. Roma trionfante vendica rigorosamente le offese, e fra le altre città distrugge Pienza e le sue fortificazioni, facendo orribile strage de' suoi abitatori, ed ordinando che più non abitassero città fortificate, ma si distribuissero in paghi ed in villaggi; e ciò avvenne verso l'anno 553 di Roma. Questo racconto desumesi da *Strabone*: *Picentinorum vero metropolis erat quondam Picentia; nunc vero per vicos vitam agunt ab Romanis urbe expulsi propter initam cum Annibale societatem. Quo quidem in tempore, pro militari officio, et viatoris publici aut tabellaris operam expleant, assignati sunt, quem ad modum Lucani et Bruttii easdem ob causas* (1).

Taluni autori peraltro riportano la distruzione di Pienza all'epoca della guerra sociale, fra' quali *Floro* che ne descrive le trisli conseguenze, avendo questa città costantemente combattuto contro le armi romane in quella guerra memoranda e micidiale. Ma questa varia opinione potrebbe anche conciliarsi con dire che i Picentini avessero avuto la prima rotta quando furono distrutte le fortificazioni, ed essi obbligati ad abitare non più città fortificate; e che il totale annientamento della città fosse poi avvenuto dopo la guerra sociale per opera del feroce Silla nell'anno 665 di Roma.

(1) Strab. lib. V.

Comunque poi la bisogna fosse andata ed in qual epoca, egli è certo che la capitale de' Picentini, Picenza, venne distrutta, e della città non rimase che il semplice nome, appropriato ora alla contrada ov'essa un giorno aveva fiorito, e che oggi presenta recinti percorsi dalla bufala e dai giumenti, o spazi contiene destinati alla coltivazione del frumento e de' legumi:

*Et nunc seges est ubi Picentia fuit!*

E come abbiamo da *Strabone*, per impedire che i Picentini in appresso macchinassero altra rivolta o congiura, i Romani fortificarono Salerno poco dal mare distante: *Paulum autem supra mare Romani Salernum custodiae gratia in eos munierunt* (1).

Il contegno de' Romani vincitori sopra i vinti si era quello di mettere sempre argini all'orgoglio represso delle nazioni soggiogate, come bellamente ci ricorda Cicerone: *Est operae pretium diligentiam majorum recordari, qui colonias sic idoneis in locis contra suspicionem periculi collocarunt, ut esse non oppida Italiae, sed propugnacula imperii viderentur* (2); quindi è che mandavano delle colonie de' loro aderenti ed amici per mantenere il loro potere. Però era costume di quella nazione che allora quando una colonia trasferir si doveva in un territorio soggiogato, al senato dapprima, al popolo poi si faceva la proposta, ed i cittadini bisognosi o avidi di poderi erano i primi a farsi ascrivere tra i coloni, e preferibili erano sempre i veterani che più gloriosamente avevano portato a fine la guerra; e per ristoro di questi valorosi soldati *Silla* introdusse appunto l'uso di fondare delle colonie militari, il quale esempio venne pur seguito da *Giulio Cesare Augusto* e da altri principi (3).

Il senato quindi decretava qual parte migliore del territorio medesimo ai veterani venisse assegnata: *ager*

(1) Strab. lib. V.

(2) Cic. in Rull. II. 73.

(3) Adam, Antich. Rom. vol. 1, cap. V. § 5.

*veteranis adsignatus* (1); lasciando ai più giovani l'avanzarsi per acquistarsi mai sempre nuovo terreno e nuovi paesi; ed in effetti il territorio picentino venne assegnato, come quello de' Lucani e de' Bruzi, *pro militari officio*, come abbiamo da *Strabone* (2).

Posto ciò, emmi avviso che ai veterani Romani fosse assegnato quel territorio picentino che rimaneva nella parte dritta della città, e ad essi si distribuivano quei terreni messi verso la contrada che ora dicesi *Forno*, quasi si avesse voluto così esprimere « *qua furono i Picentini* », e verso quel luogo dove oggi in quel monticello che domina quella contrada osservasi un diruto castello che chiamossi dei veterani, e corrottamente ora *vetrano*, molto dappresso a quel sito ove pure forse abitò *Silla*, ora ancor detto corrottamente *Siglia*, e rannodansi così le antiche rimembranze.

Alla sinistra del fiume poi verso Fajano nella parte superiore eravi una volta un villaggio, i cui ruderi sono esistiti fin ad un secolo dietro, come da antiche scritture, e questo chiamavasi *Lamia*, il che mi fa sorgere l'idea essersi così chiamato da che *Lucio Lamia*, amicissimo di Cicerone, si fosse ivi trattenuto quando dal Consolo *Gabinio* venne da Roma rilegato, per aver preso le parti del suo amico contro *Clodio*, come si raccoglie dalle lettere stesse di quel grande uomo dirette a *Bruto*: *L. Lamia Praeturam petit. Hoc ego utor omnium plurimum. Magna vetustas, magna consuetudo intercedit; quodque plurimum valet, nihil mihi ejus est familiaritate jucundius. Magno praeterea beneficio ejus, magnoque merito sum obligatus. Nam Clodianis temporibus cum equestris ordinis princeps esset, proque mea salute acerrime propugnaret, a Gabinio consule relegatus est, quod ante id tempus civi Romano Romae contigit nemini* (3).

(1) *Frontino* de colon. 7. 14.

(2) *Pro militari officio*, et viatoris publici aut tabellaris operam explerent, assignati sunt, quemadmodum *Lucani* et *Brutii* easdem ob causas. *Strabone* lib. V.

(3) *Cic.* lib. XI, *Epist.* 786.

E dalla sua orazione a favore di Sestio noi abbiamo che la condanna della relegazione di Lamia l'obbligava a restare dugento miglia lontano da Roma: *ut ab urbe abesset millia passuum ducenta, quod esset ausus pro cive, pro bene merito cive, pro amico, pro republica deprecari* (1).

Ora non è fuor di proposito che nella nostra Picenza Lucio Lamia si fosse trattenuto, poichè il suo esilio doveva sicuramente espriarlo in un luogo ai Romani soggetto, e Picenza tra il sesto e settimo secolo dai Romani trovavasi soggiogata, ed era precisamente alla distanza di dugento miglia da Roma.

E non è da meravigliare col chiaro abate *Romanelli* (2) che *niun fatto insigne, niuna intrapresa, niuna operazione, degna di memoria renda il nome di questa piccola nazione (de'Picentini) famoso nella storia*; perciocchè in primo luogo egli stesso non indugiava a confessare che *i popoli picentini figuravano tra'l rango delle nazioni in tempi storici e civilizzati* (3), e perciò non è da presumersi in essi una indegna goffagine. In secondo luogo, la dispersione de' cento sette libri dell'istoria del celeberrimo *Tito Livio* disgraziatamente ha lasciato per noi una laguna che non si è potuta ripianare, e dai suoi epitomi noi abbiamo che nel quindicesimo de' suoi libri de' Picentini parlava.

D'altra parte sappiamo tutti che una delle cagioni per cui fioriva con tanto successo quel governo di Roma, si era appunto quella di mandar via da quella città i più tristi, i vagabondi e gli accattoni, e trapiantarli nella nuova colonia del territorio soggiogato con lo stesso ordine di leggi e magistrati, restando la gente più onesta ed i proprietari nella città istessa: *et sentinam urbis exhauriri, et Italiae solitudinem frequentari posse* diceva *Cicerone* ad Attico (4); per

(1) Pro Sextio §. 13.

(2) Topogr. istor. del Regn. di Nap. Vol. III. sez. XIX. cap. 1.

(3) Vedi *ibid.* in princ.

(4) Lib. I, Epist. XIX.

cui quel gentame , sia per disprezzo de' vincitori sopra i vinti , sia per indole di nequizia , atterrava le reliquie e i monumenti delle antiche città che andava ad abitare , gli edifizj , le abitazioni , i tempi e gli altari ; in guisa che non rimaneva di essi alcun vestigio , e appena avanzava il nome di qualche contrada.

Arroge la successiva incursione de' barbari e de' pirati , che *Plutarco* nella vita di Pompeo (1) racconta di non avere risparmiato neppure i tempi tenuti in somma venerazione , come quello fra gli altri di Giunone Argiva che *Plinio* ripose fra i Picentini , e che *Strabone* pare riponesse nel territorio lucano. Il *Cluverio* (2) che riferisce le due autorità , non sapendo a quale di esse appigliarsi , terminò col dire : *rem eam in dubio relinquam necesse est* , comunque prima avesse già detto che questo tempio forse poteva essere a Marcina , ossia nella marina di Vietri : *an igitur heic Marcinae fuit illud templum Junonis argivae?* (3) ; ma senza darne ragione ; come l' *Olstenio* suo annotatore lo vorrebbe poi a Gifoni , nella chiesa oggi detta *S. Maria a Vico*. Difatti quest'ultimo se ne persuase da che *Camillo Glorioso* gli aveva fatto rillettere che Gifoni aveva preso tal nome da *Junonis fanum* , delle quali due parole fosse una corruzione.

Ma siami permesso osservare che l'una e l'altra autorità non deve imporei. Non quella di *Cluverio* , che urta non solamente con l'autorità di *Strabone* , il quale vuole il tempio di Giunone *post Silaris ostium* e quindi nella Lucania vicino Posidonia , ma urta ancora con quella di *Plutarco* , il quale pure consente con *Strabone* nel riconoscere questo tempio nella Lucania. *Templa actenus inviolata , asyla , aditaeque vastare . . . in Hermione sanum Telluris , in Epidauro Esculapii , in Actio et Leucade Apollinis , in Samo Argisque ex Lucania Junonis* ; e quindi non a *Marcina* venti mi-

(1) Vedi Antonini par. II disc. 1.º

(2) Lib. IV, cap. 14.

(3) Cluver. ibid. cap. 6.

glia lontana dal Silaro (1). Non quella di *Olstenio*, che vorrebbe questo magnifico tempio a Gifoni e che la sua etimologia da *Junonis fanum* derivasse. Gifoni è anche molto lontano dal Silaro; nè la sua etimologia pare che da *Junonis fanum* potesse derivare. In primo luogo il *fanum* non s'intendeva già quel grande edificio sacro e magnifico, come quello di Giunone Argiva che *templum* venne detto da *Strabone* e da *Plinio*; ma *fanum* s'intendeva, secondo dice Livio, un luogo destinato per la edificazione di un piccol tempio ed in sito elevato, dal greco *phainon*, *cospicuo* (2). In secondo luogo non so poi persuadermi come la etimologia di Gifoni o Gefuni o Jefuni avesse potuto derivare da *Junonis fanum*, come l'*Olstenio* se ne persuase, mentre al più avrebbe potuto dirsi che fosse derivata da *Jovis* anzichè da *Junonis fanum*, poichè il Gifoni quasi *Giosani* alluderebbe a *Giove* e non a *Giunone*, purchè non voglia dirsi che essendo di lui sorella e moglie, come i mitologi vogliono, si considerassero una cosa sola! (3) Più ancora è a dirsi.

(1) Gio. Alfonso Adinolfi nella Storia della Cava pag. 63 sostiene che questo tempio fosse stato a Marcina, ed a suo parere ne osserva anche gli avanzi per una statua che ivi fu rinvenuta, e che egli dice malamente attribuita a Priapo.

(2) Il *fanum* viene da *Fauni* dei de' Latini che davano delle risposte ne' sogni; ovvero da *fauno* ossia *fando*, perchè il Pontefice nella dedicazione del tempio in questi siti elevati pronunziava certe determinate parole. Vedi Ambrogio Calepino.

(3) Il Gattà nella sua Lucania par. 1. cap. 1. in parlando del tempio di Giunone dice così: *Fu il famoso tempio di Giunone Argiva edificato nelle sponde del fiume Silaro, presso i popoli picentini, dalla cui memoria, poco lungi dalle di lei rovine, anche al presente deriva il nome di una contrada detta Gefuni, quasi Junonis fanum.* Se la distanza di circa venti miglia, quante se ne contano dalle sponde del fiume Sele a Gifoni, o almeno sei dalle rovine della città di Pienza a questo sito, possa dirsi *poco lungi* per farne derivare la etimologia *Gefuni*, lo lascio alla considerazione de' critici. A mio modo d'intendere la vera etimolo-

Questo tempio di Giunone argiva dall'argonauta *Giasone* edificato, doveva rimanere in luogo marittimo, anzi che in sito mediterraneo come Gifoni, poichè *Giasone* con la sua nave *Argo* andava errando per lidi marittimi, e specialmente nel mare Tirreno corseggiando, e là lasciava segni del suo sbarco.

Ma ogni buona regola di logica induce a credere che se questo tempio di Giunone Argiva fosse pur esistito nel territorio picentino, esso doveva sicuramente rimanere nel luogo dov'era la città capitale, e quindi nelle vicinanze di Pienza anzichè in luoghi lontani, come in Marcina, in Gifoni, o altrove. Or poichè siamo già nel campo delle congetture, non sembrerà forse strano se io pensassi situarlo a Fajano nella contrada detta *Auteta*, *Autheton*, cui dappresso scorre un torrente denominato *Asa* che secondo il linguaggio etrusco significano *tempio distrutto*, *altare bruciato*; ed in effetti in quella piana contrada dove Pienza sorgeva e dove il mare pur una volta giungeva, tu vedi già una piccola prominenza circolare che una qualche cosa ti addita. I conoscitori delle antichità che svolgono le memorie dei vetusti monumenti, non ignorano che i nomi e le etimologie delle cose e de' luoghi dai Pelasgi albanesi i primi, dagli Ebrei, dai Greci e dagli Etrusci ci vennero tramandate. Quindi non è fuor di proposito il supporre che in questo sito dell'Auteta vi fosse stato precisamente il tempio della dea Giunone, distrutto poi ed abbattuto interamente nelle successive inondazioni de' barbari; e questa idea appena da me adombrata, chi sa che non desse campo ad uomini eruditi e a dotti archeologi di venire una volta a giorno per via di fatto del vero sito di questo tempio per lo scavo che si facesse di qualche avanzo di antico monumento.

gia di Gifoni quasi *Cofoni* viene dal greco *kofon* nel significato di *loca surda et muta*, vale a dire luoghi ascosi solitari silenziosi dove nulla si ode. In effetti que' villaggi sono tutti situati in posture recondite silenziose e solitarie.

CAPITOLO IV.

COROGRAFIA DI MONTE-CORVINO.

Debellati i Picentini ed obbligati ad abitare *vicatim et per pagos*, cercarono essi di prendere le alture; e situatisi dapprima sulle vette de' monti e nei luoghi più difficili ad essere sorpresi, incominciarono dappoi ad edificarsi delle abitazioni in migliori posture: e comunque non avessero potuto formare una sola città cinta da muraglie, essi si costruirono le case in molteplici gruppi, gli uni alquanto distanti dagli altri, che tutti in complesso chiamarono *Monte-Corvino*, sia perchè avessero forse osservato, com'era costume nell'edificare nuove città, l'augurio del corvo su quei monti, di tal che lo stemma ancor questo rappresenta, sia perchè, è comune opinione, in una delle più deliziose prospettive delle colline esisteva una magnifica villa di *Marco Valerio Corvino* console. Ma da tutt'altro e ben diverso principio però, io porto opinione, vuolsi far derivare la etimologia di queste nuove abitazioni de' picentini. *Monte-Corvino*, io credo, venne giustamente detto da *Kor-ino* che significa *città nostra*, come i nostri concittadini compatriotti, *Koriti Quirites*, da *Kora* città metropoli dove abitavano i nobili, i guerrieri, i sacerdoti, e *ina* nostra, così per significare che là su que' monti stavano rifugiati i patrizi della città capitale, della distrutta Picensa, i picentini nobili, i principali nostri cittadini, diversi dai *cussiani*, manifatturieri, e dai *morgeti*, agricoltori (1).

(1) Il *P. Bellabona* ne suoi ragguagli della Città di Avellino pag. 45 dice che surse bensì *Monte-Corvino* dalla distruzione di *Picensa*, ma nell'anno 400 di nostra salute; ond'è che *Giustiniani* nel suo Diz. geogr. tom. VI pag. 72 nel rapportare tale autorità, soggiunge che forse fu accresciuto di popolo nella invasione de' *Saraceni*, il che sarebbe stato anche dopo altri quattro secoli e mezzo. Ma se *Picensa* era stata distrutta nel 553 di Roma nella 2.<sup>a</sup>

Comunque però sia, nel medio evo, in quell'epoca di cavalleria e di gloriose geste, di tumulti e di disordini, di fede, di crociate, di anacoreti, in quei secoli feroci e religiosi, queste contrade dopo aver seguito la sorte del romano impero, furono successivamente inondate dalle differenti orde de' barbari, e con essi cambiarono lingua e costume, arti, manifatture e civiltà. Quindi Goti, Longobardi, Saraceni, Normanni, come infestarono e ressero Salerno e le vicinanze, così anche Monte-Corvino loro andò pure soggetto. Che perciò anche in queste contrade ebbero luogo delle scene di ferocia e di gloria, carattere distintivo de' tempi; e quindi l'impulso glorioso delle spedizioni di Terra Santa, in cui molteplici cittadini figurarono e spedirono militi a loro spese (1).

Monte-Corvino per la sua espressa ragione sperperato in molteplici paghi e villaggi, è situato fin dalla sua prima edificazione quasi in un circolo alle falde di un monte isolato che domina la vasta pianura di Salerno, dell'antica Picenza, di Eboli, di Sibari e di Pesto, ed alla cui cima tu osservi i ruderi di un antico e forte castello, i cui baluardi e torri, che ancor oggi ti attestano gagliardezza, tra loro riunite lo circondavano.

Questo castello riconosciuto anticamente sotto il nome di *castrum nubilarum* o *nubulanum*, forse così detto per enfatico linguaggio dalla sua altezza che quasi gareggiava con le nubi, era assai forte, e la Università vi mantenne fino all'anno 1558 un castellano con molte prerogative, come da antiche scritture si ricava (2). Prima del nono secolo non sappiamo se questo

guerra punica, o almeno nel 665 all'epoca della guerra sociale, i Picentini non potevano stare raminghi per secoli senz' abitazioni sino al 400 dell' Era Cristiana.

(1) Vedi il Fimiani Dritto feud. pag. 156, il Borrello Vindex neapol. nobilit. pag. 53.

(2) Vedi *capitoli e grazie* nella 2.<sup>a</sup> parte di questo lavoro. Vedi Pram. de officiis ad Maje. collat. spect. Vedi Proc. tra la Univers. e la Mensa Arcivesc. di Salerno, vol. 1.<sup>o</sup> fol. 613 e 615.

esistesse, e per difetto d'istorici di quell'epoca oscura siamo privi di notizie degli avvenimenti ivi succeduti; che però sappiamo da talune cronache che i principali cittadini vi si rifugiavano nelle successive inondazioni de' barbari.

*Falcone Beneventano* (1), seguito pure dal *P. di Meo* (2), è il primo che racconta l'assedio di questo castello nell'anno 1122, fatto da Guglielmo Normanno Duca di Puglia e di Calabria, figliuolo del Duca Ruggiero. Nell'anno 1137 re Ruggiero per vendicarsi della fedeltà spiegata da' Montecorvinesi al Pontefice Innocenzo II ed a Lotario imperatore di occidente suoi nemici, prese di assalto il castello e lo demolì, facendo strage de' cittadini, saccheggiando ed incendiando le case e le chiese.

Il castello venne riedificato in pochi anni e nuovamente fortificato; ma nel 1392, come raccontano *Giovanni Villani* ed il *Buonincontro*, nella guerra di Ludovico d'Angiò e Ladislao di Durazzo, la potente casa Sanseverino de' Principi di Salerno tenendo le parti Angioine si fortificò con parte del suo esercito in Monte-Corvino e nel suo castello, infestando Eboli, Gifoni e luoghi vicini. Quindi l'esercito di re Ladislao assalendo all'impensata la Sanseverinesca gente dalla parte di Gifoni, successe fiera battaglia, in cui rimasto vincitore il conte Alberico da Barbiano, generale di Ladislao, venne preso il forte, e Monte-Corvino barbaramente messo a ruba, come anche il *Muratori* (3) ne assicurava.

In questo castello venne ancora soccorso e ricoverato re Alfonso I d' Aragona, e vari fatti d'armi avvennero a suo favore sostenuti dai Montecorvinesi, come lo attestò con diploma il suo nipote Alfonso II nel 30 gennajo 1494, e che io riporterò nella 2.<sup>a</sup> parte di questo lavoro per intero.

(1) *Chronicon Falconis Beneventani*. Vedi Antonio Carraccioli *Antiqui chronologi* pag. 225.

(2) *Ann.* vol. IX, pag. 283.

(3) *Annali*, vol. VIII, pag. 448.

Monte-Corvino dunque posto all'oriente di Salerno alla distanza di circa miglia 15 è capoluogo di Circondario. Esso situato a gradi 40 m. 35 di latitudine settentrionale ed al 33.° grado di longitudine, confina all'est col fiume Tusciano, oggi Battipaglia, verso Eboli; all'ovest col fiume Picentino o Cagnano; al sud col mar Tirreno; al nord coi monti prossimi a quelli della regione irpina, oggi Principato Ulteriore, sulla sinistra lasciando i limitrofi comuni di Olevano e di Averno che sono pure nel suo circondario, e sulla destra il comune di Gifoni.

Diviso in due atti (Ripartimenti) di Monte-Corvino Rovella e Monte-Corvino Pugliano, volge in circoscrizione di circa miglia trenta l'intero suo territorio, e faceva una volta un sol comune, ossia così detta *università*, di antica numerazione di 1052 fuochi, vale a dire anime 5260, che dopo la distruttrice peste del 1656 si menomava a fuochi 400. Essa veniva regolata da un sol sindaco, che si eleggeva per tre anni in Rovella e due in Pugliano, e da cinque eletti, eligibili tre dal Ripartimento di Rovella, e due da quello di Pugliano.

Ne' tempi assai remoti per le occorrenze comunali questi agenti prescelti al reggimento della università si congregavano pei pubblici convegni nel sito dove dicevasi *Santa-Croce*, nelle vicinanze del casale Torrello, accosto alla *pietra* così detta *del medico*; ed ancor oggi vedendo que' ruderi della chiesa e della cancelleria sei quasi tuo malgrado invitato a contemplare silenzioso quanti fatti clamorosi con le più sensate deliberazioni nelle municipali concioni ebbero a risolversi in quei tempi trascorsi. E poichè

*Novus ab integro seclorum nascitur ordo,*

al principiar di questo decimonono secolo, introdotto appo noi un nuovo ordine di cose dall'occupator francese, vennero istituiti i decurionati: e poi per la legge generale pubblicata nel nostro regno al ritorno di Ferdinando I di felice ricordanza, di potersi i comuni

dividere e separare , poichè credevasi divisa l'amministrazione esser meglio regolata , avvenne nel 1820 che il Ripartimento di Pugliano coi suoi casali Santa Tecla , Castelpagano, Condolizzoli , Gallara, Torello, Sorbo e Fajano si divise da Monte-Corvino Rovella ch'è il capoluogo del circondario coi suoi casali Castiuli , Occiano, Martorano, Gauro, Marangi , Chiarelli, Votraci, Molinadi, Cornea, Ferrari, Nugola, S. Martino, e se ne formarono due distinti comuni, con una popolazione quella di Pugliano di oltre 3700 abitatori, e quella di Rovella ben altri 7000 od in quel torno.

Han pure i due comuni la loro rendita separata di boschi e demaniali, con una vasta difesa tenuta poi in comunione di 2300 moggia della rendita di oltre ducati 10,000, che nell'anno 1623 taluni privati cittadini , sotto tenue prestazione annuale, gli formarono di appannaggio per esimere il paese da gabelle e dazi comunali. In ordine a ciò è a sapersi che nel 1587 la università di Monte-Corvino , oppressa da debiti , ebbe ricorso al vicerè di quel tempo e suo consiglio collaterale per prendere degli espedienti opportuni per essere sollevata. Commesso l'affare alla regia udienza di Salerno, venne destinato l'uditore Alessandro Confalone che recossi sopra luogo , e col consiglio di tutt' i cittadini venne conchiuso farsi due vaste difese di pascolo , l'una chiamata Pezze Macchia Serrone e S. Lorenzo , l'altra Comune, tutti territori de' privati cittadini, affinchè dal ritratto della vendita delle erbe, ossia così detta *fida* degli animali , si avesse potuto supporre ai bisogni della università ; con che però tutti gli altri territori appadronati fuori queste difese, *sectis segetibus* , fossero rimasti comuni a tutti per lo pascolo senz'alcun pagamento, e senza potersi chiudere con siepi e difesarsi , meno i giardini , gli arbusti in certo dato tempo e gli ortalizi. Fattasene relazione al vicerè , venne il progetto approvato con regio assenso , e furono fatte apposite capitolazioni dallo stesso Confalone esecutore (1). Ciò non per tanto

(1) Fol. 929 a 935 Proc. univers. Montiscor. cum univers. Giphoni.

la università neppure giungeva al suo scopo; fu d'uopo chiuder parte della difesa del comune, e farla difesa serrata per pascolo di bufale figliate, il che seguì nel 1623, come dissi, ed i proprietari sotto tenue prestazione annuale a cagione di suolo perduto con approvazione universale ne rimasero contenti, ascendendo le annuali corrisposizioni alla somma in circa di ducati 790 (1).

Ottenutasi finalmente, come dirò nel seguente capo, la prelazione al regio demanio da dodici famiglie per gli antichi privilegi che stavano conceduti a questa città, venne alla stessa per lo mantenimento della regia giurisdizione costituito ancora un canone di annui duc. 150 sui territori di S. Vito, oggi Pagliarone, con la cessione pure de' territori Macchia e S. Lorenzo, che, anche dati in enfiteusi *sub hasta* presso la già regia camera, rimasero nel 1800 in grado di sesta per annui duc. 140. 60 alla famiglia de Giorgio e D. Michele Sparano. Abolita la feudalità nel 1806, cessata la rendita della mastrodattia, cambiato tutto l'ordine giudiziario ed amministrativo, i demanisti pretendevano la restituzione de' due canoni; ma una transazione del 15 maggio 1817, vallata de' solenni, dando termine ai piati giudiziari, attribuiva tre quinti di questi canoni al comune e due ai demanisti (2).

*Diverse passeggiate per Mon'e-Corvino  
e suoi contorni.*

Chi bramasse veder poi Monte-Corvino nel suo brio, nella sua ilarità, nel suo commercio; chi volesse bear-

(1) Fol. 150 Proc. vol. 1. tra la univers. di Montecor. e la mensa di Salerno.

(2) I rappresentanti le 12 famiglie che ottennero la prelazione al demanio furono D. Pompeo Majorini, D. Sabato Pozzuti, D. Giuseppe M.<sup>a</sup> Sparano, D. Diego Carrara, D. Luca Cavaliero, D. Francesco de Simone, D. Scipione della Corte, D. Ambrogio Meo, D. Lorenzo d'Enza, D. Pietro Corrado, D. Tommaso Corrado e D. Ludovico Sparano.

si in quell'aere puro e balsamico (1), venga pur meco a seguirarmi un poco, ed osserverà la bella esposizione orizzontale della più parte del circondario, ed a ciascuno abitato stare a fronte un vasto, vario e pittoresco panorama.

Bello è il veder quella vasta pianura al luccicar del nascente sole che colà vedi sorgere dietro i monti di Olevano e di Acerno. Vedi là quei paschi gremiti di armenti di ogni specie che danno ottimi e pregiati latticini: quelle vigne che pei loro vini squisiti non la cedono nè alla *lacrime* di Somma nè al *greco* della Torre, e neppure la cederebbero al *cecubo* o al *falerino* del venosino poeta. Gli oli di quei sempreverdeggianti oliveti, le deliziose melarance di quei bei giardini, quelle frutta di ogni sorta in tutt' i punti del vasto territorio, que' boschi, quelle selve, quei seminati che ti son d'incontro in quella ubertosa pianura, vegetazione lusureggiante, verdura freschissima, dalla vetta de' monti sino al mare, ti forzano a dire essere Monte-Corvino agricola per eccellenza; e vi è costante tradizione che nella pianura di Fajano, la più fertile contrada del tenimento, siasi un giorno coltivato pur anco la canna da zucchero, nel sito ove dicesi *cannamele*.

(1) Per volgare tradizione è costante sentimento che l'aria di Monte-Corvino possessa la virtù di sanare in brevissimo tempo le ferite che taluno si facesse alla testa, come dicesi essere ottima quella di Eboli per sanare le ferite che si facessero ai piedi. Ciò che dice poi il *Giustini* nel suo Dizionario geografico ( tom. VII pag. 73 ) che non tutt' i casali di Monte-Corvino godono un' aria sana, questo avveniva una volta per la coltivazione del riso che facevasi verso la contrada Cagnano, per la quale Monte-Corvino, ripartimento Pugliano, ebbe la sventura di soccombere in giudizio presso i tribunali nel secolo passato, mentre sostenevasi, contro i fatti parlanti, che non eranvi miasmi letali per le acque che si facevano ristagnare per detta coltivazione. Essendo ora questa proibita assolutamente e laddiomercè abolita, è cessata ogn'infezione, meno qualche poco nell'aperta campagna sul piano per la irrigazione de' seminati.

Non rara ivi tu rinviaci la caccia del cinghiale, del caprio, del porco-spino, della lepre; più frequente ancor quella della beccaccia, della starna, dell'anitra, della tortora, del tordo. L'anguilla e la trota di quei tre fiumi che bagnano l'intero territorio, Tusciano, Asa, Picentino, formano la delizia del villeggiante brioso. Ottime ed abbondanti pur sono le sorgenti delle acque potabili ed irrigatorie, ricche di molte macchine idrauliche sparse ne'vari punti del circondario; ed in Fajano precisamente tu ne osservi due ben grandi, l'una volgarmente detta *acqua fetente*, l'altra *acqua bianca*. La prima messa all'analisi la trovi perfettamente sulfurea, e se ne fa uso dagli abitanti dei vicini e lontani comuni: la seconda nella sua scaturigine alle falde del monte Caruso, benchè mista a qualche minerale, è potabile; ma proseguendo il cammino, per la decomposizione del terreno diventa bianca e tufacea, di modo che negli alvei per dove fluisce, vi lascia una sostanza alquanto consistente, investendo con vari scherzi ed erbe e virgulti, che poi così investiti esposti all'aria libera diventano pietre dure. Ciò nulla manco è ricchissima pur essa, e per le macchine che anima, fra le quali è degna di osservarsi una ferriera, e per la irrigazione dei seminati e delle praterie.

In questa vasta pianura tu vedi sorgere molteplici sontuose e belle casine o ville di campagna per gli usi rurali e per lusso dei proprietari, con varie cappelle gentilizie; e non è da trascurarsi l'osservare un bel'affresco fatto in tempo di Gisulfo principe di Salerno ch'esiste in un fondo di proprietà di mia famiglia dappresso la parrocchiale Chiesa di Fajano in una cona rappresentante l'*Eterno Padre* con due angeli in atto di adorazione, ed in cui vi si legge:

GIS

RIT

R $\overline{\text{O}}$   $\epsilon$ IC

RA $\Theta$

Q

ADT

IRH

Questa iscrizione può interpretarsi così: *Gisulphus Salernitanorum Dei gratia Princeps aedem Trinitati erigi fecit.*

In questa contrada precisamente da gran tempo riposavano i corpi de'Santi vescovi *Cirino* e *Guinzenzio* che nell'anno 860 il Santo Vescovo di Salerno *Bernardo* fe' trasportare in quella città, andando egli processionalmente col Capitolo e Clero a rilevarli; ma cavalcato per qualche tempo, ecco a terra si videro le scarpe dai piedi di *Bernardo* cadute senzachè le fibbie si fossero disciolte; il che credutosi miracolo, il Clero e il popolo a piedi nudi proseguì il viaggio, accompagnando i Santi corpi con cerei e lampade accese (1).

Ma è ormai tempo, o mio lettore, che io ti conduca nel capoluogo del circondario Rovella; e pria di giungere colà dopo un tragitto per quella comoda rotabile traversa di ben cinque miglia dal punto che lasci la strada regia, facendo sosta nel villaggio S. Martino, uopo è che tu dia un'occhiata alla bella fabbrica delle bottiglie che ivi rinviene. Quale perfezione, quanto smercio, quante ricerche non si hanno di esse nella capitale e per tutto il regno! In questo villaggio esisteva una volta un monastero ora soppresso de' PP. Servi di Maria, ed oggi nella festività della SS. Annunziata vi si celebra tuttavia una competente fiera; ed ivi ancora nella parrocchiale Chiesa di S. Michele si conserva decentemente fra le molte reliquie una porzione delle interiora del glorioso S. Filippo Neri.

Salito che hai da questo sito per un miglio l'erto cammino, ti vedi d'incontro tra quei folti oliveti una roccia sovrastante il villaggio Nugola, dove più in alto tu scorgi quel *castrum nubilarum*, di cui sopra parlai. In questa roccia appunto, detta *Tempa de'bisi*, eseguvansi una volta la giustizia per la corte del capitano, che aveva in Monte-Corvino il civile, il criminale e il misto impero, giusta i capitoli e grazie di

(1) Di Meo, Ann. vol. IV, pag. 172.

Alfonso II. d' Aragona *in vim privilegii* (1), e per la regia udienza che per molti anni in Monte-Corvino risedeva, e che passò poi in Salerno, come emerge da diverse scritture. In questa roccia istessa le due distinte famiglie degli Armini e Damolodede, rivali tra loro, si distruggevano a vicenda; di tal che fattasi la pace mediante l'interposizione di fra Bernardino Denza da Monte-Corvino, venne a fondarsi un Monastero ed ampia chiesa a tre navate di PP. Francescani Riformati verso la fine del 1519 della lunghezza di 119 piedi e di 73 di larghezza, che dedicossi alla Vergine Santissima, e fu detta perciò S. Maria della Pace (2): ove ogni anno dal 3 al 5 agosto celebrasi una fiera di animali in occasione della festività di S. Maria ad nives.

Ecco siam giunti al capoluogo Rovella. Appena che entri nell' abitato, eccoti una chiesetta in cui si venera una bella statua della Beatissima Vergine delle Grazie, opera insigne del celebre Colombo, fondata da Gennaro Maiorini nel 1487, e servita una volta da quattro cappellani partecipanti ed un Rettore; ed ivi poco discosto, dicevami un vecchio assai rispettabile per decorosa canizie, aver egli osservato a' tempi suoi sino al secolo passato su di un antico arco effigiato lo stemma dell' Imperator Carlo V.

E senza che io qui stia a far la statistica delle molte botteghe da caffè, delle eleganti farmacie, dei magazzini di ogni genere e di ogni arte che promuovono l'incivilimento e il commercio, vedi là nel suo centro la maggior piazza nel periodico settimanale mercato tutta ingombra di carri, di carrette, di muli carichi di frumento, di commestibili e di verdure; grida immense dei venditori con ceste di frutti ed altri og-

(1) Vedi nella 2.<sup>a</sup> parte di questo lavoro l' analogo documento.

(2) Questa ch' è una costante tradizione, vien anche confermata dal P. Gonzaga *De origine religion. francisc.* tom. 1. pag. 370 *de conventu S. Mariae de Pace apud Montem-Corvinum* conv. XI.



getti ; fondaci e baracche ripiene di telerie , di nastri , di seterie , di panni ed altri generi ; gente che cammina e si affolla , sì che non trovi il modo da proseguire il tuo cammino ; e tu dirai che il mercato che vi si tiene nel sabato non è il secondo della intera provincia .

È pur là d'incontro un Monastero di DD. Monache Carmelitane , incominciato a fabbricare nel 1719 su di talune case dirute dai signori Carrara gentilmente donate , presso la casa di una tal Diana del Giudice che fin dal 1656 aveva disposto la fondazione di un Monastero . La qual fondazione non più ebbe effetto per allora , atteso la tenuità dei beni lasciati ; ma in appresso formata la pianta dal Tavolario del S. R. C. Luca Vecchione , veniva a compimento mercè le rendite dei fondi assegnati da Matteo Majorini , il supero della rendita della confraternita del SS. Sacramento , e le larghe sovvenzioni della Università e di molti benemeriti cittadini , non senza assai viva contraddizione presso i Tribunali della capitale da parte del Vescovo di Acerno di quel tempo , Monsignor Lorenzi , per la sua giurisdizione ecclesiastica anche sul temporale ; ma con difese bellamente sostenute e scportate dal vecchio avvocato , mio prozio Antonio Serfilippo , il Monastero di donzelle nobili e civili con l'osservanza *ad instar clausurae* veniva fondato ed eretto di natura laicale con l'amministrazione di tre Governatori , due laici ed uno ecclesiastico .

Questo Monastero veniva costruito accosto alla chiesetta di S. Sofia , ossia del Monte dei Morti , fondata da Francescantonio d'Enza , il quale aveva lasciato tutta la sua eredità per la fondazione del detto monte a favore dei canonici della Collegiata : nella quale chiesetta si venera la reliquia della martire S. Riparata .

Lasciata questa chiesetta andrai pure ad osservare la Madre Curata Chiesa Collegiata , retta una volta dal proprio Vescovo , se vuoi aggiustar fede ad una cronaca di Montevergine del 1089 (1) , o come altri

(1) In una cronaca del Monastero di Montevergine in

vogliono che formava una Badia sotto il titolo di S. Simeone, il cui Abbate aveva dignità quasi Episcopale, e che nel 1122 non senza sospetto di maneggi di Guglielmo Normanno, Duca di Puglia e di Calabria, la chiesa divenne preda delle fiamme, e la Badia venne soppressa, dividendosi la giurisdizione parte all' Arcivescovo di Salerno e parte al Vescovo limitrofo di Acerno (1).

In un sotterraneo, oggi addetto ad uso di cantina nel palazzo vescovile, eravi la chiesa anzidetta di antichissima struttura, come si desume da talune immagini di Santi dipinte a fresco che vi si osservano, e secondo l' antichissimo sistema di edificare i tempi sacri in luoghi nascosti e nelle grotte; il che ci fa supporre che in Monte-Corvino fin dai primi tempi del cristianesimo e durante le persecuzioni erasi abbracciato il culto divino.

Venne riedificata poi nell' anno 1274 una nuova e bella chiesa a forma di croce latina a tre navate di centotrentadue piedi di lunghezza e larga cinquanta-cinque, che ora tu osservi, dedicata dal Vescovo di Acerno Luca Minorita agli Apostoli Pietro e Paolo; e nell'attuale palazzo vescovile che la fiancheggia, vi si legge in una lapide:

*Princeps Pastorum templum tibi Petre decorum  
Offero sume datum me dextris pone locatum  
Hoc Pastor Lucas studio perfecit amoris  
Cui semper inducas Jesu diadema decoris.*

MCCLXXIII

Ritenne ciò non ostante questa chiesa il privilegio

Principato Ulteriore sta registrato che nel consacrarsi la Chiesa di quel Monastero nel 1089 nel giorno di S. Martino, fra gli altri Prelati, vi fu l' Arcivescovo di Benevento, quello di Salerno, ed il Vescovo di Montecorvino, se pur non fosse Monte-Corvino in Capitanata.

(1) Da uno strumento per notar Andrea de Alexio del 1631 emerge la divisione della giurisdizione alle due diocesi che prima promiscuamente i due prelati esercitavano.

di concattedralità con quella di Acerno, in virtù del quale avea il dritto di tenere il proprio Vicario generale, e quello di nominare il Vicario capitolare in sede vacante. Questo privilegio esistito sino al 1641, come da antiche scritture, col decorso de' secoli è andato perduto, come puoi leggere nelle opere del *Cardinale de Luca*; ma non pertanto i Vescovi di Acerno han sempre abitato in questo episcopio, e la chiesa fin dai primi tempi ebbe il titolo di Madre Curata ed un capitolo con dignità.

Nel 1617 poi Monsignor Serrano riorganizzò questo capitolo di 24 Canonici, fra' quali quattro dignità, e la chiesa vanta il titolo d' *Insigne Collegiata Madre Curata*, perciocchè i canonici assunti per concorso a questo grado, eleggono annualmente dal proprio seno i Parrochi; e le dignità venivano conferite per *ordinariam collationem* prima del novello concordato con la S. Sede del 1818, ad eccezione dell' Arciprete, o prima dignità, che anch'esso eletto per nuovo concorso, è Parroco perpetuo della chiesa principale (1). I canonici indossano pure la cappamagna, e non à guari per opera dell' attuale Arcivescovo di

(1) La Bolla di Monsignor Serrano è la seguente:

« Bulla nova Foundationis, seu Reintegrationis in antiquam Formam Insignis Collegiatae et Matricis Ecclesiae Divi Petri in hoc Oppido Montiscorvini.

» Frater Joannes Serranus Hispanus Ordinis Sancti Francisci de Observantia S. T. D.<sup>r</sup> Dei et Apostolicæ Sedis » Gratia Episcopus Acernensis.

« Universis et singulis præsentibus litteras inspecturis, salutem in Domino sempiternam. Quod a primo in hac nostra Diœcesi ingressu, et particularium attestationibus, generalibus visitationibus et authenticis scripturis in nostro » Episcopali Archivo observatis, agnovimus, multis nimirum » retro annis sancte et juste (absque effectu tamen) tentatum » fuisse per nostros Reverendissimos Antecessores juxta pium » Fidelium desiderium, Matricem Ecclesiam S. Petri Montis » Corvini nostræ Acernensis Diœcesis ad pristinam et antiquam formam, dignitatem, honorem, et Collegii formam, » quam antiquitus habebat, ut constat ex Diœcesana Synodo » nostri R.<sup>mi</sup> Antecessoris F. Joannis Matthæi Valdina An-

Salerno, il benemerito Monsignor D. Marino Paglia, cui oggi pel nuovo concordato la diocesi di Acerno è in perpetua amministrazione, si è istituita in questa collegiata la dignità Teologale come nei capitoli cattedrali.

Entri nel tempio, in cui si venerano le due statue de' protettori S. Pietro e S. Paolo a mezzo busto di legno, opera romana, la cui gran festa si solennizza con la massima pompa, essendo la università per effetto di un istrumento del 28 maggio 1542 per notar

» no Domini 1567 cœlebrata et ab omnibus acceptata redu-  
» cere et reintegrare, omnibus indecens nimirum judicanti-  
» bus Ecclesiam, penes quam ab immemorabili tempore re-  
» sidet Episcopus, veluti viduam et desertam, absque Ca-  
» nonicis, absque Divino officio, et multoties etiam absque  
» Missarum celebratione existere. Id non nostris meritis,  
» sed Divina Sententia et bonitate, favente Patre luminum,  
» nostris temporibus effectum est: nam considerantes curam  
» Animarum tam prædictæ Ecclesiæ S. Petri, quam aliarum  
» Parochialium Ecclesiarum Montis Corvini Acernensis Diœ-  
» cesis apud Reverendissimum Dominum Episcopum, qui Pre-  
» sbyteros aliquos modo plures, modo pauciores, vel potius  
» coadiutores perpetuos, vel ad tempus pro libito assumere  
» consuevit, residere; et talem Curam, eo quod Terra prædicta  
» cum Ecclesiis suis in plures et nimirum inter se distantes  
» Pagos, seu, ut vulgo dicitur Casales, divisa est, melius quam  
» per aliquos tantum per Presbyteros omnes, qui omnes præ-  
» dictos inhabitent Pagos, exerceri posse omnium Montis Cor-  
» vini Ecclesiarum Parochialium cum aliquibus non Paro-  
» chialibus unionem, ne dum licita, sed etiam necessaria,  
» servitiumque illarum per hebdomoda faciendum, post lon-  
» gas considerationes, et multorum Illustrissimis et Reveren-  
» dissimi Domini Metropolitanæ, aliorumque Doctorum Con-  
» sultationes, cum consensu capituli Cathedralis Ecclesiæ,  
» et facto etiam verbo cum SS. Domino nostro Paulo Papa V,  
» dum Beatorum Apostolorum limina visitarem, ad augu-  
» mentum Cultus Divini, ad Majorem Fidelium devotionem,  
» et ad tempestivius Sacramenta ministranda, judicavimus,  
» maxime accedente postulatione Confraternitatis SS. Cor-  
» poris Christi Domini in eadem Ecclesia erectæ, quæ offeren-  
» do pro Elemosyna ducatos centum in unoquoque anno ad  
» SS. Sacramenti venerationem, instanter postulabat. Hæc

Giacomandrea Corvino tenuta a corrispondere un' annuale prestazione. Le torme de' cittadini e dei provinciali che devotamente accorrono, liete s'incontrano e si aggruppano; e tu fra le cappelle gentilizie, di patronato de' principali proprietari, nella crociera sulla tua dritta osserva quel Cristo spirante sulla croce, al cui mirare una santa commozione nell' animo tuo si desta, ed un più devoto sentimento subentra; e vedi pur là con vago lavorio d'intorno incastrate le molte reliquie dei Santi Martiri, delle quali in vigore del

» igitur utque bonis sunt cœpta initiis, melioribus prose-  
» quantur mediis, et optimis terminentur finibus, suprascripta  
» omnia in executionem producere volentes, ordinaria et  
» delegata etiam autoritate in generali visitatione tenore  
» præsentium quoad decimas, jura mortuorum, fructus sta-  
» bilium, census quicumq. adhuc alia inolumenta et onera  
» quomodolibet illis tangentia cum Capitulo Matricis Ecclesiæ  
» S. Petri Montis Corvini nostræ Acernensis Diœcesis, ut-  
» puta eandem Matricem Ecclesiam S. Petri, Parochiales Ec-  
» clesias S. Eustachii, S. Michælis et S. Nicolai, et aliquas  
» non Parochiales ad nostram tamen Mensam devolutas, Ec-  
» clesiam nimirum S. Bernardini, quæ ad præsens vacat, et  
» ex nunc unita manet, et Ecclesias insuper Sanctæ Sophiæ  
» et S. Mariæ de Monte Carmelo post obitum Cappellanorum  
» ad præsens illas possidentium; quibus addendum et unien-  
» dum adhuc duximus Beneficium Immaculatæ Conceptio-  
» nis Virginis Mariæ cum Beneficiis aliis ipsi in generali vi-  
» sitatione unitis, cum omnibus honoribus et oneribus: itaut  
» ex suprascriptis omnibus, et ex centum jam dictis ducatis  
» annuis a Confraternitate Corporis Christi dandis unum  
» dumtaxat corpus efficiatur, et pro unico habeatur servi-  
» tium faciendo per hebdomadam ab omnibus Presbyteris  
» prænominati Capituli: nam omnis illos ex nunc juxta sin-  
» gulorum capacitatem et approbationem in perpetuo Coadiu-  
» tores, et prædictarum Ecclesiarum et Beneficiorum Cap-  
» pellanos assumimus et assignamus cum honoribus et one-  
» ribus sequentibus. Videlicet:

» In primis, modo et forma quibus supra, dictam Matri-  
» cem Ecclesiam S. Petri creamus et erigimus, vel potius  
» restituimus et reintegramus in antiqua Dignitate et For-  
» ma; itaut receptitium Collegium receptitiaque Ecclesia Col-  
» legiata sit et existat, cui omnes Ecclesiæ omniaque Bene-

sinodo diocesano si celebra la festività in ciascun giorno e mese dell'anno, come :

Nel mese di gennaio — S. Basilio Confess. S. Anteo Papa e M. Santi Fabiano e Sebastiano Martiri. S. Agnese Vergine e Martire, S. Vincenzo Martire.

Febbraio — S. Agata, S. Abundo Martire, S. Matia Apostolo, S. Felicita Vergine e Martire.

Marzo — S. Cristina Vergine e Martire, S. Teodoro Martire.

Aprile — S. Macario Confessore, S. Leone Papa, S. Vitale Martire.

» *ficia relata cum ejusdem Terræ Animarum Cura unita annexa et connexa sint, et maneant, tam quoad fructuum perceptionem, quam quoad servitia omnia.*

» *In dicto Collegio, seu Collegiata Ecclesia erunt Dignitates quatuor, ut puta Archipresbyter, Primicerius, Cantor et Thesaurarius; Canonici viginti, qui inter se nullam, præter ingressus in dictum collegium, præcedentiam observabunt.*

» *Canonici et Dignitates pro signo et distinctioe Muzzettas cum Cappuccis, et extrinsecus violaceo portabunt.*

» *Et licet Collegiata hæc Ecclesia, ut jam prælibavimus receptiva, et non Collectiva instar nostræ Ecclesiæ Cathedralis Acernensis futura sit, ad Canonicatos et portiones illius nullam habebunt aliquando actionem Presbyteri aut Clerici, qui vel ex parte Montis Corvini ad Acernensem Episcopatum pertinent, naturales et nativi, vel Reverendissimi Domini protempore Consanguinei aut familiares, actualiterque Commensales non fuerint, ex quibus adhuc nullus, nisi post tertiam naturalium provisionem admitti poterit; tamen si aliquando toti Capitulo per voces secretas videbitur aliquem exterum esse valde necessarium Ecclesiæ, accedente consensu Reverendissimi Domini, poterit admitti; et eis concedimus usum Rocchetti loco citato etc.*

» *Dignitates omnes juxta Iuris Dispositionem et Consuetudinem ejusdem nostræ Ecclesiæ Cathedralis per ordinariam collationem tempore vacationis conferent, Canonicatus vero ad receptiones modum ex supradictis personis provident, non tamen omnes admittentur indifferenter, sed tempore vacationis (dempta illa, quæ ut dictum est ad solum Reverendissimum Dominum spectat), præponet Edictum, ut qui omnes prædictas habuerint conditiones, et con-*

Maggio — S. Filippo e Giacomo Apostoli, S. Gregorio Papa.

Giugno — S. Vito Martire, S. Pietro e Paolo Apostoli.

Luglio — S. Paolino Vescovo e Martire, S. Apollonio Confessore, S. Junone Martire, S. Marziale Martire, S. Margherita Vergine e Martire, S. Giacomo Apostolo, S. Beatrice Vergine e Martire, S. Felice Papa e Martire.

Agosto — S. Stefano Protomartire, S. Leone Martire,

» currere voluerint, notitiam habeant, et concurrere possint,  
» qui a R.<sup>mis</sup> Examinatoribus Synodalibus examinabuntur  
» in pleno capitulo, et ne fraus committatur, liberum sit, non  
» solum examinatoribus, sed etiam aliis de capitulo super re-  
» sponsiones particulares facere interrogationes et quaesita,  
» et deinde facto examine, penitus exclusa approbatione vel  
» reprobatione RR. examinatorum, qui solum in hoc interro-  
» gare et examinare debeant, et nullum aliud habeant votum,  
» nisi ut cæteri Canonici et Dignitates. Reverendi Dignitates et  
» Canonici per voces secretas, hoc est per schedulas iuxta di-  
» ctamen suæ conscientiae, quorum in hoc conscientias onera-  
» mus absque ullo humano respectu, sed solum Divino servi-  
» tio inspecto, et examinatis modo prædicto, quem ut digno-  
» rem judicaverint eligant, et ille intelligatur magis idoneus,  
» qui electus fuerit a majori et saniori parte Rev. Capituli. In  
» casu vero æqualium votorum, vel perseverante Capitularium  
» discordia, post quinque scrutinia Re.<sup>mus</sup> Dominus possit  
» gratificare quem digniorem judicaverit. Sic vero electus Bul-  
» las expedire et a Reverend. Domino confirmationem acci-  
» pere et fidei professionem emittere tenebit, alias non ad-  
» mittetur ad possessionem, nec in Choro ad stallum vel lo-  
» cum, nec ad fructus: omnes nihilominus cum dictis conditio-  
» nibus possessionem habentes, in hac Collegiata Ecclesia ju-  
» ridice recepti, jus et actionem acquirant pro rata ad cen-  
» tum illos ducatos SS. Corporis Christi, ad decimas,  
» census, fructus et introitus quomodolibet provenientes ex  
» omnibus et singulis Ecclesiis et Beneficiis supranomina-  
» tis et unitis. Non tamen ex æquo, sed secundum singulo-  
» rum gradus et dignitates, quia ultra expensas licite factas,  
» et partem Reverend. Domino de Decimis, pro synodo et  
» aliis ad Episcopalem tangentibus Mensam, quæ primo sunt  
» loco solvenda ante divisionem generalem ex toto introitus

S. Oronzio Martire, S. Rocco Confessore, S. Agapito Martire, S. Bartolommeo Apostolo.

Settembre — S. Egidio Confessore, S. Cornelio Papa e Martire, S. Gennaro Vescovo e Martire, S. Matteo Apostolo, S. Tecla Vergine e Martire.

Ottobre — S. Donato Vescovo e Martire, S. Dionigi Martire, S. Celestino Papa e Martire, S. Lucilla Vergine e Martire.

Novembre — S. Romano Papa, S. Cecilia Vergine e Martire, S. Clemente Martire, S. Andrea Apostolo.

» corpore pro Confessoribus separanda est pars in synodo  
» Diœcesana juxta Decretum Synodi Provincialis taxata, hoc  
» est quatuor pro singulo centenario, et reliquum inter  
» omnes tam confessores, quam non confessores ex æquo est  
» dividendum, dando Ecclesiis pro paramentis dimidiam par-  
» tem tangentem uni Canonico.

» Ratione supradictorum fructuum omnes Canonici et Di-  
» gnitates tenebuntur jam in dicta Collegiata Ecclesia S. Pe-  
» tri singula quoque die ritu Divinum Officium Canonicè jux-  
» ta Breviariis Romani rubricas celebrare, et omnibus Chri-  
» sti fidelibus in casalibus Montis Corvini Acernensis Diœce-  
» sis Commorantibus Sacramenta ministrare, et servitia omnia  
» in Ecclesiis, Capitulo, et aliis Beneficiis ut supra unitis et  
» annexis fieri solita, modo et forma quibus hucusque sunt  
» facta, in futurum facere, et Missam ad Auroram, tam in  
» dicta Collegiata quam in Parochiali S. Eustachii die quoli-  
» bet celebrare.

» Tamen quia ob distantiam Ecclesiarum Pagorum, Eccle-  
» siasticorum habitantium tenuitatem introitum, et proprie-  
» tatem clerici, impossibile judicamus omnes de Collegio si-  
» mul supradicta omnia perficere, declaramus, et quatenus  
» opus est prædictis autoritatibus dispensamus, quod (demptis  
» sollemnioribus primæ Classis festivitatis et sollemni-  
» tatis Circumcisionis Domini, Purificationis B. M., et Fe-  
» ria 4.<sup>a</sup> Cinerum), in quibus quemadmodum in generalibus  
» Processionibus); omnes de Clero adesse volumus, demptis  
» tamen iis qui pro servitio Parochialium Ecclesiarum S. Eu-  
» stachii, S. Michaelis et S. Nicolai in mane dictarum festi-  
» vitatum assignati fuerint; hi enim solis tenebantur assistere  
» Festivitatis S. Petri, et Corpus Christi assistere toti offi-  
» cio, et demptis etiam Dominicis diebus, in quibus duæ Heb-  
» domadæ serviant. Non tenentur Dignitates et Canonici præ-

Dicembre — S. Lucia Vergine e Martire, S. Anastasia Verg. e Mart.

Uscito che sarai da questo tempio, seguimi pure, che ti guiderò per altra passeggiata alla parte opposta fuor dell'abitato verso la chiesetta di S. Maria degli Angioli dei PP. Cappuccini, costrutta fin dal 1591 a spese di Giovan Sabato Damolodede; e la vedrai a due navi, come più d'una simile ne ho viste servite da questi religiosi, non sapendo la ragion perchè così costrutte, nè ho curato saperla: per altro le trove-

» dicti ad servitia relata omnes simul et semper convenire,  
» sed quod possint illa per hebdomadam, et divisim in qua-  
» tuor nimirum juxta Dignitatum numerum partiri hebdoma-  
» das Divinum officium Ecclesiarum, et Capituli servitium,  
» Anniversaria, et cætera illarum munera persolvere et ce-  
» lebrare, et ut sic suæ obligationi satisfaciant, securique in  
» conscientia sint. Imo dispensamus adhuc cum eisdem, et de-  
» claramus illos juxta temporis necessitatem exigentia posse  
» authoritatem nostram præsentium vigore ipsis concessa, An-  
» niversaria et missas, quæ in uno die, et in determinata  
» Ecclesia vel altari celebranda erunt, in alio die et Ecclesia  
» vel Altari per se, aut interposita persona celebrare posse,  
» dummodo in numero Anniversariorum et missarum fraus  
» non committatur, et missæ celebrandæ in altaribus San-  
» tissimi Collegiatae Ecclesiae Sancti Petri, aut SS. Rosarii,  
» in ipsis et non alibi propter Indulgentias ibi concessas ce-  
» lebrentur.

» Dispensamus insuper, sive declaramus, prædictos Cano-  
» nicos et Dignitates posse absque alicuius pœnæ incursione  
» post Completorium dicere Matutinum cum Laudibus sequen-  
» tis diei, et adhuc Nocturnum vel Nocturnos Anniversarii  
» seu Anniversariorumque die sequenti celebranda, occurre-  
» rint. Declarando similiter ipsos posse licite ad omnes horas  
» minores, hoc est Primam, Tertiam, Sextam et Nonam, si-  
» mul et absque divisione aliqua ante missam Conventualem  
» dicere. Vesperas, vero per annum simul cum Completorio  
» et Matutino; semper vero Quadragesimæ immediate post  
» missam Conventualem; imo ad hoc, ut ad audiendum ver-  
» bum Dei accedere possint, poterunt etiam Vesperas inchoa-  
» re immediatè post Evangelium Missæ.

» Declaramus etiam in Sabbatis, quando missa de Maria  
» Virgine celebratur, et ex Feria secunda, quando dicta mis-

rai sempre in luoghi eminenti nelle migliori posture dell' abitato , devotamente allegre e di naturale semplicità, con una esimia politezza ed una ricercata leggiadria nelle cose religiose. Ed anche qua un Cristo morto sulla croce adorerai, che vuoi aver una volta parlato ad un devoto religioso laico che fervorosamente il pregava.

Oh! il bello, il magnifico, il sorprendente di questo sito incantevole! Qual materia la più bella per un pen-

» sa pro Animabus Purgatorii, imo et in omnibus diebus in  
» quibus Anniversarii missa decantatur, prædictum Colle-  
» gium, vel illius hebdomadarium non teneri ad cantandam  
» missam Conventualem, sed quoad sollemnitatem Cantus,  
» satisfacere cum missa B. Mariæ, vel cum missa aut missis  
» Defunctorum; dummodo Conventualem missam absque  
» fraude aliqua juxta Tabellæ distributionem lectam dicant.

» Demum omnibus et singulis Presbyteris Collegii Capi-  
» tularibus concedimus, et quotiescumque in sua hebdomada  
» ita impediti reperiantur ut sua munera exercere non pos-  
» sint, eis alium suo loco delegare liceat, qui eorum officia  
» exerceat. In quorum omnium et singulorum robur et fidem,  
» Bullas has manu infrascripti nostri actuarii nostra manu  
» nostroque Sigillo roboratas, fieri et expediri mandavimus.  
» Datas in Episcopali Palatio nostræ solitæ Residentiæ S. Pe-  
» tri de Monte-Corvino die decima tertia mensis Maii anno  
» Domini MDCXVII, Pontificatus SS. in Christo Patris,  
» et Domini Nostri D. Pauli Divina Providentia P. P. V. an-  
» no ejus xiii, Præsulatus vero Nostri Anno iv feliciteri. Amen.  
» — F. Joannes Episcopus Acernensis—Adest Signum.

» Actento numero dignitatum et Canonicorum inserto  
» in prædicta Bulla dignitates numerantur quatuor, videlicet:  
» Archipresbyter, Primicerius, Cantor et Thesaurarius, quo-  
» rum præcedentia dependet a Prælatione Dignitatis: quarum  
» 1.<sup>a</sup> est Archipresbyter, 2.<sup>a</sup> Primicerius, 3.<sup>a</sup> Cantor, et ultima  
» Thesaurarius. Viginti vero Canonici ordine præcedunt ex  
» ingressu a die possessionis Canonicatus, nec senectus vel  
» majoritas ætatis suffragetur eis. »

Nell' anno 1645 la sacra Congregazione del Concilio ordinò al vescovo d' allora, che siccome in tale fondazione non eravi il proprio parroco addetto, così si dovesse eleggere un vicario perpetuo che ne dovesse avere la cura attuale; che per-

nello da maestro che volesse ritrarre un quadro magnifico per l'arte sua! A te davanti si apre un prospetto il più meraviglioso, una vista la più graziosa, i colori più vivi. Volgendo lo sguardo d'intorno tu scorgi la piupparte dei villaggi che compongono Monte-Corvino Rovella, Chiarelli, Votraci, Molinadi, Cornea, Ferrari, S. Martino, le coste di Gifoni e di Olevano, e più lontano di Acerno ed anche più in là quelle di Eboli, di Altavilla, del Postiglione, la sottostante vasta pianura, il fiume-Sele, il mare....!

Di rincontro al convento, sulla china dell'opposta gio-

ciò nel 1655 monsignor Glielmi in santa visita stabilì che la cura delle anime si doveva conferire in persona dell' arciprete *pro tempore*. Ecco le parole di questa bolla: « Et quia » cura animarum, prout ipsi dignitates et canonici asseruerunt, hucusque apud omnes residente de Capitulo, tam in » Collegiata, quam in Parochialibus annexis, licet alias per » prædecessores nostros in præteritis visitationibus mandatum fuerit, reponi apud unum perpetuum curatum, quod » exequi neglectum fuit, et nonnulla proinde incommoda, inconvenientia, scandala orta fuerint in præjudicium animarum; ideo in hac visitatione etiam de ordine sacræ Congregationis Sacri Concilii Tridentini sancitum fuit, et expresse » mandatum, curam prædictam actualem esse ponendam in » unam certam personam, videlicet archyepiscopi præsentis et pro tempore omnibus futuris temporibus existentis, » quod curam prædictam tam pro dicta Collegiata, quam aliarum Parochialium unitarum in omnibus gerat, assignata » sibi congrua fructuum portione, videlicet scutorum seu ducatorum usualis monetæ regni quinque pro centenariis ex » omnibus fructibus, obventionibus, emolumentis, tam certis quam incertis ad dictas ecclesias spectantibus. . cui Archyepiscopo, ut supra perpetuo Curato, debeant coadjuvare tres alii Curati, unus videlicet in ecclesia Sancti Eustachii, alter in ecclesia Sancti Michaelis, alter in ecclesia Sancti Nicolai: qui tres coadjutores semel electi de consensu ipsius Archyepiscopi et Capituli, et a nobis confirmati, etiam perpetui eorum vita durante electi, deputati et » confirmati esse intelligantur etc.

Vedi Proc. nella real Camera di S. Chiara tra il Cantore Majorini ed i Canonici della Collegiata di Monte-Corvino, fol. 64, 66 et fol. 83.

gaja vedi sorgere un romitaggio con una piccola cappella di Rettoria del Primicerio, seconda Dignità della descritta Collegiata, dedicata questa alla Vergine SS. dell' Assunta, la cui statua di legno nel decimosesto secolo, com' è costante tradizione, in una domenica di maggio miracolosamente fu rinvenuta in una piccola grotta, in occasione che un mandriano, tenendo a pascolare delle vacche, una ne avea perduta. La vacca fu ivi ritrovata, e la statua insieme, nascosta forse ai tempi dell'eresia degl' iconoclasti, quando buoni mandriani pugliesi, atterriti dagli esecrandi decreti degl'imperatori greci che ordinavano la distruzione delle Sacre Immagini, la trafugarono da un paese delle Puglie, ed in quel luogo da essi conosciuto in occasione del pascolo estivo de' loro animali la nascosero. Intanto quel buon villico, sorpreso dallo strano avvenimento, racconta ciò che avea veduto ad un parroco di là non molto lungi, e sforzatisi mercè l'ajuto di molti giovani robusti di trasportare la statua nella vicina parrocchia di S. Eustachio, fu giocoforza di ivi lasciarla, e di edificarvi in prosieguo di tempo una cappella, prima di legno e poi di fabbrica, per adorarvi quella statua miracolosa che non volle di là partirsi; ed il popolo non conoscendone nè il tempo, nè l'origine, credendola eterna, diede il titolo a quella Chiesa di S. Maria dell' Eterno, comunque nelle antiche visite dei Vescovi *pro tempore* siasi pur detta di S. Maria de' Valloni. Il Santuario venne arricchito di tesori d' indulgenze da diversi Sommi Pontefici; e nelle domeniche di maggio ed in quella infra l'ottava dell' Assunta immenso popolo vi si reca per adorare quella Vergine.

E lasciando Monte-Corvino Rovella, le due sue confraternite del SS. Rosario in S. Rocco di Rettoria dell' Arciprete, e dell'Addolorata nel monte della Pietà, il Capitolo Ricettizio nel villaggio di Gauro, le cinque parrocchie ne' diversi villaggi, le altre chiesette e le cappelle, ti guiderò in Monte-Corvino Pugliano, a veder là quel Convento de' Francescani Osservanti, incominciato a

fabbricarsi verso il 1560 ed eretto a clausura nel 2 gennaio 1589, come da bolla di Sisto V nel IV anno del suo Pontificato (1): nella quale benchè si dia il titolo al Convento di S. Maria della Sanità, pur tutta volta della Misericordia si chiama. Tu ivi rinviesti in una spianata detta S. Marco un comodo Convento con una bella

(1) La bolla è del tenore seguente :

Dilecto filio Ministro Provinciali Provinciae Principatus Ordinis Minorum de Observantia nuncupatorum. Intus vero. Xystus PP. V. Dilecte fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. Personarum quarumlibet, earum praesertim quae relictis hujus saeculi illecebris sub suavi Religionis jugo se Deo devinxerunt, comoditati quantum cum Domino possumus libenter consulimus, ut et fructuarius Deo servire, et sanctam Religionem longe lateque valeat propagari. Cum itaque sicut accepimus dilecti filii Universitas et Homines omnes Terrae Pugliani Salernitanae Diocesis pro simplici eorum consolatione, et ob singularem, qui erga Religionem Seraphici Patris Francisci gerunt devotionis, affectum intendant unam Domum pro Conventu cum Ecclesia sub invocatione Sanctae Mariae Sunitatis in loco campestri S. Marci inter Casalem Puliani et S. Theclae Terrae de Montecorvino suis sumptibus et expensis aedificari, nos volentes tam dictorum fratrum comoditati et propagationi prospicere, quam piis eorumdem Universitatis et hominum votis paternae annuere eorum sumptibus inclinati tibi domum et Ecclesiam praedictam postquam illae aedificatae fuerint ut praefertur cum omnibus adnexis juribus et pertinentiis suis ab eisdem Universitate et hominibus novi dicti Ordinis, et pro eo acceptandi, ac in eas tot fratres presbyteros et conversos ex eodem Ordine quot sufficere judicaveris introducendi; qui sic introducti Ecclesiae propriae in divinis deserviant, ac sub uno Guardiano seu Priore regularum disciplinam observantes in ipsa domo Conventu Ordinis supradicti, constituent auctoritate Apostolica tenore praesentium licentiam ac facultatem impartimur, ac Guardiano, seu Priori, ac Conventui praesentis postquam ut praefertur constituti fuerint et introducti, ut omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, exemptionibus, gratiis, indultis et indulgentiis, quibus caeterae domus Conventus praedicti Ordinis tam de jure, quam consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, et uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum aequè uti, frui, po-

chiesa, in cui spiccano le varie cappelle dei diversi proprietari ; di là a pochi passi un Collegio Canoniale di sette partecipanti eretto con regio assenso nel 1789 (1), a cui è capo un Arciprete parroco locale , e nella cui chiesa ove sonovì ancora le varie cappelle gentilizie, si venera una bella statua di S. Tecla , accosto alla quale altra confraternita del SS. Rosario ; quindi altra chiesetta edificata in occasione di essersi rinvenuta una Effigie della Vergine SS. dipinta a fresco su di un pezzo d'intonaco nel profundarsi un pozzo, la quale chiesetta

tiri et gaudere in omnibus et per omnia libere et licite valeant auctoritate et tenore praesentium in speciali gratia indulgemus non obstante fel. record. Bonifacii Papae VIII. praedecessoris Nostri, qua cavet expresse, et qui Mendicantium ordinum professores loca de novo recipere praesumant, ad inhabitandum nisi de licentia Sedis Apostolicae de prohibitione hujusmodi expressa mentione faciente, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac in particularibus et singularibus conciliis editis, generalibus ac specialibus, ac dicti ordinis Statutis et consuetudinibus etiam sint confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque indultis et Scripturis Apostolicis ipsi Ordini ejusque Superioribus et personis in genere vel in specie, ac aliud in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis quibus omnibus eorum tenores praesentibus pro expressis habentes illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter expresse derogamus caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die XI. Januarii 1589. — Pontificatus Nostri anno quarto — Locus sigilli — Aug. Pa. Pius Ruloffius.

(1) Statuti con li quali si deve regolare la nuova Ricettizia chiesa parrocchiale di S. Tecla nello stato di Monte Corvino in diocesi di Salerno.

1.º La detta Ricettizia chiesa vien composta di un Rettore, ossia Arciprete curato, che n'è il capo, il quale debba regolare la cura delle anime, e di sette altri individui, li quali tutti sieno tenuti di condjuvare il Rettore nella cura suddetta.

2.º Tutti li suddetti individui debbano essere naturali del ristretto della suddetta chiesa per poter essere ammessi alla partecipazione, e senza tal qualità debbano affatto es-

venne denominata Madonna dell' Arco, e la cui festività che ricade nel giorno dell'Assunta, viene celebrata con Fiera ottenuta mercè privilegio dal re Cattolico.

In qualunque punto ti fermi di questi svariati villaggi, domini sempre la sottostante vasta pianura del tenimento stesso, di Eboli, di Pesto, dell' antica Pidenza, di Salerno, i fiumi, il mare; ed in ogni parte l'anima si bea a quella vista magnifica, e l'aspetto della natura in tutta la sua bellezza t'inebria di un contento dolcissimo, e trasfonde in te quell'incanto che ti diletta e ti rapisce.

sere esclusi, e dovrà nella vacanza entrare il più antico che sarà ascenso al sacerdoz o.

3.<sup>o</sup> Che l'arciprete debba precapire *ante partem* dalla rendita della massa comune annui ducati ottanta, compresi il dritto di stola bianca e nera, e del di più parteciperà egualmente come tutti gli altri. Benvero però le messe festive *pro populo* debbono andare a peso e carico del solo Arciprete.

4.<sup>o</sup> Che tutte le messe ed altri pesi annessi alli beni della detta ricettizia Chiesa si debbono distribuire egualmente tra l'arciprete e tutti l'individui partecipanti.

5.<sup>o</sup> Che tutti li sacerdoti in abito corale debbano cantare in coro la salmodia ne' giorni di domenica e ne' giorni festivi di doppio precetto, nelle vigilie de' medesimi, nella settimana Santa ed in altri giorni di rito.

6.<sup>o</sup> Che mancando ne' giorni festivi la messa vicino mezzo giorno in altra chiesa del ristretto, sieno tenuti *per turnum* li sacerdoti partecipanti di celebrarla nella Chiesa ricettizia per comodo del popolo.

7.<sup>o</sup> Che *per turnum* ancora li sacerdoti partecipanti debbano celebrare la messa avanti l'alba ne' giorni festivi, ne' quali è permessa la fatica.

8.<sup>o</sup> Che mancando volontariamente qualcheduno degl'individui partecipanti in qualche funzione di chiesa alla quale è obbligato, debba soggiacere alla puntatura, la quale debba essere grana due per matutino e laudes, due altre grana per le altre ore canoniche, e due altre grana per la messa cantata, e nelle feste maggiori e solenni la puntatura sia doppia.

9.<sup>o</sup> Che l'amministrazione delle comuni rendite della ricettizia Chiesa debba esercitarsi da uno degl'individui da

## CAPITOLO V.

### MEMORIE SULL' ANTICO STATO POLITICO DI MONTE-CORVINO.

Molti curiosi non rinvenendo in Monte-Corvino vestigia di antiche porte o muraglie, perciocchè fabbricato in gruppi e diviso in paghi e villaggi dietro la distruzione di Picensa, e leggendo in talune antiche scritture *Stato* di Monte-Corvino, *Terra* di Monte-Corvino, non vogliono nè sanno persuadersi come possa

eleggersi capitolarmente, e con maggioranza di voti, e la carica di tal procuratore debba durare un solo anno, terminato il quale debba dare i conti in mano di due razionali eligendi dallo stesso capitolo con voti segreti. E per provvisione di detto procuratore se li debba dare ducati dieci.

10.<sup>o</sup> Che passando ad altra vita uno degl'individui della sua famiglia, gli altri sieno tenuti far tutti li funerali gratis, incluso il *jus sepulturae*.

Avendo quindi attentamente osservati gli statuti suddetti, ed intesa la università, la quale ha prestato il suo consenso, non ho trovato cosa in essi che leder possa i dritti della sovranità nè del pubblico. E poichè per la mancanza del Cappellano Maggiore si è degnata V. M. con regal carta per segreteria di stato dell'Ecclesiastico de' 18 maggio 1787 comandarmi che esaminando io i statuti suddetti formassi la relazione che convenga farsi. Perciò sono di voto che V. M. può degnarsi concedere sugli anzidetti statuti il regio assenso, rispetto a tutto ciò che concerne solamente il buon governo, l'esercizio delle ecclesiastiche funzioni ed amministrazione de' beni della mentovata Collegiata ricettizia chiesa, e con le seguenti clausole, e non altrimenti:

1.<sup>o</sup> Che la collegiata come corpo s'intenda sussistere dal dì dell'impartizione del regio assenso, requisito essenzialissimo per la formazione di qualunque collegiata.

2.<sup>o</sup> Che col presente regio assenso si permette l'unione degl'individui in forma di collegiale *quoad honores tantum*, e di far uso delle insegne e di tutto ciò che al collegio si appartiene.

3.<sup>o</sup> Che siccome coll'impartizione del regio assenso co-

addimandarsi città: ma io però così la chiamerò sempre, perchè così la veggio chiamata dal re Alfonso II d' Aragona nel 1494 nell' accordare il privilegio della separazione dal ceto popolare a ventitrè famiglie di essa; la quale separazione ottennero mediante esame che fu commesso a Ludovico Rodoerio colà ritiratosi nel 1472. Ivi leggesi: *Quum Regiae Majestati deceat pacem et tranquillitatem inter subjectos conservare, Regnumque etiam nobilium virorum ac devotionem*

mincia ad esistere la collegiata quanto agli onori soltanto, così quelle che si chiamano dignità si reputino mere temporalità e porzioni laicali, e come tali non soggette all' istituzione dell' ordinario, soggette benvero a tutti li pesi dello stato a tenore degli ultimi reali ordini.

4.º Che la provista dell' arcipretura curata in caso di vacanza debba mai sempre dipendere dall' ordinario, da cui dovrà essere istituito.

5.º Che tutti li partecipanti della suddetta ricettizia Chiesa collegiale, alla quale furono ascritti, debbano coadiuvare all' arciprete, o nell' istruire il popolo, o in altre ecclesiastiche funzioni, non già come coadiutori in titulum, ma come obbligati al servizio ministeriale per l'ordine sagro di cui sono forniti.

6.º Che restino sempre salvi ed illesi i dritti arcipretali a favore dell' arciprete.

7.º Che nelle vacanze delle porzioni laicali debba subentrare ad occuparle, precedente conclusione del collegio, colui che abbia maggiore servizio nella chiesa medesima.

8.º Finalmente che non si possa aggiungere o togliere cosa alcuna ai suddetti statuti senza il reale permesso, con restare abolite e proscritte tutte l' espressioni contenute in detti statuti, le quali sono contrarie alle summentovate clausole ed alle supreme regalie della corona. E questo è quanto occorre riferire a V. M. Da casa in Napoli 3 aprile 1789. Di Vostra Maestà umilissimo vassallo Domenico Potenza— Giovanbatista Adone.

*Super qua quidem praeinserta relatione fuit per nostram regalem cameram interpositum infrascriptum decretum tenoris sequentis videlicet — Die decimaquinta mensis aprilis millesimo septingentesimo octuagesimo nono 1789. Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit, atque mandat, quod expediatur privilegium in forma regii assensus, ser-*

*augere, propterea cum pro parte magnificae et fidelis universitatis et hominum civitatis Montiscorbini de provincia Principatus citra fuerit nobis reverenter expositum et humiliter supplicatum etc. etc. Nos autem visa supradicta supplicatione, hujusmodi informatione de mandato nostro commissa atque diligenter capta per egregium militem Ludovicum de Rodoeriis degentem in dicta civitate Montiscorbini, ex qua authenticis litteris et scripturis, testibusque fide*

vata forma retrospectae relationis. Hoc suum Citus Praeses. Salomonius. Patritius. Targiani Vidit Fiscus regalis coronae. Pascale. Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum supplicantium, quatenus praeserta statuta praedictae collegialis curatae ecclesiae approbare et convalidare cum omnibus et quibuscumque in dictis antiquis statutis contentis et expressis benignius dignaremur: quae quidem ecclesia quoad honores tantum collegiata haberi et reputari debeat. Nos vero dictis petitionibus tam justis et piis libenter annuentes in his et aliis quamplurimis longe majoribus, quae exauditionis gratiam rationabiliter promerentur, tenore praesentium ex certa nostra scientia deliberate et consulto ac ex gratia speciali praeserta statuta juxta eorum tenores acceptamus, approbamus et convalidamus, nostroque munimine et praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis et praenarratis, ac ex gratia speciali ut supra assentimus et consentimus, nostrumque super eis assensum regalem et consensum interponimus et praestamus usque ad nostrum regium successorumque nostrorum beneplacitum, nulla data temporis praescriptione, cum supradictis clausulis conditionibus et limitationibus contentis in dicta praeserta relatione curiae supradicti reverendi regii cappellani majoris, ac in omnibus servata forma ejusdem. Volentes et decernentes expresse eadem scientia certa nostra, quod praesens nostra approbatio et convalidatio atque concessio super praesentibus statutis sit et esse debeat reverendis sacerdotibus participantibus supradictae collegialis ecclesiae curatae (quae collegiata quoad honores tantum reputari debeat) praesentibus et futuris usque ad nostrum successorumque nostrorum beneplacitum, semper stabilis, regalis, valida, fructuosa et firma, nullumque in judiciis aut extra sentiat quovismodo diminutionis incommodum, aut noxae alterius detrimentum pertimescat,

*dignis certiores facti sumus etc. etc. ab immemorabili more nobilium vixerunt, et tamquam viri generosi ex reliquiis Picentini populi descendentes non semel egregia armorum facta gesserunt . . . praefati circumspetti viri, illorumque legitimi descendentes verae et indubitatae nobilitatis potiantur emolumentis atque praerogativis, et tanquam a popularium cetu abducti et separati ejusdem praefatae universitatis negotia segregatim valeant pertractari, conciliaque nobilium intrare ec. ec. (1). E datosi a questo privilegio esecuzione, si spiegò che si era presentato *pro parte magnificae universitatis et hominum civitatis Montiscorbini*. Leggo similmente nelle antiche Prammatiche sotto il titolo *de Officiis ad Majestatis collationem spectantibus* quella scritta da Bru-*

sed in suo semper robore et firmitate persistat. In quorum fidem hoc praesens privilegium fieri fecimus magno nostro negotiorum sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli ex regio Palatio supradicta die decimaquinta mensis aprilis millesimo septingentesimo octuagesimo nono 1789. Ferdinandus—Citus Praeses. Patritius. Salomonius. Targiani. Vidit Fiscus regiae coronae. Dominus meus rex mandavit mihi Petro Rivellini a secretis. Pro magnifico Mastellone, Agnellus Pascale. Solvat pro jure sigilli tarenos duodecim. Pro magnifico Pisano taxatore, Radente. In prim 225 fol. 27 Radente. Die 7 novembris 1789 solvit ducatos septem cum dimidio. Josephus Valle regius perceptor.

(1) Registrum Reg. Ferd. 1491 ad 1495 nell'Arch. della Reg. Cam. tit. 3 scar. 1 num. 58. Vedi il process. de' Rodoeri per la reintegra nel sedile Montagna. Il documento lo riporterò per intero nella 2.<sup>a</sup> parte.

Credo intanto far cosa grata al mio lettore se in piè di pagina fo qua osservare essere stata sempre tenuta in tanto pregio la nobiltà generosa delle famiglie di questa che dicesi terra di Monte-Corvino, che non hanno sdegnato famiglie nobili Napolitane e di Salerno far con esse parentadi. Una Giovanna d'Enza per esempio nel 1593 era moglie di un Ercole Capuce nobile del sedile Capuano; Lucrezia Strambone de' Duchi di Salza passò a marito nella casa di Alessio; la Sparano alla Sanfelice; Lucrezia Muscettola de' Duchi di Spezzano fu moglie di Scipione d'Enza degli antichi Baroni di Olevano;

xelles nell' aprile del 1558, in cui si menziona *el officio de Capitan de la Ciudad de Monte-Corvino*. Leggo in una soprascritta dalla segreteria del regno de' tempi passati diretta al Governatore di Monte-Corvino : *al muy amado de sua Maestad el Governadore de la Ciudad de Monte-Corvino*, e mi persuado, come ognun meco persuader si debbe, che Monte-Corvino da vetusti secoli abbia il titolo di Città, non ostante che qualche volta si fosse pur nomata Terra, e terra *onorata*, come la diceva il *Mazzella* nella sua Descrizione del Regno di Napoli (1). Ma terra onorata vale terra nobile, distinta, di magnati; poichè i giureconsulti già sanno che l' epiteto *honoratus* suona presso i legisti lo stesso che la dignità della nobiltà e dei Senatori, e conveniva a qualunque Dignità tanto civile, quanto militare (2).

Monte-Corvino adunque città da vetusti secoli godeva il regio Demanio che a perpetuo gli fu stabilito

Cornelia d' Aprano del sedile Capuano fu moglie ad Ottavio d' Enza fratello di Scipione, di cui parla anche il Presidente de Franchis Decis. 260; Livia Lanaro, della famiglia del Reggente Conte del Sacco, fu moglie ad Errico Carrara; Caterina Rodoerio del sedile Montagna fu moglie ad Andrea Majorini; una Brigida de Pichis impalmò Gio. Leonardo Rodoerio; una Vittoria Piccolo impalmò Donato della stessa famiglia Rodoerio; Prospera Solimena di Salerno fu moglie di Pontano de Augustinis; Lucrezia Sparano si maritò ad Ottavio Cavaselice, ed in seconde nozze passò alla casa Ruggiero; Porzia Majorini impalmò Antonio Pinto; Tarquinia Capograsso si maritò a Matteo Giudicematteo, ed il figlio di lui Ferrante ebbe per moglie Modestia Grillo ec. ec. Possono osservarsi all' uopo nel *Grande Archivio* i molteplici processi pel patrimonio di Monte-Corvino dedotto in Regia camera, donde emergono tali notizie da capitoli matrimoniali presentati, fedi di preamboli, testamenti ec.; e chi ne fosse vago, potrebbe percontare il così detto *processo magno*, i volumi de' ripartimenti, lo stato del Reggente Tappia, la Relazione di Farina, gli antichi catasti.

(1) Princ. citer. pag. 76.

(2) L. 14 ff. de muner. et honor. L. 1. cod. de decur. L. 1 cod. de honorat. vehiculis.

con privilegio più remunerativo che grazioso dal re Ferrante I d' Aragona nel 1460 e da Alfonso II nel 22 settembre 1494, confermato dal re Ferdinando il Cattolico, come da diploma spedito da Valladolid nel 1509 con otto grazie speciali: quali privilegi e grazie vennero pure riconosciute dalla gloriosa memoria dell' Imperator Carlo V nel 1536 (1). Ed è pur gradevole il leggere una lettera del detto augusto Imperatore spedita da Bettun nel 1554 diretta alla detta università, con la quale nel mentre le annunzia la sua abdicazione a favore di Filippo II suo primogenito, l'assolve dal giuramento di fedeltà a lui dato coll'obbligo di prestarlo al novello sovrano.

Quindi è che a riserba di alcuni brevi periodi di tempo, ne'quali a simiglianza delle più cospicue città del regno per le urgenze dello stato sotto i vicerè Monte-Corvino fu venduto alla famiglia Grimaldi, poi alla Pignatelli, sempre i cittadini si mostrarono gelosi dei loro privilegi: essi non riconobbero mai vassallaggio, ed i baroni non erano che semplici tenutari: essendo d'altra parte ben risaputo per canone di giureprudenza feudale, che con le infeudazioni alcun detrimento non recavasi alle ragioni delle università in quanto ai loro privilegi, e che il principe Sovrano non ritogliesse con ciò le grazie altra volta concesse: *Imperiali benevolentiae proprium esse judicamus, ut singulorum status servetur illaesus*, diceva l'Isernia (2). Da ciò quel celebre capo XXXI de'privilegi e costituzioni del re Giovanni d' Aragona: *Placet Regiae Majestati quod per infeudationes non intelligatur esse praejudicatum, neque praejudicetur juribus competentibus universitatibus* (3).

(1) Fol. 7, 170 a 174 acta pro Hieronymo Carrara ad reg. deman. attuario Manfredi. Fol. 203 e 222 proc. tra l'arcivesc. di Salerno e la Univers. di Mont. nel Grande Archivio. Commes. Feud. n. 2342. I documenti vengono trascritti nella seconda parte.

(2) De feudis lib. II tit. 52.

(3) Testa tom. I pag. 448.

I Montecorvinesi nulla manco ricomprarono mai sempre in tali occasioni la loro primazia mediante lo sborso d'ingenti somme. Basta leggere la cedola del re Filippo II del 1591 (1) che reintegrò Monte-Corvino nel regio demanio per la vendita che nel 1572 di unita a Salerno ed Olevano ne avea fatto il vicerè, per rimanere convinto di tali verità. Il giureconsulto Gaspare Morese che discendeva da quel Giambattista memorato nel diploma di Alfonso, e che nutriva nel petto caldo amore pel suo paese e decoro insieme del suo casato, per sottrarre se, i suoi congiunti e concittadini dal servaggio baronale, intraprendeva nel 1578 un viaggio per le Spagne unitamente al Dottor Fisico Leonardantonio Recco per ottenere dal re Filippo la detta reintegrazione nel regio demanio mediante lo sborso di duc. 18 mila, per quanto Niccolò Grimaldo l'avea comprato. I signori Morese di Salerno, discendenti di lui, conservano un suo autografo che ho letto, in cui egli descrive l'itinerario del suo viaggiare sino a Madrid; avendo pur lasciato prima di partire il suo testamento con vari ricordi alla moglie (2) ed ai figliuoli, temendo che per sì lungo ed a que' tempi sì difficile viaggio, gli fosse qualche sinistro accidente avvenuto.

Non ostante la ottenuta reintegrazione, Monte-Corvino nel 1638 altra volta fu venduto al principe di Noia Giulio Pignatelli per duc. 46 a fuoco al numero di 1052, di cui in conto pagava duc. 20 mila, con derogare al privilegio del demanio *per la urgente causa di pubblica utilità* ( si disse ) *per la difesa di questo regno, perlochè è necessario buscar da-*

(1) Fol. 24 acta regii Fiscii, actuar. Manfredi. Fol. 613 proces. Mensa Arcivesc. di Salerno ed univers. di Monte-Corv. 4 uff. Grande Archivio Commes. feudale.

(2) *Lucrezia Meo* della famiglia che discendente da Floravante o Floramante Meo abitante nel villaggio Ferrari, dove ancor oggi puoi vedere le sue armi gentilizie, e la cappella nella parrocchia di S. Eustachio sotto il titolo di S. Antonio di Padova, si ritirò in Colliano dove ora rattrovasi.

nari per mantenere eserciti, non essendovi modo più pronto e giusto che procedere alla vendita di Amalfi, Monte-Corvino ec. (1), con che però dovevasi fra sei mesi ottenere dalla Maestà Cattolica la ratifica. E la Università non trovando giustizia ne' tribunali pel rimedio della restituzione *in integrum*, ebbe ricorso alla Maestà del re Filippo IV, e vennero destinati per deputati Giovan Francesco Majorini, Capitano Antonio d'Enza, Innocenzio d'Alessio, Giovanni Martino de Rodoerio, Diego d'Enza, Matteo Serfilippo, Francesco de Simone, Vitantonio di Sparano, Francesco Antonio Pico e Bernardino Budetta; ed ottennero che il Principe di Noja non avesse giammai avuto il regio assenso, ma che il re Filippo nel 1639 e 1640 ordinasse che il consiglio collaterale e la regia camera avessero dovuto prima informare e poi risolvere quel che conveniva di giustizia (2).

Si leggano infatti ad onor del vero i richiami della università per la reintegrazione al demanio per lo privilegio a titolo oneroso, quindi l'offerta transazione, e successivamente la dimanda di prelazione avanzata *favore regii demanii* da Girolamo Carrara (3), cui poi si

(1) Fol. 88 acta regii Fiscii, attuario Manfredi.

(2) Fol. 161 ad 164 acta regii Fiscii, attuario Manfredi.

(3) A far conoscere qual cuore racchiudeva nel petto un tant' uomo a favore della sua patria, di cui più tardi (1745) seguiva l'esempio il suo figliuolo Giacomantonio, e più in là il nipote Domenico (1783), aggregati già tra i nobili del sedile del Campo di Salerno, mi piace in piè di pagina recare le poche righe che nel 9 settembre 1720 egli dirigeva ai reggimentari della città di Monte-Corvino:

*Signori miei e padroni osservandissimi.*

*Giacchè il Sommo Iddio per sua bontà ha permesso che possiamo liberare la nostra città dalla giurisdizione baronale per restituirsi nel suo antico splendore col ritornare nell'immediato dominio reale della maestà del nostro invittissimo e glorioso monarca mercè la vendita fatta dal signor D. Giacomo Pignatelli al sig. D. Niccolò Revertera Duca della Salandra, ho stimato conveniente domandare la prelazione, acciò la università ritorni nel suo antico e vero demanio che prima con*

affiancarono le principali famiglie di quella città, quando ancora in pendenza del giudizio si unirono sino a 602 zelanti cittadini che dimandavano la medesima prelazione mediante lo sborso di ducati 42,229 per quanto Niccolò Revertera l'aveva acquistato dal principe di Noja nel 1719, e poi il principe di Marsiconnovo dal Revertera nel 1738 per ducati 48,750, *et gradatim conditionaliter et successive* di sborsare anche i ducati 60,000 giusta la vendita fatta da costui a Matteo Genovese nel 1744, e che in effetti dietro la decisione favorevole del 1789 vennero sborsati al nipote di lui Mariano Genovese, che, nato barone di Monte-Corvino, con la perdita del feudo perdè anche il titolo, e gli rimase solo quello di marchese ereditato dalla sua madre Ippolito (1); e non sia meraviglia se dal 1638 si giungesse al 1789 per venirne a capo, atteso le tante

*tanti privilegi gli stava accordato e concesso, e che mai dai gloriosissimi re antecessori sono stati derogati. Spero che loro signori non solo debbono approvare questa mia operazione, ma altresì concorrere con me in tutto quello bisognerà, acciò con effetti sortisca il desiderato fine; prevenendo a loro signori che da me tuttociò si farà con mio danaro, restando in beneficio della università la giurisdizione e la facoltà della nomina del Governatore, pregandoli di dar la notizia a tutti, acciò vedano le mie giuste operazioni e possano coadiuvare col loro zelo ed amore verso la patria. Di loro signori, Salerno 9 settembre 1720, divotissimo servitore obbligatissimo Girolamo Maria Carrara.*

*Signori del Governo della città di Monte-Corvino.*

(1) Fol. 1, 41, 226, 361, 371, 383 proces. pro Hieronymo Carrara; fol. 30 ad 41, 159, 499 acta sequen.

Non ostante una dimanda tanto giusta, quanto quella di liberarsi dal servaggio baronale che la più sana parte di que' cittadini reclamava ne' tribunali, ed a piedi anche del trono deponeva, vi era ancora chi vi si opponeva con affettate ragioni, quasichè la giurisdizione baronale fosse alla regia preferibile, ed il servaggio un bene desiderabile, mentre *omnes voluerunt* (diceva assai bene *Giambatista Confalone* scrivendo per Amalfi nel 1638) *quod esse sub dominio regis summa libertas est, et e contra sub dominio baronis durissima servitus*. Eppure chi il crederebbe! il vescovo di Acerno, Ludovico Galbiati, nel 10 maggio 1638, facendosi

fatalità cui Monte-Corvino andò soggetto, sia in tempo che lo possedeva la casa di Giulio Pignatelli principe di Noja che deduceva il suo patrimonio nel 1669; sia in tempo del duca della Salandra D. Niccolò Revertera, che frastornava in tutt' i modi l' andamento della causa, finchè fu d' uopo portarsi anche sopra luogo il presidente Aguirre per iscagionarlo dalle imputazioni di violenza che si diceva commettere, fino ad averne avuto un mandato di ducati 10 mila; sia quando l'acquistava il principe di Marsiconuovo Girolamo Pignatelli, e poi Matteo Genovese. Di tal che nel 1774 ormai stanca la università rappresentava alla clemenza di Ferdinando IV il privilegio del demanio, e la supplicava perchè economicamente e con danaro de' suoi

illudere non so da qual principio ch'egli chiamava *santo zelo*, in occasione della vendita a Giulio Pignatelli, si mosse a scrivere al vicerè duca di Medina delas Torres una sua lettera, nella quale così si esprimeva: *Vengo con questa a certificare V. E. che per rimediare alle oppressioni e miserie di questi poveri, et a tanti frequenti homicidij et delitti si commettono in questa terra (Monte-Corvino solita sua residenza), et a tanti dominij et imperij, è espediente e necessarissimo che la vendita fatta di detta terra habbia il suo effetto, mentre qua non si conosce giustizia, et il padrone può rimediare a tanti mali, non lasciando anco dire a V. E. in mia coscienza che si detta vendita non havesse effetto, ne succederiano infiniti mali et inconvenienti irreparabili di alcuni che contradicono stante il loro dominio et imperio, quale maggiormente cresceria contro detti poveri cittadini: il tutto per servizio di Dio ho voluto avvisare e certificare V. E. acciò come padre tanto santo dia rimedio a tanti mali. E con questo a V. E. humilmente resto facendo riverenza, et li prego da Nostro Signore ogni grandezza e salute in sua santa grazia. Monte-Corvino 10 maggio 1658, di V. E. umilissimo criuto, Ludovico Galbiati vescovo di Acerno.* Egli però non sapeva lo zelante vescovo che il dominio de' baroni arrecava assai peggiori mali di quelli da lui così forse soverchiamamente esagerati; che anzi *tales domicelli* (diceva il Novizano cons. 12 n.º 100) *aliquando exigunt, extorquent, usque ad sanguinem et pellem subditorum excoriant, et docet experientia quod quandoque cogent subditum tradere unicam ejus filiam alicui pauperi vilissimo et foetidissimo viro in uxorem, et modo una via, modo alia,*

fondi allodiali l'avesse restituita nel demanio medesimo. E meriterebbero pure essere trascritte a caratteri di oro quelle robuste dignitose ed energiche espressioni che quell' inclito monarca per mezzo del suo ministro non mai abbastanza lodato Bernardo Tanucci, scriveva nel suo dispaccio alla regia camera nel 10 giugno di quell'anno: *Ha sua Maestà risoluto che codesto tribunale dica nel termine di due mesi la sussistenza del privilegio (di Monte-Corvino) e come con esso siasi passato alla violazione permutando con danaro la libertà e la quiete del genere umano. Ed io lo significo a V. S. Illustrissima nel real nome, perchè ne disponga l'adempimento. Puluzzo 10 giugno 1774. Bernardo Tanucci (1).*

Leggansi le memorie stampate dai valenti difensori per lo regio demanio, fra le quali quelle di Giovanni Serfilippo m.o avolo, e dopo la sua morte quelle di un Giovanni de Francis, di un Gio. Niccola Venturelli, dove trovansi parafrasati i privilegi e le grazie concesse dai serenissimi re aragonesi a questa città; ed è degna pure di esser letta un' allocuzione data alle

*tales domini subditos aliquo strictiori vinculo ad plura obligant.* E già un esempio, fra i tanti che potrebbero addursi degni di memoria, fu registrato dal *Summonte* lib. VI pag. 539 in persona di un gentiluomo della famiglia Caraccioli, che meritò di essere decapitato per ordine di Isabella d' Aragona che reggeva questo regno ai tempi del re Federico suo zio, per aver egli abusato di una onesta donzella vergine figlia di un suo vassallo, dopo di averla dovuto sposare prima e dotare lautamente; e le cui teste di marmo a perpetuo ricordo vennero situate sul campanile dell'orologio di S. Eligio di Napoli. Vorrei qua riferire quanti furono i delitti che si commisero in Monte-Corvino precisamente quando si stava sotto la giurisdizione baronale, che ho io rilevato da un volume di perquisizioni dell'udienza di Salerno: epperò si diceva *che il solo padrone poteva rimediare a tanti mali!* Questi ed altri tali erano i frutti delle prepotenze baronali, che pur si volevano e si desideravano da taluni senza sapersi che cosa si richiedesse. *Nesciebant quid petebant.*

(1) Fol. 243 proc. pro D. Hieronymo Carrara.

stampe da Matteo Sparano nell' occasione delle feste sostenute nell' ottobre 1789 per ben tre giorni, quando ottennesi la vittoria del recuperato regio demanio. Non a caso adunque *Giuseppe Maria Alfani* nel 1795 nella sua descrizione del regno di Napoli chiamava Monte-Corvino *città regia dello stato demaniale*, perciocchè tale era stata fin dal suo nascere, e tale ancora ricomparsa vittoriosa dietro i solenni giudicati.

Per questo regio demanio fu che il reggente *Valenzuola* nel novembre dell'anno 1614, facendo le parti del fisco, sosteneva le ragioni di Monte-Corvino nella celebre causa de' confini contro la università di Gifoni e contro il principe di Conca utile padrone in quel tempo di detta università. Egli scriveva il Consiglio 100, l'ultimo del 1.º volume della sua opera data alle stampe, ed in esso enunciava i privilegi conceduti dai re aragonesi; e la causa doveva decidersi con l'accesso sopra luogo dell'intero Sacro Regio Consiglio, come venne decisa nell'anno 1616 con la designazione dei confini e con l'apposizione de' termini.

### *Pretesa giurisdizione della Mensa Arcivescovile di Salerno.*

Verso la metà del decimosesto secolo, e posteriormente ancora, la mensa arcivescovile di Salerno si faceva a reclamare la reintegrazione nel possesso di sua vantata giurisdizione feudale, ella diceva, in Monte-Corvino, allegando un certo privilegio di Guglielmo II a favore dell' Arcivescovo *Romoaldo Guarna* con la data di Sicilia di agosto 1167, e le conferme di Giovanna II del 26 settembre 1417, di Ferdinando I d' Aragona del 19 maggio 1459, e di Giovanni d' Angiò figlio di Renato del 6 agosto 1460. In una delle sue istanze esprimevasi così: *Ecclesiam ipsam metropolitanam, seu illius Archiepiscopum a possessione dictorum castrorum Montiscorbini et Olibani fuisse destitu-*

tos a tempore Pleutres, qui fuit in anno 1528; instat igitur dari terminum in causa (1).

In un'altra istanza, meglio sottilizzando la bisogna, l'avvocato della mensa diceva: *Procurator praedicti domini reverendi Archiepiscopi melius informatus de negotio dicit, quod Archiepiscopi et Ecclesia metropolitana civitatis Salerni fuerunt destituti possessione dictarum terrarum et castrorum (Montis-corbini et Olibani) in anno 1503, licet reverendissimus Fregosius Archiepiscopus infidus Caes. et Cath. Maj. adhaerens partibus Gallorum tempore invasionis per dominum Pleutrem recuperavit possessionem praedictam, et illum tenuit spatio aliquorum dierum, durante praedicta invasione, et sic dicit et declarat hoc esse verum, ne contingat virtute alterius declarationis aliquando insuper dubitari (2).*

Il regio Fisco e la Università si richiamarono dal decreto della regia Camera del 18 agosto 1550 che avea dato termine di dieci giorni *ad probandum extrema regiae pragmaticae editae civitate Thori* (3), adducendo de' documenti che dimostravano essere stato sempre di regio demanio Monte-Corvino, presentando autentici privilegi patentali, dai quali appariva che nel 1488, 1489, 1492 e 1494 il Fisco avea posseduto Monte-Corvino e provvedutolo di Governatori ed

(1) Fol. 506 processo tra la mensa di Salerno e la Università di Montecorvino 2. uff. grande Arch. Comm. feud. n. 2342 vol. 2.

(2) Fol. 507 a t. et 508 detto proc.

(3) Era questa una prammatica del Re Cattolico del 18 febbraio 1505 *de possessoribus non turbandis*, con la quale si ordinò che coloro che credevano essere stati spogliati dei feudi, delle baronie, delle giurisdizioni ec. e volevano muover lite contro gli attuali possessori, avessero dovuto prima ricorrere al vicerè, il quale informatosi per mezzo de' suoi ministri dell' occorrente nella bisogna, ne facesse inteso il re, e la Maestà sua poi disporrebbe il meglio che gli sembrasse di giustizia.

Assessori regi (1). In effetti tra li capitoli e grazie concesute da Alfonso II nel 22 settembre 1494 a Monte-Corvino vi è quella della giurisdizione civile criminale e mista da esercitarsi dal regio Governatore, come dal documento che riporterò nella seconda parte di questo lavoro; che perciò era assai lontano dal vero averlo una volta posseduto la mensa come feudo ed esserne stata spogliata nel 1503.

Altronde da tutto ciò, quando nel 1572 Filippo II vendeva Monte-Corvino di unita a Salerno ed Olevano al principe D. Nicola Grimaldi, come dianzi già dissi, egli li vendeva come cosa propria, *tanquam res nostras proprias* (così esprimevasi) *ad nos et nostram curiam regiam Neapolis omnimodo spectantes et pertinentes . . . cum omnibus juribus et pertinentiis suis* (2). E quando Monte-Corvino otteneva la reintegrazione al demanio col privilegio del 1590, spedito dal Vicerè con procura speciale dello stesso Filippo II che ratificò da Madrid nell'anno 1591, fu detto ancora: *Voluit et mandavit ex certa sua dicto nomine scientia et dominica potestate, legibus absoluta: exclusis omnibus et singulis super dicta terra et ejus territorii aliquod jus forsan habere pretendentibus; imo ipsorum eorum cujuslibet juribus quibuscumque derogavit expresse, nam ex causa praedicta jus cuicumque forte competens Sua Ex. censet ademptum* (3).

Il vantato privilegio di Guglielmo II del 1167 presentato in copia dalla mensa Arcivescovile, con l'estratta del notaio *ab originali privilegio*, senza spiegare dove e da chi si conservasse (4), dice così:

(1) Fol. 613 e 615 det. proces. vol. 1.

(2) Fol. 600 a 612 detto vol. 1.

(3) Fol. 568 a t. detto vol. 1. Vedi il docum. nella 2. parte di questo lavoro.

(4) Il diligente Canonico Teologo Paesano nello scrivere le *Memorie da servire alla storia della Chiesa salernitana* nella par. 2 pag. 174 ci fa consapevoli che l'originale di questo privilegio, di cui egli ne dà copia intera, esiste

*Salernitanæ Ecclesiæ, quæ corporis Apostoli et Evangelistæ præsentia decoratur, et honoris multiplici præerogativa perfulget, necessitate misericorditer providentes, eam nostræ donationis titulo decernimus adornare. Inde est quod ad petitionem tuam, Romualde, venerabilis secunde Salern. Archiepiscopo, quum prædecessorum nostrorum et nostrum fidelem esse cognovimus et futurum nobis in posterum fideliozem speramus, ob beati Matthæi Apostoli et Evangelistæ reverentiam, et ob genitoris nostri piæ recordationis Domini gloriosissimi regis Wilielmi salutem perpetuam, tuique servitii et dilectionis intuitu, Montemcorvinum, qui est prope Salernum, qui olim castrum fuit, et nunc dirutum est, cum hominibus et omnibus justis tenementis et pertinentiis suis Salernitanæ Ecclesiæ et tibi tisque in ea successoribus donamus et concedimus in perpetuum possidendum, omni nostra vel hæredum nostrorum super hoc calumnia et contrarietate remota (1).*

Or dandosi pure a questo privilegio la più estesa interpretazione, non si potranno mai di certo in esso rilevare i dritti feudali e giurisdizionali che la mensa vantava, non mero e misto impero, non l'omnimoda giurisdizione, non la potestà del gladio ec. ec. pei quali era necessaria la speciale concessione con privilegio su li gradi ed estensione della giurisdizione, com'era necessaria altra speciale concessione con privilegio per assumere il *titolo di Principe, Duca o Marchese* sul feudo, per essere separate e divise le concessioni del corpo del feudo, della giurisdizione e del titolo, non potendosi mai presumere le concessioni di regalie e di privilegi, e nè anche giudicare con possessi che si stimavano sempre abusivi (2). Intanto è

nell'archivio Arcivescovile; che perciò dobbiamo dire che la estratta debba intendersi *ab originali mihi exhibito et exhibenti restituito*.

(1) Fol. 504 a ter. detto proc. tra la Mensa e Montecorvino vol. 2.

(2) Dispaccio del 2 febbraio 1793 emanato per punto generale per contese appunto de' Vescovi possessori di feudi.

ad osservarsi che l' Arcivescovo Romoaldo Guarna che lasciava di sue geste e de' favori dal 1. e 2. Guglielmo conseguiti apposta cronaca (1), di questo vantato privilegio non fa motto, come ben l'avrebbe dovuto rammentare; nè questo nella Curia capuana, secondo la costituzione di Federico *cum concessiones*, si vide mai presentato, nè confermato (2): quindi rimasto esso nel nulla ed inoperoso per legge, comunque fosse esi-

(1) Anche di questa ci fa dono nella sua opera il lodato Canonico Teologo Paesano, ma in taluni spezzoni. Per intero può leggersi nel Muratori Vol VII. rer. ital. script.

(2) Federico, come abbiamo dagli storici, di Roma partito portossi in S. Germano, e poi in Capua, ove nel 1220 radunò la sua gran corte per consiglio di Andrea Bonello giureconsulto ed Avvocato Fiscale. *Capuam se conferens* (scriveva Riccardo da S. Germano) *et regens ibi curiam generalem, pro bono statu regni suas ascisias promulgavit, quae sub viginti capitulis continentur.* In detta gran corte dunque l'imperatore ordinò che i baroni ed i comuni delle città e terre dovevano presentare le concessioni de' feudi ed altri privilegi che fossero stati loro conceduti, tanto da essolui, quanto dagli antecessori principi, non che quelle concessioni fatte anche dal Duca di Spoleto che governò questo regno durante la sua dimora in Gerusalemme, per conoscerne la legalità e sussistenza, dichiarandoli in opposto decaduti da ogni dritto e condannandoli alla perdita de' beni ed al valore a pro della sua corte. La costituzione lib. II, tit. XXIX è in questi termini: *Cum concessiones et privilegia omnia tam a divis augustis parentibus nostris, quam a nobis ante curiam capuanam indulta, quae per nos post eandem curiam confirmatam non essent; nec non ea, quae proximae turbationis tempore, post transfetationem nostram usque ad festum Purificationis Beatae Virginis a nobis aut Rainaldo duce Spoleti concessa fuerint, mandaverimus revocari; edicto praesentis legis edicimus praedictis privilegiis et concessionibus nullam omnino fidem haberi, sed malivolium eorum propositum, qui ipsa post prohibitionem nostram retinent, prosequentes, jubemus praedictos omnes in tanta aestimatione damnari nostrae camerae applicanda, quanta id quod concessum fuerat dignoscitur extitisse.*

stato, non poteva più ricevere vigore, e rimase sepolto polveroso nell' Archivio arcivescovile.

Ma della sua esistenza legale è molto a dubitarsene. Ed in vero il dubbio emerge dalla data di agosto 1167 per mano del gran cancelliere *Stefano di Parzio* Arcivescovo di Palermo. Chiude infatti la dicitura di quel diploma *datum per manus Stephani regii cancellarii in urbe felici Panormi anno Dominicae Incarnationis millesimo centesimo sexagesimo septimo MCLXVII, mense augusti, XV indictione, regni vero D. W. Dei Gratia gloriosissimi et magnificentissimi regis Siciliae, ducatus Apuleae et principatus Capuae anno II feliciter, amen.*

Dalla cronica dell' Arcivescovo *Romoaldo* e dalla istoria di Sicilia di *Ugone Falcando* noi abbiamo che Guglielmo il I. così detto il Malo nella quaresima del 1166, assalito da fiera dissenteria, andò in male nell'ottava di quella pasqua, tal che nel 7 di maggio finiva i suoi giorni. Guglielmo II figliuolo di lui, detto *il buono*, che *Romoaldo* dice *natus annos 12*, e che *il Falcando* vorrebbe di anni 13, *jam fere XIV annum aetatis attigerat*, veniva coronato re per ordine della regina vedova Margherita e per consiglio dei prelati e dei grandi del regno due giorni dopo la morte del padre: *Fuit promotus secunda die post mortem patris . . . . Eo die cum maxima gloria et apparatu regio ad Ecclesiam Beatae Mariae de Panormo veniens, assistentibus plurimis Archiepiscopis et Episcopis et baronibus a Romualdo secundo Salernitano Archiepiscopo in regem unctus est et coronatus.*

E senza che io qui stia a ripeter tutti i fatti occorsi in quella corte estranei al mio scopo, che posson leggersi in *Romoaldo* e nel *Falcando*, e che sono ripetuti dal *Fazello*, dal *Baronio*, dall' *Inveges*, dal *Capecelatro*, dirò solo che la regina Margherita scriveva all' arcivescovo di Roano suo zio, che mandato gli avesse il cugino *Stefano*, figliuolo del conte *Parzio*, il quale venuto per le Puglie *cum jam aetas ingruerat*, diceva il *Falcando*, si portò subito in Pa-

lermo. Colà giunto venne eletto per gran cancelliere del regno, e fatto innalzare ad Arcivescovo di quella Chiesa metropolitana con gran giubilo di quei canonici e di quel clero. Il novello candidato esercitava il suo ufficio con la massima giustizia e rettitudine, frenava la rapacità degli stratigoti delle città e delle provincie; non perdonava a colpa, sia degli amici, sia de' magnati: con ciò si attirava l'amor de' popolani ch'erano per lo più gli oppressi, l'odio de' grandi che sentivano mettersi freno alla loro tirannica prepotenza: chi lo magnificava, chi lo voleva annientato e perduto. Ad evitar quel turbine l'accorto cancelliere persuadeva il re e la regina a partir di Palermo per Messina a passar colà l'imminente vernata, *qui circa nativitatem Domini cum rege et regina et magnatibus curiae Messanam venit*, scriveva il Romoaldo, non ostante che in quel tempo le acque cadessero a dirotto: *his diebus* (diceva il Falcando) *tanta contigerat inundatio pluviarum, quanta per multum temporis in Sicilia visa non fuerat.*

Ai Messinesi giunse poco accetto l'arrivo del cancelliere; e se passarono il Natale in Messina, la susseguente Pasqua fu d'uopo passarla in Palermo: *cancellarius vero* (scriveva Romoaldo) *cum rege et regina circa Pascha Panormum rediit*; che anzi il Falcando precisa la partenza nel 12 marzo e l'arrivo nel 20 di quel mese: *his itaque dispositis, 12 die mensis martii rex iter arripiens, 20 die ejusdem Panormum pervenit.*

I tumulti di Messina giunsero in Palermo, e fu giuocoforza che il cancelliere Stefano dalla sua abitazione che veniva assediata si fuggisse nel campanile della contigua chiesa, e nel dì seguente imbarcandosi in una galea, la corte lo faceva partire per la Siria dove fra poco tempo anche si morì: *Infra octavas Paschae* (diceva il Romoaldo) *populus Messanae in tumultum conversus Rhegium ivit, et comitem Henricum de carcere duxit: comitem etiam Richardum, qui apud Taurimenium tenebatur in carcere, liberavit, et Oddonem Quarrellam clericum can-*

*cellarii et ejus familiarissimum, qui tunc erat Messanae, occidit: quo audito, populus Panormi similiter in seditionem versus, insultum in cancellarium fecit, et eum cum omnibus suis in turri campanarum per diem unum obsedit. Altera autem die ex mandato regis et reginae cum quibusdam de suis galeam intravit; sed cum venisset apud Lecatam, galea fracta est. Qui postmodum navim ingressus, Hierosolimam venit, et ibi non multo tempore demoratus interiit. Il consimile più circostanziatamente avvisa pure Ugone Falcando.*

Ma la venuta di *Stefano Parzio* da Francia fu nella state del millecentosessantasei, e la sua partenza per la Siria nel marzo del millecentosessantasette; ovvero egli venne nel millecentosessantasette, e partì nel millecentosessantotto? Il Canonico Teologo Paesano, nello scrivere quelle Memorie per la sua chiesa di Salerno, dà per fatto alla pag. 171 del 2.<sup>o</sup> volume che lo stesso venne nel 1167, ed in quell'anno fu innalzato a cancelliere della corte e creato Arcivescovo di Palermo, e partito poi per la Palestina nel 1168. Ma tutto questo non ha potuto certamente apprendere nè dal suo Arcivescovo *Romoaldo* (1), nè tampoco dal *Falcando*,

(1) Se voglia leggersi con attenzione ciò che scrisse il *Romoaldo*, si scorderà anzi di leggieri ch'egli precisamente fa cadere la partenza del cancelliere Stefano nell'ottava della Pasqua del 1167. Ed in vero narra prima la morte di Guglielmo 1.<sup>o</sup> nel 7 maggio 1166, e la incoronazione del 2.<sup>o</sup> Guglielmo due giorni dappoi, *secundo die post mortem patris*; indi parla dell'andata a Messina *circa nativitatem Domini*, e sicuramente dello stesso anno, poichè non indica anno diverso; di poi parla del ritorno in Palermo verso la Pasqua, *circa Pascha Panormum rediit*, e questa doveva essere dell'anno immediatamente dopo, cioè del 1167: *et infra octavas Paschae populus Messanae in tumultum conversus Rhegium ivit . . . Quo audito populus Panormi in seditionem versus* incominciò ad insultare il cancelliere, che per evitar maggiori disturbi fu poi mandato per ordine del re nella Siria. Dunque questo avvenne nell'ottava della Pasqua del 1167, e non già del 1168. Infatti lo stesso

poichè l'uno e l'altro se precisano la morte di Guglielmo il primo nel maggio 1166, non precisano poi gli anni di tutti gli avvenimenti posteriori, contentandosi dell'espressioni *eo tempore — non multis transactis diebus — circa nativitatem Domini ec. cc.* Or che farei noi in tanta ambiguità? Per me credo poter dire che Stefano di Parzio venne nella state del 1166, e lo dimostro con un diploma che il re Guglielmo con la regina Margherita diede a Federico Abbate di S. Maria di Nardò, di poter affidare venti famiglie, in cui è detto: *datum in urbe felici Panormi per manum Stephani regii cancellarii anno Dom. inc. MCLXVI mens. nov. ind. XV, regni vero D. Wilielmi gloriosiss. regis Siciliae anno primo* (1). Dunque Stefano era già a Palermo nel novembre 1166, primo anno del regno di Guglielmo, ed era già cancelliere. Dunque era venuto nel 1166, e non già nel 1167.

Ma partiva egli mai nel marzo del 1167, ovvero in quello del 1168? *Pietro Blasense*, Arcidiacono di Baltona, venuto unitamente a Stefano in Sicilia, ne partiva immediatamente dopo di lui egualmente disgustato, lasciando l'ufizio del sigillo, che troppo sinistro era il concetto che si avea formato dei Siciliani, e volle partire per mare con una nave genovese, mal fidandosi al viaggiare per terra. Che egli venisse con Stefano, lo abbiamo da una sua lettera diretta a suo fratello Guglielmo, eh' è la 46.<sup>a</sup> nell'ordine. Ivi leggiamo: *XXXVII animae cum D. Stephano Siciliam sunt ingressae, omnesque morte conclusae sunt, praeter me et magi-*

cronista nel passare a parlare poi dei disturbi avvenuti nella Chiesa romana per causa dell'intruso Giovanni da Struma alla morte dell'Antipapa Pasquale che fecesi chiamar Callisto, incomincia la sua narrazione dal febbraio del 1168, *anno Dominicae Incarnationis 1168 indict. II mense februarii*, e quindi discorre di ciò che avvenne in quell'anno tra il vero Pontefice Alessandro III, l'Antipapa Callisto, e l'imperatore Federico e suoi scismatici seguaci. Adunque il Cancelliere Stefano partiva nel 1167.

(1) Questo si legge nell'Italia Sacra, addizione ai Vescovi di Nardò.

*strum Rogerium Northmannum, virum litteratum, industrium atque modestum.* Dunque entrava egli in Sicilia unitamente a Stefano, e nel 1166. Ma ne usciva dopo un anno di dimora in quella regione, immediatamente dopo la partenza di *Stefano*; dunque ne usciva nel 1167, quando già Stefano stesso n'era uscito. Questo lo abbiamo dalla lettera 90.<sup>a</sup> diretta allo stesso suo fratello Guglielmo, in cui egli diceva che per lo disturbo della partenza del suo amico avendo sofferto il morbo terzanario, appena riavuto aveva cercato allontanarsi dalla Sicilia prendendo commiato dal re e dai magnati: *Cum in illa turbatione et egressu Domini (Stephani) morbo hemitritaeo laborarem . . . ex quo autem convalui, accessi ad Dominum regem, petens ab eo et magnatibus curiae licentiam recedendi. Rex autem per Dominum Salernitanum et per Electum Syracusanum me sollicitari multipliciter fecit, ut in sigilli officio remanerem; sed non potui ad hoc precibus, aut promissis, aut muneribus inclinari ec. ec.* Dunque Pietro Blasense partì subito dopo la partenza del suo amico cancelliere Stefano. Che vi fosse stato un anno solo, ed a maestro del re, lo dice nella lettera 66.<sup>a</sup> a Gualtiero Arcivescovo di Girgento: *Scitis quod Dominus rex Siciliae per annum discipulus meus fuit, et qui a vobis versificatoriae aut litteratoriae artis primitias habuerat, per industriam et sollicitudinem meam beneficium scientiae plenioris obtinuit.* Dunque venuto col cancelliere Stefano nel 1166, e partito dopo un anno di dimora in Sicilia dietro la partenza del medesimo, deve dirsi che partì nel 1167, e per conseguente anche il Cancelliere partissene nel 1167 e non nel 1168.

Or se per le cose discorse emerge che il cancelliere Stefano partiva non già nel 1168, ma nel marzo del 1167, come va quel privilegio alla Chiesa Salernitana *per manum Stephani* con la data di agosto 1167? Non è chiaro che quel privilegio ha tutta l'impronta di essere apocrifo? Ed ora si che s'intende come l'Arcivescovo *Romoaldo* di esso non parla nella sua cronica, benchè da lui si volesse ottenuto, e come

questo non trovasi presentato, come dissi, nella curia capuana per la costituzione di Federico *cum concessionibus*, mentre si ebbe cura di presentare un altro privilegio del principe di Salerno Gisolfo che nel 920 concedeva alla mensa di Salerno la terra di Olevano (1). Non fu presentato quest'altro perchè non ancora esistente al 1220, benchè portasse una data di 53 anni prima!

Nè vita poteron dargli quei voluti diplomi di conferma di Giovanna II, di Ferdinando I d' Aragona, e di Giovanni d'Angiò figlio di Renato che si vuole del 7 agosto 1460. Dove mai son questi registrati? E quando mai Giovanni d' Angiò figlio di Renato ebbe dominio stabile nel nostro regno? Egli da semplice invasore ad istigazione del principe di Taranto collegato col principe di Rossano, appena per le vie di Terra di Lavoro e Capitanata penetrava nelle Puglie; ma sempre da Ferdinando respinto ed incalzato, se ne ritornò finalmente nella Provezza, nè penetrò mai nel Principato di Salerno, dove eravi il Principe Sanseverino sì devoto al re Ferdinando, come abbiamo dal *Summonte* (2), dal *Grimaldi* (3), e da tutti gli storici, e precisamente poi nel 1461, in cui regnava Ferdinando coronato re in Barletta a' 4 febbrajo 1459, come ci dice il *Giannone* (4): quindi il titolo *Johannes Renati Regis Jerusalem et Siciliae Primogenitus, Dux Calabriae* cc. apposto nel voluto diploma del 7 agosto 1460, non può essere che falso.

Vediamo nulla di meno un poco il tenore di queste conferme, tutte e tre estratte dallo stesso notajo nel 1598

(1) Fol. 485 proc. tra l'univ. di Montec. e la Mensa Arciv. di Salerno, vol. 2. Però è a notarsi, o essere erronea la data di questo voluto diploma, o essere anch' esso apocrifo, perchè Gisolfo fu associato dal padre Guaimario al principato di Salerno non prima del 933, come dall' annalista Salernitano, dal Blasi e da altri.

(2) Storia del Regno di Napoli, lib. V.

(3) Storia delle Leg. e Mag. Tom. IV, lib. XX.

(4) Storia Civ. Tom. III, lib. 27, pag. 412 e 417.

con la semplice leggenda *ab originali privilegio* (1). Ecco la prima di Giovanna II del 26 settembre 1417. *Sane pro parte rev. in Christo patris dom. nost. salernitani Archiepiscopi, consiliarii et fidelis nostri dilecti, fuit Nobis reverenter expositum, quod praedecessores sui qui fuerunt pro tempore, donec majori Ecclesiae salernitanae praesuerunt, et ipsemet Archiepiscopus dictae Ecclesiae nomine, Terram Montis Corbini sitam in provincia Principatus Citra, Terram Montorii cum castro seu fortellitio, hominibus, vassallis, vassallorumque redditibus, censibus, servitiis, domibus, possessionibus, vineis, oliveis, jardenis, terris cultis et incultis, montibus, planis, pratis, sylvis, nemoribus, pascuis, arboribus, molendinis, battinderiis, bajulatione, banco justitiae, ac cum mero mixtoque imperio et gladii potestate, nec non tenimentis, territoriis, juribus, jurisdictionibus et pertinentiis quovis modo ex concessione Catholicorum Principum Siciliae regum, praedecessorum nostrorum illustrium (2), et ab eo tempore cujus in contrarium memoria hominum non extitit, habuerunt, tenuerunt et possiderunt, et illas exponens idem suo et dictae Ecclesiae suae nomine ad praesens habet, possidet atque tenet, humili pro ipsius Archiepiscopi parte tam suo quam dictae Ecclesiae nomine jam dictam Terram Montiscorbini (e lo scrittore si dimenticò di Montoro!) cum castro seu fortellitio, hominibus, vassallis, tenimentis, territoriis, mero et mixto imperio et gladii potestate, aliisque juribus ac jurisdictionibus et pertinentiis suis omnibus ante dictis confirmare per nostras patentes litteras benignius dignaremur. Nos autem intendentes. . . . porrectis supplicationibus inclinare, eidem Archiepiscopo supplicanti, quo supra nomine,*

(1) Fol. 331 a 335 detto proc. tra la Mensa Arciv. e Montec. Vol. 1.º

(2) Di chi mai? se non quello soltanto di Guglielmo 2.º che non era poi così ampio, come ampollosamente si obietta!

*et praesutae suae majori Salernitanae Ecclesiae jam dictam Terram Montiscorbini ( e Montoro ! Montoro ha la disgrazia di non essere più nominato), cum castro, seu fortellitio, hominibus, vassallis, tenimentis, territoriis, bajulatione, mero et mixto imperio et gladii potestate, aliisque juribus, jurisdictionibus et pertinentiis suis omnibus ante dictis, eodem modo et forma quibus ac si et prout Terra praedicta per jam dictos Siciliae reges eidem Ecclesiae donata extitit ... tenore praesentium confirmamus tenendam et possidendam per dictam Ecclesiam et ejus praesules qui pro tempore fuerint, si et prout per Ecclesiam ipsam, seu praesentem Archiepiscopum et praedecessoribus praeteritis temporibus tenta, habita et possessa. Così è scritta la carta di Giovanna II, e le altre due di Ferdinando I d'Aragona e di Giovanni d'Angiò, che non variano di tenore, sono sorelle germane, poichè figlie di uno stesso genitore titolante. Queste conferme dunque delle precedenti concessioni non contenendo niente di nuovo, ma espressamente anzi portando la clausola modo et forma quibus ac si et prout Terra praedicta per jam dictos Siciliae reges eidem Ecclesiae donata extitit, nulla misero in essere, poichè si riferivano alla esistenza delle precedenti concessioni, e nella specie a quella voluta di Guglielmo II del 1167, la quale, come già dissi, ancorchè esistita, niente contenendo di positivo e rimasta inoperosa, le conferme si renderono anch'esse vane, vere o suppositizie che fossero, non confermandosi di certo quel che mai è esistito, sia in realtà, sia legalmente.*

Ma il Canonico Teologo Paesano nella lodata sua opera per la Chiesa di Salerno ci trascrive pure un privilegio di Alessandro III, che dice esistere nell'archivio arcivescovile, col quale questo sommo Pontefice confermava a Romoaldo tutt'i dritti e concessioni delle quali era in possesso, e fra queste *castrum Montiscorvini cum hominibus et pertinentiis suis*; e questo documento porta la data di Benevento *II idus Martii 1168, 2.<sup>a</sup> indictione anno X* del suo pontificato. Ma il marzo del 1168 era indizione 1.<sup>a</sup> e non 2.<sup>a</sup>,

ed era l'anno IX e non X di questo Pontefice, se era stato eletto a settembre 1159 : quindi questo che dicesi *autografo* di Alessandro III porta una data erronea che non puossi presumere. Arroge che Romoaldo nella detta sua Cronica neppure di questo documento parla , come avrebbe pur dovuto se a sue richieste si spediva il voluto privilegio , col quale si disse : *firma et illibata parmaneant sicut in privilegiis principum noscitur contineri*. Dell' autenticità adunque di quest' altro privilegio vi sono fondate ragioni a dubitare.

Eppure nel processo da me più volte citato tra la mensa arcivescovile e la università di Montecorvino esiste una carta senza data , senza firma e senza estratta di asseriti registri a tempo di Carlo I d' Angiò , nella quale per epigrafe è scritto : *Jura regii Fiscii super castris Terrarum Montiscorbini et Olibani*. Poi vi è soggiunto : *In libro inquisitionum facturarum tempore quondam regis Caroli I intitolato de bonis Ecclesiarum Principatus. In Archivo et registro camerae summariae reperitur Archiepiscopum salernitanum ratione suae Ecclesiae eo tempore tenuisse et possedisse castrum Montis Corbini cum multis aliis castris, casalibus et bonis feudalibus in dicta provincia constitutis; et similiter nonnullas alias Ecclesias et Monasteria habuisse , et possedisse multas alias terras, castra et casalia et bona feudalibus. Et continuatis verbis reperitur annotatum regium curiam in dictis terris, castris, casalibus et aliis bonis feudalibus tunc habuisse et habere infrascripta jura, ut sequitur.... et quod dicti Praelati habent cognitionem civilium quaestionum tantum, quae vertuntur inter vassallos ipsos* (1). Questa carta adunque senza data, senza firma e senza estratta, che al più dinotava le sole basse giurisdizioni dagli Arcivescovi di Salerno si fossero possedute, non puossi certamente sublimare a titolo valevole a dimostrare il possesso di un feudo nobile con la più estesa giurisdizione. Dove

(1) Detto proc. Vol. 2 , fol. 502 e 503.

sono nel fatto i diversi e speciosi dritti feudali della mensa? dove sono i dritti proibitivi? dove sta detto che la civile giurisdizione era preventivamente della sola mensa, per cui tutte le cause erano del baglivo? dove ch'essa avesse avuto in parte la criminale giurisdizione? Qual è quella sentenza del S. R. C. che assegnava un delegato alla mensa per la conservazione dei soprammentovati dritti e giurisdizioni? dove il misto e mero impero? dove la potestà del gladio, le quattro lettere arbitrarie? Nulla di tutto ciò.

Nè la novelletta della pretesa fellonia del Cardinale Federico Fregoso Arcivescovo di Salerno, per essere del partito francese, fece togliere, come si dice, dalla corte di Spagna a quella mensa il vantato feudo di Montecorvino con la confisca dei beni. A parte la quistione se il preteso fatto della confisca possa avere qualche grado di probabilità, non essendovi ragione da far intendere che per un delitto del Prelato, il quale non è più che un semplice amministratore, si tolgano alla Chiesa i beni per sempre. Lascio ai legali a considerare il testo preciso nel particolare de' feudi (1), e la sentenza comune di tutti i dottori che il Prelato per la sua fellonia perda i frutti durante la sua vita, ma mai la Chiesa *damnum patitur; sed, mortuo eo, feudum libere revertitur ad Ecclesiam et ejus successores* (2). Quindi morto quello Arcivescovo fellone, il vantato feudo di Montecorvino avrebbe dovuto fin da allora ritornare di dritto alla mensa.

Ma chi è poi che ci narra la fellonia del Fregoso e la confisca pure de' beni avvenuta a danno della mensa? *Bartolomeo Chioccarello* (3) che raccoglieva in 18 volumi tutte le scritture formate fin dai più vetusti secoli riguardanti la regia giurisdizione del regno di Napoli, non novera punto, nè fa motto per ombra della pretesa fellonia del Fregoso, nè tampoco della con-

(1) Cap. I § fin. de capit. Corrad. et § item si clericus n.º 19.

(2) Larath. Theatr. feud. part. 10, diluc. 58.

(3) Archivio della reg. giurisdizione, pag. 153.

fisca dei beni della mensa di Salerno nell'indice circostanziato del IX vol. che contiene le scritture che avevano rapporto ai rimedi usati contro i Prelati che turbato avevano la regale giurisdizione, e precisamente del sequestro dei beni temporali e della espulsione de' vescovi dal regno per la indevozione verso il proprio sovrano; e pur questa circostanza riguardante la mensa di Salerno che doveva certamente apparire da' pubblici registri, non poteva sfuggire al Chioccarello. Non pertanto sentiamo come la discorre l'Ughello parlando di questo Prelato: *Fridericus Fregosius Januensis, Augustini ex Gentili Montefeltria filius, frater Octaviani Januae Principis, die 5 Maji 1507 Salernitanus renunciatus est Archiepiscopus a Julio I, a quo Eugubinam Ecclesiam perpetuo administrandam suscepit die 28 Julii 1508, donec Archiepiscopatus sui munia pacifice exercere posset; siquidem cum Galliarum partium esset, legitima ille administratione ab Hispanis primum, mox a Caesarianis prohibebatur, cujus administrandae fructibusque percipiendis, Carolo V Imperatore postulante, sedes Apostolica suffecit Gatinarium Prothonotarium apostolicum, ad annum usque 1527, quo ille mortuus est. A quo tempore usque ad annum 1530 (vale a dire per anni tre) regia camera summariae fructus collegit (perchè fu vacante la sede Arcivescovile), et Vicarius fuit quidam Episcopus Spiracensis. E dal 1530 al 1533, ab anno vero jam dicto usque ad 1533, messo il Fregoso alla sua Chiesa, in integrum restitutus fuit, suique Archiepiscopatus fructibus potitus est, et Vicarium habuit Episcopum Minoritanum, eodemque anno, die 7 Februarii, ad favorem cardinalis Rodulfi resignavit, et ad Eugubinam profectus Ecclesiam, a Paulo III anno 1539 invitus ac ultro recusans tanti honoris culmen, Praesbiteratus Cardinalatus renunciatus est, quod gemens accepit. Obiit Eugubii, cuius Episcopatum administrabat, anno 1541, II Kal. Augusti, sepultus in Cathedrali (1).*

(1) Italia sacra : Chiesa salernitana , tomo 7.º

Adunque dall' *Ughellio* noi abbiamo che il Cardinale Fregoso era un genovese, fratello del Doge Ottaviano, non del dominio spagnuolo; appena dichiarato (*renunciatus*) Arcivescovo di Salerno, per essere del partito francese, *legitima administratione prohibebatur*, cioè che gli fu contraddetta la esecuzione ed il possesso, e che poi a richiesta dell'Imperatore Carlo V altri a lui fu surrogato: che se la regia camera della sommaria *fructus collegit* dalla morte del Gatinario, ossia dal 1527 al 1530, fu perchè il Tribunale regio e non la camera apostolica ne doveva prendere l'amministrazione, per essere la Chiesa di Salerno di regio patronato (1). Ed appena nel 1530 *in integrum restitutus* il Fregoso, riebbe i beni, ed avrebbe riavuto anche Montecorvino se l'avesse la mensa una volta posseduto. Che perciò nè fellone fu Fregoso dichiarato; nè tale poteva riputarsi, per esser egli un genovese, e non del dominio spagnuolo; nè i beni della mensa arcivescovile di Salerno vennero mai confiscati.

Chechè dica il Mosca parlando *de Archiepiscopis Salernitanis*, che i regi magistrati per la tutela del regno in tale occasione *ecclesiam Salernitanam criminali jurisdictione spoliarunt in terris Montiscorbini et Olibani*, è questa un'asserzione inverosimile. Fellone è colui solamente che contro la fedeltà dovuta al suo re si faccia del partito nemico. Se immediatamente alla nomina del Fregoso, senza neppur prender possesso, fu surrogato il Gatinario a quella Chiesa; e se la fellonia dello stesso non è mai esistita, e nè poteva esistere; la confiscazione de' beni della mensa anche durante soltanto la vita di lui neppure potè avvenire per le mille.

Ma ecco una carta, cui si dà il titolo di *consulta della regia camera del 1543*, ma che in realtà è un semplice notamento informe di sole notizie che non ha veruna legittimità, giusta un'estratta che se ne fece

(1) Chioccarello, tom. III, tit. 3: de' frutti delle Chiese vacanti.

nell'anno 1724 (1). Nel principio di questa copia è scritto così: NELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA. *L'Arcivescovato di Salerno è juspatronato regio, e per la informazione consta che nell'anno 1592 ha reso le infrascritte entrate (2) cioè .... Da affitti della baglixa dello Levano e Monte Corvino duc. 180. Dall' affitto degl' infrascritti molini, cioè dalla macina di Salerno del Principe, e valchera di Montecorvino, la macina delle mortelle dello Levano, lo molino dello Levano, ducati 838, 50. . . . In una consulta spedita per la regia Camera a di 13 agosto 1543 (3) in consultarum curiae primo fol. 35 appare che detto Arcivescovo di Salerno tiene la giurisdizione nelle descritte Terre di Monte-Corvino e dello Levano, come appare per privilegio del re Guglielmo sotto la data di Palermo del mese di Agosto 1167, concedendoli detta Terra di Monte-Corvino in perpetuo per reverentia del glorioso Apostolo S. Matteo, e per salute del re Guglielmo suo padre. E per privilegio della regina Giovanna II sub datum 26 settembre 1417, per lo quale conferma la detta Terra di Montecorvino (4) alla detta Ecclesia Salernitana con tutte sue ragioni e giurisdizioni, conforme li fu concessa dalli retro re di questo regno.*

*Quale privilegio di regina Giovanna II fu confermato da Alfonso I (non è più Ferdinando!) e precise circa la cognizione e giurisdizione delli delitti degli uomini di detta Terra di Montecorvino, in virtù delli quali dai privilegi fu riservato, che dalle sen-*

(1) Fol. 482 a 488 detto proc. vol. 2.

(2) Possibile! Se la stessa mensa coi suoi ricorsi diceva nel 1549, e poi il ripeteva nel 1638 (fol. 153 proc. R. F.), essere stata spogliata dei beni in Montecorvino sin dal 1503!!

(3) Immaginazione! Se nel 1549, come dissi, la mensa si lagnava della perdita de' beni fin dal 1503, la regia camera non poteva fare questa relazione nel 1543.

(4) Montoro scomparve affatto alla mente del titolante che scriveva. Chi sa come gli era soltanto in pensiero scrivendo il voluto diploma di Giovanna II!

tenze degli uffiziali del detto Arcivescovo si potesse appellare alli uffiziali dell'Audienza regia nelli casi a jure permessi.

Ed in detta consulta della camera dell'anno 1543 si fa relazione ancora delle intrate che rendono dette due Terre di Monte-Corvino et Levano alla Chiesa Salernitana, juxta la relazione avutane dal Vicario dell'Arcivescovo, e dall'uomini di detta Terra (1) in detto tempo, che consistono in questo, cioè:

In Monte-Corvino erri la bagliva con l'affidatura del pascolo delli herbaggi, et pene de' danni dati con la cognizione delli pesi et misure, et con lo jus plateae et scannaggi, la quale bagliva giontamente con le cose predette si soleva affittare ogni anno circa ducati 120.

Item detta Ecclesia tiene tutte le acque di detta Terra di Monte-Corvino, nella quale sono tre moline, rendono dall'affitto tutte e tre ogni anno da circa tomoli 1400 di grano (pare veramente un po' soverchia iperbole!), li quali calcolati a tre carlini lo tumolo, vagliono duc. 420 per anno.

Item li censi sopra tutti li battinderi et macine d'acqua che sono in detta Terra, i quali censi consistono da 400 libbre di cera in circa ogni anno (2) e una macina che rende uno sproviero di caccia (3),

(1) Di Monte-Corvino o pure dell'Olevano? Rimase sulla punta della penna del titolante.

(2) E quanti questi molini dovevano essere! Pur una volta la mensa presentò un documento di esazione de' regi economi per la sede vacante dal maggio 1589 al febbrajo 1591, ed in esso nell'introito di aprile 1590 è detto: « Dal mag. Marco Meo per lo censo delle acque della macina libbre doje di cera 02. 0. Da li credi del mag. Palamedes d'Enza per lo censo dell'acqua 01. 0, e uno sproviero. Dal mag. Ortenzio d'Arminio per lo censo del curso dell'acqua 02. 0. Dal mag. Paolo di Sparano per lo censo dell'acqua de macine che forno concesse a Ferrante Malfetano e Jacovo d'Alessio 03. 0. Da Andrea d'Angelo per la macina concessa e curso d'acqua 01. 0. » E pure tutti cinque non rendevano che 9 libbre di cera, e con un circa si dicono quattrocento!!!

(3) Non saprei indovinare che cosa volesse intendersi con

*la quale cera a g.<sup>a</sup> 12 la libra sono per anno duc 48.*

Or questa carta che mal si suppone formata nel 1592 portante una voluta consulta del 1543, mentre in essa vi si legge *però nel presente anno 1648 che sono trascorsi già anni cento, e sono aumentate molto dette entrate*, ec. e perciò formata non già nel 1592, bensì nel 1648 in pendenza del giudizio già ripigliato dalla mensa per la voluta reintegrazione nel possesso che si voleva perduto nel 1503; questa carta, io diceva, che non ha forma di consulta, non forma di relazione della regia camera, non di conto del regio economo, senza sapersi a chi diretta, da chi, e di quale data sia, *sine die et consule*, ella è certamente una carta se non apocrifia, per lo meno inutile, che non mette niente in essere a favore della mensa.

Questo è quel tanto che per servire all'istoria ho creduto mio debito osservare sui dritti della Chiesa di Salerno in Monte-Corvino, attingendoli dai processi nell'Archivio generale del regno; e credo non essermi dipartito dalla verità. *Ceterum defendat* (dirò col gran Tullio) *quod quisque sentit. Nos autem quod maxime sit probabile semper requiremus*. Ma comunque la bisogna fosse andata, egli però è certo che la mensa arcivescovile possedeva nel secolo passato non il feudo, ma il dritto della bagliva (1), che

questo vocabolo *sproviero di caccia*. Forse l'uccello di rapina, lo sparviero. Ricordo per la storia che ai tempi dei Longobardi per quanto erano in decadenza le scienze e le lettere, per altrettanto le armi e la caccia erano molto gradite, e per questa specialmente si servivano de' falconi, degli sparvieri e di altri uccelli di rapina; ond'è che Ludovico Pio imperatore ordinò pure con apposita legge, la 16.<sup>a</sup> de' Longobardi, che nel farsi de' pegni non si fosse toccata la spada e lo sparviero. Queste prescrizioni vennero anche rinnovate ne' secoli dappoi, e perciò poteva questo genio sussistere pure nel secolo XVI. Ma la maraviglia sta nel vedersi questa voluta prestazione di uno sparviero a favore di una mensa arcivescovile, quasichè il Prelato invece di andare a caccia d'anime per la religione di G. Cristo, avesse dovuto andare a caccia di uccelli.

(1) Già si sa che la giurisdizione bajulare consisteva nel

ella esercitava, mentre altri dritti di *fida e diffida*, *portolanìa*, *zecca*, *piazza e scannaggio*, con due strumenti del 1726 e 1779, roborati di regio assenso, vennero alla università ceduti mediante il pagamento annuale di duc. 1100. E la mensa pretendeva ancora nel 1802 essere reintegrata, ella diceva, nel possesso de' finni Cornea e Tusciano, causa che rimase insu-  
pita con l'abolizione della feudalità nel 1806, e Montecorvino ésonerato ancora dal pagamento annuale dei duc. 1100, parte dei quali per giudicatura della commissione feudale del 20 aprile 1809, e il resto rimesso col seguente sovrano Decreto :

Napoli 24 aprile 1809

f

- « Considerando che il dritto della fida che la Mensa
- » Arcivescovile di Salerno rappresenta sull'intero ter-
- » ritorio di Monte-Corvino è espressamente pregiudi-
- » zievole all'agricoltura ed all'industria di quei pos-
- » sessori ;
- » Considerando ch'è egualmente dannosa all'inte-
- » resse del Comune la prestazione de' ducati 700 che
- » la Mensa dovrebbe riscuotere in forza del giudicato
- » della Commissione feudale ;
- » Considerando che la percezione di tali rendite usci-
- » te una volta dal demanio della Corona non debbano
- » restar nelle mani della Mensa, quando si trovino in
- » contraddizione col bene de' nostri sudditi ;

determinare l'indennizzo de'danni cagionati nella diffida degli animali sui territori dei privati cittadini, e nell'esazione delle pene e multe comminate, che andavan poi a favore della bagliiva stessa. Che questo dritto non era neppure legittimamente esercitato dalla mensa, lo abbiamo dal reggente Merlino (lib.1, controv.XIII), il quale consultato dall'Arcivescovo d'allora Cardinale Giulio Sanseverino, in senso di verità gli riferiva che abbisognava del titolo per esercitare questo dritto, titolo che non aveva.

- » Volendo usare del nostro dritto sovrano senza danno dell'attuale Arcivescovo;
- » Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia;
- » Abbiamo *decretato e decretiamo* quanto siegue:
- » Art. 1.<sup>o</sup> La servitù della fida che il comune di Monte-Corvino esercita a nome della Mensa Arcivescovile di Salerno su territori de' cittadini è abolita. In conseguenza la proprietà dell'erba è de' rispettivi possessori, a' quali sarà lecito di chiudere i propri territori.
- » Art. 2.<sup>o</sup> Il comune di Monte-Corvino resta assolto dall'annuale prestazione de' ducati 700, estaglio del dritto di fida dichiarato legittimo dalla Commissione feudale.
- » Art. 3.<sup>o</sup> Sarà dato un compenso alla Mensa di Salerno, durante la vita solamente dell'attuale arcivescovo, in annui ducati 700, soggetti allo stesso peso fondiario finora pagato dalla detta Mensa, o pure ritenuto dal Comune. Per ora riceverà questo compenso dalle rendite sequestrate della vicina mensa di Sarno.
- » Art. 4.<sup>o</sup> I nostri Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, ciascuno per la parte che li spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.»

Il gran giudice ministro della giustizia di quel tempo accompagnava l'invio del decreto al regio procuratore della Commissione feudale con la seguente ministeriale:

« Signore: Vi accludo copia del real decreto de' 24 aprile 1809 circa l'abolizione della servitù della fida che il Comune di Monte-Corvino esercita a nome della Mensa Arcivescovile di Salerno sui territori de' cittadini. Sia d'intelligenza e norma a cotesta Commissione.

« Sono con distinta stima — *Giuseppe Zurlo.* »

CONCESSIONE AL MONASTERO DI S. BENEDETTO  
DI SALERNO.

Degno è però di essere notato che il tenimento di Fajano, confinante a settentrione con tre montagne, Colle della Maddalena, Montecarusus e Foresta, ad oriente e mezzodi col corso così detto Acqua fetente, torrente Asa sino al mare, ed a ponente cominciando dal colle della Maddalena verso Gifoni, scendendo alla fontana del Salice verso il vallone Siscarito, estendendosi sino al fiume Picentino, e di là sino al mare, in una superficie di 6121 moggia di terreno, ciascuno di 1200 passi quadrati; questo tenimento, io diceva, era ben distinto e separato dal tenimento di Gifoni, da quello di Salerno, e dal restante tenimento di Monte-Corvino verso Santa Tecla ripartimento di Pugliano.

Era questo una volta un feudo nobile decorato di giurisdizione *in capite a regia curia*, tassato di adoa nel regio cedolario fin dal 1500 (1), feudo *de per se* indipendente e separato, appartenente fin dai vetusti secoli al Monastero di S. Benedetto di Salerno. Consta infatti da tre bolle de' sommi pontefici Innocenzo II del 1138, Alessandro III del 1167, e Clemente III del 1188, che il nominato monastero possedeva Fajano *cum casali et pertinentiis suis*, dentro cui eranvi molte chiese, S. Giuliano, S. Maria, S. Giambattista, S. Sebastiano, Ss. Felice e Biagio, S. Salvatore, S. Gio. Evangelista, S. Martino dell' Asa, S. Maria di Aradonica (2).

Da un registro in tempo del re Carlo I d'Angiò del 1306 nel reale archivio della Zecca si rileva che il Monastero di S. Benedetto *erat dominus casalis Fajani prope Salernum*. Ridotto il Monastero in commendata, ai tempi di Ladislao, il feudo fu devoluto al fisco; ma nel 1482 Ferdinando I d'Aragona con in-

(1) Fol. 47 a 49 proc. tra l' abbate di S. Benedetto Cardinale Orsini e la università di Gifoni, 2.<sup>o</sup> vol.

(2) Fol. 137 a 141 d. proc., 1. vol.

vestitura del 20 gennajo lo restituì a beneficio del cardinal Giovanni d'Aragona figliuol suo, come commendatario della Badia, e suoi abbati successori in perpetuo, leggendosi in quel privilegio: *Dictum feudum nominatum Fajanum prope casalem S. Teclae pertinentiarum Montis-Corbini juxta territorium civitatis Salerni, Giphonum et alios confines cum castro et fortellitio Fajani, hominibusque et vassallis, vassallorumque redditibus, cum omnibus demaniis, juribus, proventibus, redditibus, reddentibus, tenementis, territoriis et pertinentiis suis omnibus et singulis ad dictum feudum, tam de jure, quam de consuetudine spectantibus et pertinentibus quovis modo, praesentium tenore, de certa nostra scientia, motu quidem proprio, liberalitate mera et gratia speciali pro beneficio plene restitutionis in integrum restituumus, reassignamus, ac liberaliter in perpetuum ipsi monasterio et ecclesiae S. Benedicti gratiose reintegramus et largimur. Separantes insuper dictum feudum Fajani cum castro et fortellitio, ac juribus et pertinentiis suis, abdicantesque illud a nostro demanio, ac ipsius feudi et jurium ejusdem utile dominium a quibuscumque sorte quaesitis totaliter et omnino relaxantes, ac restituentes, cedentes, transferentes et penitus derivantes in eundem Illustr. et Rever. Cardinalem filium nostrum dilectissimum, tanquam dicti monasterii perpetuum commendatarium, ejusque in dicto monasterio successores omne jus omnemque actionem . . . ad tenendum et possidendum dictum feudum cum omnibus praedictis, quemadmodum illud melius et plenius tenuerunt et possiderunt ipsius Illustr. et Rever. Cardinalis filii nostri praedecessores, tempore dictorum serenissimorum regum praedecessorum nostrorum, scilicet tempore regis Caroli II et regis Ladislai cum castro terra et fortellitio Fajani, et cum hominibus et vassallis, vassallorumque redditibus, et aliis juribus, jurisdictionibus, rationibus et actionibus, utilique dominio et proprietate, ac pertinentiis suis omnibus praedictis per eundem Illustr. et Rever. Cardinalem*

*filium nostrum, suosque in dicto monasterio successores, in feudum immediate, et in capite a nobis et nostra curia, et successoribus nostris in hoc regno, et sub contingenti proinde feudali servitio etc.*(1)

Conferita la Badia nel 1542 a Cesare Vives, con sovrano rescritto dell'imperator Carlo V, fu nel 1544 formata una solenne platea, ossia inventario de' beni appartenenti alla Badia medesima, e specialmente del feudo di Fajano, dal regio consigliere Giovan Michele Troisi e dal notar Bernardino Bracale, in cui venne descritto il bosco nominato la Foresta, le sue acque, il molino a grano, le mortelle, il palazzo, la chiesa intitolata S. Giuliano, cinque altre chiese dirute poste in diverse parti del feudo, certe case verso il palazzo dove dicesi le Lamie, un molino a macina di mortelle conceduto nel 1543 ad un tal Polidoro Quintavalle, le terre seminatorie che rendevano alla Badia in vettovaglie dalla *strada regia a basso* il settimo del prodotto, dalla *strada ad alto* il sesto, a Sardone il quinto, e per tutto il feudo il terzo del vino (2).

I territori descritti in questa platea come soggetti alle prestazioni dalla strada regia in su ascendono a tomola 1750, e dalla strada regia in giù a tomola 1120; quasi circa la metà delle due corrispondenti parti della intiera superficie di Fajano, se dalla parte superiore si tolga il bosco della Foresta, e dalla parte superiore ed inferiore se ne tolgano le vic, i borroni ed i corsi delle acque perenni.

Da una informazione del 1617 (3) apparisce essersi provato l'esercizio della giurisdizione che avea il commendatario della Badia allora cardinal Borghese, ed esservi nel feudo un castello con le carceri, feudo che

(1) Fol. 18 a 21 proc. tra l'univer. di Gifoni ed i poss. di Fajano nella regia cam. att. Grazioli. Fol. 155 a 137 vol. 10, e fol. 12 a 16 vol. 2. proc. tra l'abbate Orsini e la univ. di Gifoni.

(2) Fol. 46 a 140 proc. 1. vol. tra l'Abate Orsini ed i poss. di Fajano.

(3) Fol. 52 ad 86 proc. del Cardin. Borghese *cum nonnullis ejus debitoribus*, scrivano de Rosa.

di poi divenne disabitato, e distrutto pure quel casale o villaggio detto Lamia. E senza che io mi dilunghi in cose che non fanno al mio scopo circa la controversia decisa nel 1515 contro del cardinale Anconitano, abate della Badia di S. Benedetto, ed a favore de' possessori di quei terreni, cittadini tutti di S. Tecla e Castelpagano; e senza parlar pure dell'altra controversia promossa dal cardinale Orsini nel 1747, e proseguita dal suo successore monsignor D. Filippo Sanseverino confessore del re, circa i possessori de' terreni che si volevano soggetti alle prestazioni prediali, circa la giurisdizione del feudo contro la principessa d'Avella utile padrona dello stato di Gifoni, e circa la fida dello stesso feudo, in cui eranvi interessati tanto i suddetti possessori, che le vicine università di Gifoni e Montella (1); dirò solo che dichiarata la Badia di regio padronato, e passato il giudizio dal S. R. Consiglio alla Curia del Cappellano Maggiore, a terminar ogni piato nel 1794, con istrumento per notar Alessandro Vitelli di Napoli, molti o quasi tutt' i possessori transigettero in danaro le annue prestazioni col principe di Tarsia allora amministratore.

Succeduti di poi i reggi demani alla Badia, creata la commessione feudale, dalla stessa nel 30 giugno 1810 si ottenne che il pagamento in contante si riducesse al terzo di quello stabilito col sopraddetto strumento, e tutti gli a'tri terraggi al solo decimo. La sentenza fu in questi termini espressa:

« La suprema commessione feudale ha pronunziata »  
» la seguente sentenza nella causa tra il comune di »  
» Monte-Corvino in provincia di Salerno patrocinato »  
» dal sig. Giannicola Venturelli e sig. Paolo Serfipippo, la mensa arcivescovile di Salerno patrocinata »  
» dal sig. Giuseppe Cola, e li regali demani patro-

(1) Chi fosse vago di notizie circa la estensione del disabitato feudo di Fajano, i suoi confini, le sue strade maestre e secondarie, i territori soggetti ece. potrebbe sul grande Archivio riscontrare i quattro volumi del proc. tra l'abate Orsini ed i possessori, dove si trovano le piante corrispondenti e tutt' altro.

» cinati dal sig. Raffaele Felsner. Sul rapporto del  
» sig. giudice Pedicini, il regio procurator generale  
» e le parti intese.

» La università di Monte-Corvino nella provincia  
» di Principato Citeriore ha dimandato che la men-  
» sa arcivescovile di Salerno, la quale esige attual-  
» mente la quinta delle vettovaglie che si raccolgono  
» dai vari fondi siti nella contrada Battipaglia, debba  
» esigere, quante volte abbia titolo di esazione, in  
» ragione di decima. Ha dimandato ancora che sicco-  
» me la prestazione del quinto per taluni possessori  
» de' fondi è stata convenuta in danaro, così la pre-  
» stazione in danaro debba diminuirsi e ridursi in pre-  
» stazione di decima. La stessa università ha chiesto  
» altresì che i regali demani succeduti alla Badia di  
» S. Benedetto di Salerno che stanno esigendo il 6  
» ed il 7 del prodotto dell' ex feudo di Fajano ed il  
» terzo del vino, debbano esigere in ragione di de-  
» cima; ed ha pure dimandato che le commutazioni fatte  
» di generi in denaro debbano anche diminuire, per-  
» chè in quelle fu compreso l'uso delle acque pre-  
» tese feudali e gli aboliti dritti di fida e diffida.

» La Commissione intese le parti ed il regio pro-  
» curatore.

» Considerando che la mensa arcivescovile di Sa-  
» lerno abbia esibito per titolo del suo dominio un  
» diploma di Gisulfo principe di Salerno che nell' an-  
» no 969 donò a Pietro vescovo di quella chiesa (1)  
» quello apparteneva al suo palazzo, e ciò ch' era sito  
» fra i confini de' fiumi Trauso, Cornea e Tusciano.

» Considerando che il diploma suddetto fu posterior-  
» mente nel 1080 confermato da Roberto Guiscardo (2), e

(1) Il diligente canonico teologo Paesano nella sua opera, vol. 2, pag. 185, trascrive un transunto di questo che dice del 958 fatto seguire a richiesta dell'Arcivescovo nel 1174, e pubblicato dal *Muratori Diss. 67*, ed incomincia col *concessimus nos Gisulfus*, e termina coll' *ex jussione supra scripta potestate scripsi ego Riccardus Notarius*.

(2) Di questo parla pure il lodato canonico teologo, vol. 4, pag. 136, e si legge interamente riportato; e dallo stesso altro non si raccoglie: *notum esse volumus in perpetuum*

» la mensa ha pure esibito il diploma di tale conferma  
» per vie più convalidare il primo suo titolo.

» Considerando che la esazione de' prodotti in ragione di quinto sia esorbitante , e che la ragione giusta e riconosciuta dalla quasi generale costumanza del regno sia di decima.

» Considerando che la esazione della decima per li principi addotti dalla Commissione feudale dev' essere sopra li generi della coltura principale dell'anno , e non già sopra li generi che dipendono dall'industria del colono , come sono specialmente i legumi.

» Considerando che essendosi fatte le commutazioni delle prestazioni di generi in danaro in proporzione della quinta parte de' prodotti , ridotta la quinta a decima , sia giusto che si riducano in proporzione della decima stessa.

» Considerando che Gisolfo nel suo diploma di donazione avendo espressati i confini de' territori donati al vescovo di Salerno , tutti gli altri fondi posti fuori di quelli confini debbano essere esenti dal peso della decima.

» Considerando sulla seconda dimanda , prima di spettanza della Badia di S. Benedetto di Salerno essere Fajano , ora de' regi demanì sia un feudo ina-

*universis, quod nos scientes et per legitima documenta nobis ostensa cognoscentes castrum Olibani, casale Liciani . . . criptas maris de Tusciano, castellucia de Battipalla, nec non et silvas de Laurito, maclae Rotundae, Celebrani, et de Lama, atque terras alias laboratorias et incultas in Tusciano, in foria civitatis nostrae Salerni existentes ad Ecclesiam S. Mathei apostoli et evangelistae de praedicta civitate nostra Salerni, in qua dominus Alfanus venerabilis archiepiscopus praest. juxto titulo et vero domi io pertinere etc. dictae Ecclesiae S. Mathei et praefato domino archiepiscopo et successoribus suis concedimus et in perpetuum confirmamus ec. Se da questo si possa dedurre che alla mensa vennero donati tutti i terreni posti tra i fiumi Trauso , Cornea e Tusciano nel tenimento di Montecorvino , lo lascio considerare a chi meglio lo intende.*

» bitabile , descritto nel cedolario con tassa di adoa  
» particolare.

» Considerando che le prestazioni in ragione di se-  
» sta o settima fin ora esatte si debbono ridurre a de-  
» cima per le stesse ragioni addotte di sopra.

» Considerando che le commutazioni di generi in  
» canoni pecuniari fissi, fatte non solo con la presta-  
» zione della sesta e settima che prima si esigevano ,  
» ma con aver ben anco riflesso alle acque credute al-  
» lora feudali che si concedevano, ed alla fida e diffida  
» che la Badia aveva compreso nella fissazione de' cano-  
» ni, cose che oggi si trovano abolite ; perciò ridotte la  
» sesta e settima a decima , ed abolita la feudalità delle  
» acque e la fida e diffida, era giusto che si riduces-  
» sero i canoni ad una ragione corrispondente e diffi-  
» nitivamente decisa.

» Esiga la mensa di Salerno il terraggio in ragio-  
» ne di decima sopra i generi della principal coltura  
» annuale , esclusi li legumi ; la esazione si faccia  
» su de' territori sili tra confini de' fiumi Trauso, Cor-  
» nea e Tusciano, giusta il diploma di donazione fatta  
» da Gisulfo nell' anno 969 , secondo però lo stato  
» attuale.

» Le prestazioni de' fondi posti ne' medesimi confini  
» commutate coi possessori in danaro si riducano alla  
» metà di quelle che attualmente sono. I fondi posti  
» oltre ai suddetti confini restano esenti.

» Esiga l' amministrazione de' regali demani, succe-  
» duta alla Badia di S. Benedetto di Salerno, i terraggi  
» in ragione non maggiore della decima sopra i pro-  
» dotti della principal coltura annuale.

» Le prestazioni poi convenute in danaro si riduca-  
» no al terzo di quelle che furono stabilite con la con-  
» venzione del 1794.

» Fatto in Napoli a 30 maggio 1810 — Segnati: Sa-  
» ponara , Martucci , Pedicini. Il Procurator generale  
» Winspeare. »

## CAPITOLO VI.

## CENNO DEGLI UOMINI ILLUSTRI DI MONTE-CORVINO.

Nelle differenti epoche , nelle molteplici vicende , alle quali questa nostra città dovè trovarsi esposta , sono fioriti uomini insigni non solo per dottrina e cariche illustri , ma ben anco per santità. Mi limiterò soltanto ad accennarne alcuni , che sollevandosi sulla comune sfera degli uomini , si resero celebri e degni di perpetua ricordanza.

Fra il finir del XIII e l' principiar del XIV secolo , *Giovanni da Monte-Corvino* , francescano di religione , diveniva celebre per la sua missione nelle provincie orientali dell'Asia , conosciuta sotto il nome di *missione di Monte-Corvino*. Dopo di essersi distinto in qualità di sommo teologo e di essere stato conciliatore tra Gregorio X Pontefice Massimo e l'Imperatore di Costantinopoli per la unità della chiesa cattolica , entrò egli dapprima nelle Indie orientali , passando più di un anno nella chiesa dell'apostolo S. Tommaso là in Meliapocer sulla costa di Coromandel , ove battezzò un centinajo di persone. Il suo coraggio messo a pruova per tutte le fatiche che sostenne e per tutti i pericoli della vita che incontrò , lo fe' penetrare insino al Catai , ch'è quanto dire nelle provincie settentrionali della Cina. Penetrò in fine nella città di Kambalu , in oggi Pekino , capitale dell'Impero celeste. Non avendo potuto per allora riuscire a fare abbracciare dall'imperatore , il gran Khan , la fede cattolica , ne ottenne per altro grandi benefizi a favore del cattolicismo , come egli stesso scriveva al Generale dell'Ordine nell' 8 gennajo 1306. Predicava liberamente la fede , e fabbricava ivi una chiesa , ove ammaestrava e dava il battesimo a circa seimila persone , e ne avrebbe pur battezzato oltre le trentamila , come egli soggiugneva nella sua lettera , senza le calunnie durate per ben cinque anni dai nestoriani promossegli. Lo stesso imperatore prendeva talvolta piacere di assistere alle sacre funzioni da lui dirette , e compiacevasi udire il canto di ben 150 an-

gioielli cinesi di sette in otto anni ch' egli avea riuniti in una casa di educazione , e stavali istruendo nelle lettere greche e latine , e per essi avea trascritto due Salteri e due Breviari. Riuscì finalmente trionfante dalle calunniose invenzioni de' nestoriani e dalle aspre persecuzioni che lo facevano trascinare al supplizio non ostante le sue virtù e la sua innocenza.

A venti giornate distante dalla città di Kambalu vivea un re per nome Giorgio della stirpe del prete Gianni , che amicitosi col nostro missionario, si convertiva alla fede cattolica , e ne diveniva sì caldo sostenitore , che volle ricevere pure gli ordini minori e servir la messa vestito degli abiti reali, malgrado ogni umano rispetto ; ed a suo esempio gran parte de' suoi sudditi abbracciò il Vangelo , costruendo ivi una chiesa a spese del re , cui fu dato il nome di Chiesa Romana.

Ad istanza di questo nostro missionario Clemente V scelse sette Frati minori francescani , eminenti per sapere e per virtù , e li consacrò Vescovi , mandandoli in Tartaria , coll' incarico al loro arrivo di ordinare Giovanni da Monte-Corvino Arcivescovo di tutta l'Asia orientale e Legato Apostolico di tutto l'oriente con la residenza in Kambalu.

Una ricca donna , armena di origine , avea a sua istanza fabbricata una chiesa considerabile in Canton, città dell'impero sull'Oceano. L'arcivescovo Giovanni la eresse in cattedrale , e la diede ad uno de' sette vescovi inviati da Clemente V , e stabilì ancora altre sedi Vescovili per gli altri inviati suoi suffraganei. Ebbe per se e pei suoi Vescovi l'annua prestazione di circa 100 fiorini d'oro , colà detta *alafa* , pensione conceduta agl' inviati de' grandi , ai guerrieri ed agli artisti famosi. Abbracciatasi finalmente la fede dal gran Khan verso il 1310, come rilevasi da alcune cronache raccolte dal Wadingh, §. 88, pag. 379, unitamente alla madre sua dopo poco all'altra vita trapassato, venne il suo cadavere sepolto nella casa de' Francescani , e dopo 30 anni dovendo que' frati di là partire, disseppepellarono quel cadavere, che a meraviglia di tutti fu trovato intatto come se allora fosse stato sepolto.

Così comparve fin dal cominciamento del decimoquarto secolo con vago spettacolo il culto cristiano all'estremo oriente per opera di un povero religioso di S. Francesco, *P. Fra Giovanni da Monte-Corvino*, rappresentante sul bel principio egli solo a Pekino l'Europa e il Vangelo, e dove finì i suoi pregevolissimi giorni in età ottagenaria verso il 1331 non senza fama di santità, e la sua morte fu ben anco dall'imperatore de' Tartari deplorata con sommo dolore, inviando al Pontefice Massimo sua lettera piena di cordoglio che annunziava la perdita di un tant' uomo (1).

Dalla fine del decimoquinto alla metà del decimosesto secolo fioriva *Luca Gaurico*, nato in Gauro di Monte-Corvino nel 1475. Fu uomo d'ingegno e di somma erudizione, celebre astronomo e scrittore accuratissimo, professore in Napoli, in Roma, in Ferrara ed in Venezia. Scrisse molte opere di astronomia e di astrologia giudiziaria, che formava titolo rilevante di merito e di ammirazione, come pure di grammatica, di poesia e di filosofia morale; non che pubblicava in Venezia l'Effemeridi dal 1534 al 1551. Veniva riguardato con distinzione dai Sommi Pontefici Giulio II, Leone X, Clemente VII, Paolo III, dal quale fu consacrato Vescovo di Civita Ducale. Ei rinunziava dopo cinque anni al ministero Vescovile per coltivare tranquillamente i suoi prediletti studi astronomici in Roma, dove morì nel 1558 dell'età di anni 83, stimato degno di essere annoverato nel dizionario degli uomini illustri (2).

*Pomponio Gaurico*, fratello di lui, poeta d'ingegno e di grazia, gran letterato e famoso astronomo de' suoi tempi, professore pubblico nella università di Napoli, maestro nelle lettere umane e nella greca e latina favella del celebre Ferdinando Sanseverino IV principe di Salerno (3), scriveva nel linguaggio del

(1) Vedi la Storia del Cristianesimo di Bernald-Bercastel, e gli Annali della Propagaz. della fede, vol. x, pag. 266.

(2) Coronelli, Dizion. geograf. in parlando di Acerno e Monte-Corvino.

(3) Vedi Gatta nella sua Lucania.

Lazio sulla scoltura ed arte di fondere, ed altre opere non date alle stampe. Moriva nel 1530 andando da Sorrento a Castellammare, e veniva degnamente annoverato nel dizionario degli uomini illustri.

Verso la fine del decimosesto secolo fiorì poi ed ebbe la corona del martirio nell' Isola Gorgona al sud del Popayan, provincia dell' America meridionale nella Nuova Granata, il beato *Nicola Pico da Monte-Corvino*, Sacerdote dell'Ordine de' Minori Osservanti. Ei predicava il Vangelo in quelle lontane contrade dell'America, poco innanzi scoperte ed occupate dagli Spagnuoli. *Qui ejus vitam et agonem nosse desiderat* (scrive il P. Gonzaga tom. 1, pag. 370), *librum, cui Firmamentum Trium Ordinum titulus est, consulat.*

*Fra Bernardino d' Enza da Monte-Corvino* fu anche celebre predicatore; e fu l'autore della rinomata pace tra le due famiglie degli Armini e Damolodede che a vicenda si struggevano; autore quindi come accennai della fondazione della Chiesa e Monastero di S. Maria della Pace ne' primi anni del secolo decimosesto: e nelle Cronache Francescane onorevolmente vien memorato: *Venerabilis P. Bernardinus a Monte-Corvino, unus ex primis Franciscanae Observantiae reformatoibus, religiosus magnae sanctitatis.*

Il P. *Fra Francesco de Angelis* ed il P. *Fra Pietro de Laudisi*, il primo nel 1529 Ministro Generale e l'altro Provinciale, furono i due soci del suddetto P. *Fra Bernardino* nella fondazione del monastero sopraddetto; e il P. *Fra Agostino Cavalieri*, versato nelle sacre lettere e nella filosofia, era di tanto grido che fu stimato un secondo *Scoto*.

Anche i PP. Cappuccini si vantano di un *Fra Cipriano da Monte-Corvino*, chiaro per santità di vita e pei miracoli operati, come ne fan fede gli annali de' medesimi.

Nello stesso decimosesto secolo perdè ancora Monte-Corvino il servo di Dio D. *Diego Tasso*, sacerdote secolare, che al suo portamento, alla serenità del volto, alla umiltà, al tenore invariabile de' suoi costumi, al solo vederlo lasciava ognuno edificato. Egli

lasciava la sua biblioteca al convento de' Cappuccini, che per la soppressione al tempo dell'occupator francese rimase de' migliori libri menomata. Il corpo di lui in luogo di deposito venne collocato nella chiesa di S. Michele Arcangiolo nel villaggio S. Martino.

Un Monsignor *Francesco d'Enza* fu vescovo di Sansevero in Puglia, rinomato non meno per la bontà dei costumi, che per la dottrina nelle belle lettere, nella facoltà legale e nella teologia.

Un *Geronimo de Augustinis*, figlio di Pontano e Prospera Solimena, nel corso del 1500 esercitava l'avocheria in Roma; indi ritiratosi, veniva dal cardinale Rodolfo, Arcivescovo di Salerno, insignito del canonicato di quella cattedrale, dichiarato suo commensale, e riguardato da lui con somma distinzione. Fondava un collegio in quella città per educazione de' giovanetti nobili, riserbando a sè ed a' suoi eredi quattro piazze franche pei figliuoli della sua famiglia. Si ergeva una cappella nella cattedrale nel 16 gennajo 1547, oltre quella eretta unitamente a suo fratello Michele con ricca dotazione nel Comune di Monte-Corvino Pugliano sua patria nella parrocchiale chiesa di S. Michele, sotto il titolo del SS. Corpo di Cristo e Madonna delle Grazie, come da bolla pontificia di Clemente VII del 19 maggio 1531 (1). E sul mausoleo di

(1) Il patronato attivo e passivo di questo beneficio laicale, estinta la famiglia de Augustinis, si possiede oggi dalla mia famiglia Serfilippo e da quella del Sig. D. Giacomo Carrara di Salerno. Andrea Serfilippo, figlio di Antonaccio e nipote di Jacopo menzionato nel diploma di Alfonso, impalmava nel 1564 Stratonìa de Augustinis figlia di Michele conte palatino e milite aurato, come da diploma del pontefice Paolo III del 5 gennajo 1535. Da tale matrimonio nacque Paolo, che ebbe per moglie Aurelia Carrara di Enrico, dai quali nacque Antonio. Da Antonio con la cugina Giovanna Serfilippo nacque altro Giovanni. Da Giovanni ed Anna Meo di Francesco della famiglia che ora trovasi in Colliano, fra gli altri nacquero i giureconsulti Antonio, Matteo, ed altro Paolo ch'ebbe per moglie Lucrezia Carrara. Da questi nacque l'avvocato Giovanni, che difendeva, come dissi, la causa del demanio nel

marmo che vedi nella sinistra all'entrare nell' atrio della chiesa metropolitana di Salerno, tu leggi la seguente iscrizione:

*D. O. M. aram et  
Pontano Augustino U. J. consult. viro insigni  
Variis ducum et regum magistratibus functo  
Prosperae Solimena rarae Joeminae  
Hieronymus Aug. U. J. consult. sacerdos salernitanus  
Et sacrarum litterarum studiosus et in Urbe  
Causarum patronus annum agens LX et  
Michael Aug. bonarum artium eruditus Parentibus  
optumis et sibi posterisque DD. et Pos. MDIHL*

Nato in Monte-Corvino un *Gio. Leonardo Rodoerio*, pieno di onore e di gloria moriva nell'anno 1701, annoverato pel suo profondo sapere tra i primi avvocati e giureconsulti della capitale. Scriveva un volume di *consigli*, le addizioni al primo volume delle risoluzioni del reggente *de Marinis*, il comentario alla

secolo trascorso, e ch'ebbe per moglie Francesca d'Enza; dai quali poi fra gli altri mio padre Domenico, che, impalmata la cugina Vittoria d'Enza mia madre, moriva in aprile 1829, chiamato a vari uffizi municipali, deputato di opere pubbliche provinciali, socio corrispondente della Società Economica, consigliere distrettuale e poi provinciale, capo-urbano e giudice supplente al circondario di Monte-Corvino, cariche cui rinunciava La famiglia poi di D. Giacomo Carrara come figlio di Domenico e Vittoria de'Marchesi Cedronio discende da Giacomantonio, e questi da altro Domenico con la Signora Venuti dama Capuana, il quale fu figlio di Girolamo e di Anna Prinicile Carafa de'baroni di Cicerale, questi figlio di altro Giacomantonio che fu figlio di Antonio e nipote di Gio. Simone e Carlo, i quali furono figli di Girolamo che nel 1582 impalmava Aurelia de Augustinis figlia di Pontano. Queste discendenze risultano da un processo della Curia arcivescovile di Salerno per lo detto beneficio, da fedeli di preamboli ivi presentate, da uno strumento per Notar Saverio Sarlo del 1732 per l'alternativa della nomina del cappellano, da una sentenza della Curia del 1746, e dalle nomine successive de'cappellani.

prammatica 33 *de feudis*, ed un libro *Princeps probus politicus religiosus*, opere tutte insigni secondo il genio dell'età sua. Egli discendeva da *Ludovico Rodoerio de Rodoeriis o Roheriis*, venuto di Francia cogli Angioini, il quale aggregato all'illustre sedile Montagna di Napoli, come ci assicurano le Croniche de' nobili di quella piazza del *Pappinsogna*, meritò dal 1. e 2. Carlo d'Angiò essere eletto consigliere, milite, familiare, e maestro razionale della gran corte.

Un *Girolamo Morese* figlio di Gaspare e Giovanna Serfilippo mia prozia, nipote di Girolamo ed Agnese Carrara ch'era trinipote di quel Girolamo che fece il viaggio delle Spagne, moriva nel 1796 da Canonico della cattedrale di Salerno, dotto in sacra teologia, nelle belle lettere e nelle scienze, assai stimato dall'universale e dagli amici per le sue cognizioni e virtù pubbliche e private.

Per quanto si legge ne' diversi privilegi e scritture particolari, abbiamo pure in Monte-Corvino che anche nelle armi non sono mancate persone ragguardevoli, come in tempo di Carlo V un *Ferrante Giudicematteo*, un *Palamedes d'Enza*, un *Giacomo d'Arminio*, un *Rubino Copeti*, strenui guerrieri, essendo stato l'ultimo di questi dichiarato non solamente nobile, ma creato pure *milite aurato*, come da privilegio del 26 marzo 1536 che dai signori d'Enza eredi di lui si conserva; titolo assai nobile come ci assicura il Muratori. In tempo di Filippo II venne nominato pure capitano di campagna delle provincie di Salerno e Basilicata un *Giorgio Gabado*, come da diploma in pergamena del 31 luglio 1582 che tra le carte di mia famiglia si conserva, il cui figliuolo *Giuseppe* era regio giudice in Monte-Corvino, come dallo stato del reggente *Tappia* del 1623 si raccoglie, ed *Andrea* figlio di lui impalmava una Giovanna Serfilippo. Era la famiglia *Gabado o Gavado* venuta di Spagna ed ora estinta. Ne' tempi ancora di Filippo II venne onorato dell'ufficio di credenziere di Olevano e di Monte-Corvino e dichiarato nobile un *Agostino Pico*.

Nella famosa Scuola Salernitana fiorivano ancora come accademici un *Ferrante* ed un *Tommaso Giudicematteo* (1). E ci è grato pure ne' tempi più recenti poter ricordare nell' arte sanitaria onorevolmente il nome di un *Antonio Pettinati*, assai valente nella chirurgia, che moriva nella capitale da professore della regia corte nell' anno 1797. Egli lasciava molti scritti che non dava alle stampe e che dai suoi eredi si conservano.

Nel secolo che viviamo fioriva un *Giuseppe Maria d'Enza*, fratello di mia madre, che moriva nel 1814 da avvocato di grido nel foro napoletano (2). Moriva

(1) Erano questi discendenti di quel *Ferrante Giudicematteo* che militava ai tempi di Carlo V, come sopra ho detto, ed il quale discendeva da *Matteo Giudicematteo* menzionato nel diploma di Alfonso II. Questa famiglia trae la sua origine da *Ademario Giudice*, di cui si fa menzione da *Fimiani* (Dritto feudale fol.156) e da *Carlo Borrello* (*Vindex neapolitanae nobilitatis*) ai tempi di Guglielmo II nella spedizione della crociata per Terra Santa del 1180, nella quale l' *Ademario Giudice obtulit militem unum*. Come la famiglia erasi divisa in vari rami, così al cognome *Giudice* vi si aggiungeva l' agnome *Matteo, Andrea* ec. ed è perciò che Matteo nel 1490 incominciò ad adottare il cognome *Giudicematteo*. Frai discendenti di lui è a menzionarsi un *Pietro*, che, tolto ai viventi nel 1851, già decorato della croce dell' ordine delle Due Sicilie, assai benemerito per le cariche municipali con decoro da lui sostenute, lasciava fama di suo sapere nelle lettere e nelle scienze; i cui figliuoli non degeneri di un tanto genitore ne onorano oggidì la memoria ed il casato.

(2) La famiglia d'Enza divisa in due rami o colonnelli, estinti gli altri tre rami, prende origine da Berardo figlio di Clemente, da cui per le intermezze persone di Rinaldo e Riccardo discesero Giovan Carlo, Fabio, Plinio. Da Giovan Carlo nacquero Scipione ch' ebbe per moglie Lucrezia Muscettola de' duchi di Spezzano, Ottavio che impalmò Cornelia d'Aprano del Sedile Capuano, e Giovanna che fu moglie ad Ercole Capece del medesimo Sedile, e furono questi possessori di vari feudi, fra' quali quello della Spineta, come puoi leggere in *de Franchis decis.* 260 e 301, e puoi rilevare da due processi del 1593, uno tra il detto Ercole ed il Monte Capece, e l' altro intitolato *causa Scipionis d'Enza*

poi nel 1842 un *Enrico Franchini* già consigliere di Intendenza di Salerno, cui erano familiari la lingua ebraica, la greca, la latina; assai dotto in lapidaria e numismatica, che interpretava l'editto de' Volsci che dava alle stampe, il cui zio cav. *Domenicantonio* era stato giudice della gran corte civile di Napoli, discendente da *Fabio de Franchinis* giureconsulto menzionato tra gli uomini illustri da *Giuseppe Maria Alfani*, e discendente pure da Marcantonio, Francesco e Carlo de Franchinis menzionati nel diploma di Alfonso II. Fioriva un *Giacomo Bassi*, ornamento della Congregazione del SS. Redentore, strenuo sostenitore del sistema morale del Santo fondatore di sua religione *Alfonso de Liguori* (1), e che lasciava di sè bella fama. Fiorivano un *Silvio Abbondati*, un *Che-*

*cum nonnullis in judicio citatis super praetensa nobilitate* 4. ufiz. grand. arch. n. 5398, e possessori ancora del feudo Fosso e Verdesca, come da *risulta* della regia cam. del 1558, ramo che rimase estinto. Da Fabio discese un Rinaldo il quale lasciò un monte di multiplico nel 1641, e che fra gli altri fu concorrente alla Curia vescovile di Acerno per lo patronato di un beneficio laicale di Santa Maria di Costantinopoli; ed eredi di lui furono un Gian Carlo, un Paolo; di questo Paolo fu erede Giacomantonio Carrara con l'obbligo del monte, e si estinse quest'altro ramo. Da Plinio poi discese Emilio che nel 1597 aveva sopraddotato il suddetto beneficio, poi altro Plinio, poi Andrea, poi Diego ch'ebbe per moglie Anna Serfilippo sorella di mio avo, de' quali furono figli il suddetto avvocato Giuseppe, Filippo, Lorenzo, Plinio, Andrea e Vittoria mia madre. Da Filippo nacque Diego ch'ebbe per moglie Francesca Capece Piscicelli de' Duchi di Capracotta, tra i figli de' quali sono ora viventi un fratello, e due sorelle monache in S. Gregorio Armeno di Napoli. Per questa discendenza possono osservarsi il processo della Curia di Acerno, e quello della causa del multiplico con Carrara e Morese nel grande Archivio.

(1) Un Padre di altra Congregazione sotto finto nome attaccava il sistema della morale Liguorina come un po' troppo rilasciata. Il nostro P. Bassi, figlio spirituale di S. Alfonso, ragionevolmente sorgeva a combattere con sode dottrine l'assurdità dell'opposizione e la stabilità del sistema.

rardo Majorini (1), un *Pietro della Corte*, il primo capo di ripartimento, il secondo ufficiale di carico nel Ministero degli affari interni, il terzo conservatore delle ipoteche di Salerno, i cui nomi suonano ancor cari ivi non solo, ma ovunque pregiati la virtù dell'animo e delle opere. E se l'amor di nipote non mi facesse trasportare forse troppo oltre, direi pure delle virtù eminenti di un *Andrea Serfilippo*, fratello a mio padre, canonico primicerio della Collegiata Chiesa di S. Pietro in Montecorvino Rovella che rendeva la sua bell'anima al Signore nel febbrajo del 1845, la cui memoria per le cose fatte si desta assai gradita a chi il conobbe vivente e ne seppe di lui dopo sua morte (2). E cui si avea a compagno ed amico carissimo un *Michelangelo Franchini* già arciprete della stessa Collegiata, nipote di quell'*Enrico* di cui parlai, e che nel 1832 qual angiolo salutare, spedito dal cielo, veniva consecrato Vescovo di Nicotera e Tropea, ed andava colà a formar la gioja ed il benessere di quelle fortunate diocesi (3). Ed oh! morte inaspettata che nel mezzo corso del dì 24 maggio 1854 rapisti personaggio all'età di anni 62 sì immacolato, sì mite, sì cortese, sì benigno, sì

(1) Questi discendeva da Paolo Majorini, figliuolo di Gabriele, fratello di quel Gennaro Majorini che fondò, come dissi, la cappella della Madonna delle Grazie nel 10 febbrajo 1487, che oggi i suoi nipoti ancor posseggono come discendenti di Andrea e Paolina d'Enza, e questi per linea retta dal detto Paolo seniorissimo figliuolo di Gabriele.

(2) Leggasi ciò che in accorcio di lui fu scritto nella Commemorazione delle persone ragguardevoli trapassate nel 1845, anno 2, pag. 20. Alla morte di lui, avvenuta in Salerno, da tutta la popolazione veniva predicato per santo; e mandato a seppellire in Montecorvino, al sesto giorno era ancor molle di sudore, flessibile in tutte le membra, ne spiccava il sangue dalle vene.

(3) Quando Monsignor Franchini si portò a Roma per consacrarsi vescovo, andato al soglio pontificio a baciare il piede al S. Padre, il Pontefice gli disse: *Monsignor, la fama vi precorse a noi con lode: andate a Tropea a dissipare colà le tropee morali.*

amorevole , sì pietoso ; vescovo solerte, disinteressato, zelatore infaticabile di anime, ammirato per la sua dottrina frai dotti , confortatore gioviale de' buoni, incessante caritatevole riprensore de' traviati. Ah tu ! ... ma dove mi trasporta la fantasia ? L' ora del Signore negli eterni decreti era segnata ; e monsignor Michelangelo Franchini dovea raccogliere nel cielo quella corona di molti serti adorna che formata avevasi per le sue virtù in una vita sì operosa e degna di laude.

Di personaggi così distinti io diceva, e di molti altri ancora dir dovrei anche a' di presenti uomini pregevoli per virtù religiose e cittadine, distinti nelle pubbliche cariche della chiesa , della magistratura , e di ogni ramo del generale ordinamento del regno ; ma il tacere in me sia moderazione , e sappiasi pure aver io detto di Monte-Corvino assai meno del vero , e se mi fosse lecito penetrare negli arcani del futuro , sarei forse nunzio fortunato di un più felice avvenire (1).

(1) Non si meravigli taluno se abbia osservato avere io parlato di qualche famiglia un poco più estesamente venendomi il destro , mentre di altre molte mi sia taciuto ; poichè il mio scopo non è stato quello di parlare particolarmente delle famiglie, come si è visto ; di talune di cui avea delle nozioni , ne ho parlato per semplice incidenza.

## PARTE SECONDA



DOCUMENTI DE' PRIVILEGI E GRAZIE DAI DIVERSI REGNANTI  
CONCESSE A MONTE-CORVINO

### I.

*Privilegio di Alfonso II del 24 giugno 1494 — Grande archivio della Regia Camera scanz. 1, num. 58 — Processo de' Rodoeri per la reintegrazione al sedile Montagna, fol. 29 — Proc. pro Hieronymo Carrara, fol. 7.*

» Alphonsus secundus Dei gratia rex Siciliae Hierusalem etc. universis et singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus quam futuris.

Quum regiae majestati deceat pacem et tranquillitatem inter subjectos conservare, regnumque etiam nobilium virorum ac devotionem augere, propterea cum parte magnificae et fidelis universitatis et hominum civitatis Montis-Corvini de provincia Principatus Citra fuerit nobis reverenter expositum et humiliter supplicatum, ut ad universitatis ipsius tranquillitatem et optimam officiorum distributionem in posterum stabiliendam dignaremur conventionem quandam inter universitatem praedictam hominesque illius initam confirmare, separationemque vigintitrium familiarum infrascriptarum, tanquam nobilium progeniarum, a cetu popularium de communi universitatis praedictae consensu factam adprobare et super illam assentiri. Nos autem visa supradicta supplicatione, hujusmodi informatione de mandato nostro commissa, atque diligenter capta per egregium militem Ludovicum de Rodoeriis degentem in dicta civitate Montis-Corbini, ex qua authenticis litteris

et scripturis , testibusque fide dignis certiores facti sumus , quod eadem viginti tres familiae *ex Actu Rubellae* circumspectorum virorum :

Palamedis et Pauli d' Euza Caesaris Scipionis et Francisci de Aytoro Alexii et Bernardi de Alexiis Antonii de Nigris Leonis de Cupetis Caroli de Arminio Viti Matthaei et Gigantis de Sparano Julii Damolodede	Marcelli et Metellis de Angelis Francisci et Johannis Majorini Matthaei de Judice Mattheo Achilles et Pichi de Pichis Marci Antoni Francisci et U. J. D. Caroli de Franchinis Eustachii de Oliverio Clementis Piccoli Floravantis Meo
---	--

Ex alio autem *Actu Puleani et S. Teclae* circumspectorum virorum :

Augustini de Augustinis Jacobi Budecta Hieronymi Antonii et Jacobi de Carrariis	Caesaris de Caesariis Jacobi Serphilippi Johannis Baptistae Morese Didaci et Petri de Cavaleriis (1)
---	---

ab immemorabili more nobilium vixerunt , et tanquam viri generosi ex reliquiis Picentini Populi descendentes , non semel egregia armorum facta gesserunt , praesertim in obsequium Serenissimi Regis D. Alfonsi Avi nostri colendissimi , cujus classes inter Salernum et

(1) Oltre le riportate 23 famiglie , ve ne sono state delle altre anche nobili , come la *Gabado* e la *de Simone* venute dalla Spagna \* , la *Longobardi* , la *Frecina* ora tutte estinte ; e vi sono pure delle altre tuttavia esistenti di condizione ancora civili non annoverate in questo diploma e non di origine di Monte-Corvino.

\* Nella Cappella di de Simone nel Convento della Misericordia evvi la seguente iscrizione :

*Funereum saxum mestumque sepulcrum Jur. patr. de familia Belli Ducis dudum Tartessiaci Lucii aliorumque de Simone, quorum hic corpora jacent 1767.*

Ebolum olim castramentatae pluries subvenerunt, illaque in fortitio Nubulano maxima fidelitate receperunt. Ad haec itaque attendentes ex certa nostra scientia deliberate et consulto tenore praesentium mentionatam conventionem, et virorum familiarumque nobilium a popularibus separationem confirmamus, ratificamus, acceptamus, adprobamus, atque laudamus et communimus, nostraeque confirmationis, ratificationis, acceptationis et adprobationis munimine roboramus, ac praesidio nostro communimus et validamus; volentes et decernentes expresse quod praesens nostra confirmatio inviolabile robur obtineat in judiciis et extra, et nullum sentiat dubietatis involucrum, aut impugnationis obtentum, vel deminutionis incomodum, sed in suo semper robore perseveret. Decernentes quod ex nunc et in futurum praefati circumspecti viri, illorumque legitimi descendentes verae et indubitatae nobilitatis potiantur emolumentis atque praerogativis, et tanquam a popularium cetu abducti et separati ejusdem praefatae Universitatis negotia segregatim valeant pertractare, conciliaque nobilium inire, cum interventu tamen magnifici atque Regii Gubernatoris pro tempore ad regimen civitatis praedictae deputandi, in nihilo tamen coeterorum popularium jure deminuto quoad munera et officia universitatis ejusdem subeundo, si eosdem populares ad ea in publicis parlamentis eligi contingerit. In quorum omnium fidem et testimonium praesentes fieri fecimus magno Regio laternoque pendenti sigillo munitas.

» Datum in Castro Novo Neapoli per Magnificum U. J. Doctorem et Consiliarium nostrum Andream Mariconda Locumtenentem Illust. D. Goffredi de Aragonia Borges Squillacii Principis Cariatique Comitis Regni hujus Logothetae et Prothonotarii, Collateralis Consilarii Generalis, et Filii nostri dilectissimi die xxiiii mensis junii MCCCCLXXXIII regnorum nostrorum anno primo. *Rex Alphonsus secundus.*

» Rex mandavit mihi Johanni Pontano — Julius de Scortiatas Locumtenens magni Camerarii — Joh. de Martina pro P. Carlon — Registrata in Cancellaria penes



Cancellariam in Registro Privilegiorum iij solutis, xij super quibus, quidem praeinsertis Regiis litteris petita exeq. in forma dictae Camerae consueta, vobis, propterea et quilibet vestrorum praesentium tenore officii auctoritate quo fungimus, dicimus, committimus, et mandamus, quatenus receptis praesentibus, forma praeinserta Regiarum Pragmaticarum per vos, et unumquemque vestrorum diligenter attenda, et in omnibus inviolabiliter observata ipsas praeinsertas Regias litteras, ac omnia et singula in eis contenta exequamini et effectualiter adimpleatis juxta ipsarum continentiam atque tenorem, nec contraria faciatis si Regia gratia curam habetis, et poenam in dictis Regiis litteris contentam cupilis evitari. Praesentes post ipsam opportunam inspectionem praesentatae pro cautela restituantur. Datum Neapoli in eadem Camera xxx Junii MCCCCLXXXIII. Julius de Scortiatis Locumtenens M. Cam. Coronatus pro magnifico actuar. Registrata in Exeq. xij. Et in fidem.

» Data nel sopradetto Reale Archivio li 9 settembre 1776 U.J.D. Januarius Chiarito Archivarius per S.M.R. Camerae Summariae. Concordat cum suo originali meliori revisione semper salva, et in fidem etc. Datum Neapoli 13 mensis martii 1798 — Paschalis de Marco.

## II.

*Capituli et gratie quae se demandano a la M. del Ser. Re Alfonso Secundo per la gratia di Dio Re de Sicilia, de Hierusalem et Castro per la Università et homini di Monte-Corbino. Pergame-na originale fra le carte di mia famiglia esistente.*

» In primis dicta Università supplica se digne la M.V. concederli che in le prime cause tanto civile como criminale et mixte non possa essa Università nè particolare persona de quella essere tracta in judicio in Consiglio in Summaria in Vicaria ante lo vicerè de la provincia, nè qualsevoglia altro tribunale del regno, ma se debiano dicte prime cause tractare et

finire ante lo capitano di dicta terra — *Placet Regiae Majestati.*

» 2.º Item supplica se digne la M. V. ordinare et comandare al capitano presente et futuri et alloro judici che in lo procedere de le cause tanto civile, como criminale et mixte, et in lo decidere de quelle tanto de le pendente quanto del altre che se haveranno in futuro da tractare ante dicto capitano habbano ad osservare ad unguem la forma tenore et disposizione delle Regie Pragmatiche costituzione, et capitoli del Regno, et precise del capitolo felicis recordationis Regis Roberti quod incipit Ut delatas — *Placet R. M.*

» 3.º Item supplica se digne la M. V. ordinare et comandare al capitano presente et futuri che non possano procedere de facto ad captura de persona alcuna per causa civile, o criminale che non sia legitime chiamata et condannata, excepto in li casi dove venesse ad imponere pena di morte naturale, o civile, o vero abscisione de membro. In li quali casi sia licito al capitano assecurarese de lo delinquente, et data per ipso plegeria ydonea de stando juri, et se presentando lo capitano sia tenuto subito liberarlo nisi delictum fuerit notorium, vel lite contestata legitime incipiat constare de delicto — *Placet Regiae M. quod non procedatur ad capturam, nisi in casibus in quibus venit imponenda poena mortis, vel abscisionis membri vel corporis afflictiva. Et carcerati liberentur sub fide jubsoria cautione si de delictis non constiterit taliter quod sufficiat ad retentionem juxta constitutionum et capitulorum regni dispositionem.*

» 4.º Item supplica se digne la M. V. concedere ad essa Università et homini di quella che in li casi in li quali de jure non vene ad imponere pena di morte naturale, o civile o vero abscisione de membro la parte offensa infra triduum post citationem se possa pentire de la denuntia et querela avesse esposta el capitano non ce possa ulterius procedere in dicta causa — *Placet Regiae Mti. quod gaudeant beneficio tridui in civilibus et criminalibus non inge-*

*rentibus poenam sanguinis vel corporis afflictivam.*

» 5.º Item supplica se digne la Mta. V. moderare le pene de le obligatione accusate penes acta che lo capitano presente et futuri concordata parte non possano exigere per la pena ultra tari tre per unza como se observa in le pene deli instrumenti liquidi accusati in tutti li tribunali del regno secondo la forma del ritu de la gran corte de la Vicaria — *Placet Regiae Mti. quod non exigatur pro poenis obligationum penes acta ultra quam exigitur pro poenis instrumentorum juxta formam ritus Magnae curiae Vicariae.*

» 6.º Item supplica se digne la Mta. V. moderare le pene de le contumacie che quando lo contumace vole purgare sua contumacia in causa criminale lo capitano non possa exigere per la pena de la contumacia ultra tari dui, et in causa civile tari uno tantum, ma perseverando lo contumace in contumacia sia lecito al capitano multarelo, et ponerlo secondo li meriti de la justitia — *Placet Regiae Mti. quod admittantur ad purgandum contumaciam infra decem dies solvendo tarenos duos.*

» 7.º Item supplica se digne la Mta. V. moderare lo salario de li famigli del capitano che per captura de persona, o executione per causa criminale non possano exigere ultra grana dece, ancora che ce andassero più famigli, et per executione de causa civile grano uno tantum como ab antiquo è solito in dicta terra, ma per executione de pagamenti de fiscali non possano exigere cosa alcuna, el capitano non possa tenere famigli del paese — *Placet Regiae Mti. quod pro captura facienda intra terram non exigatur a famulis omnibus ultra grana decem. Et in executione causarum civilium servetur solitum et consuetum. Pro executione vero fiscalium functionum per famulos nihil exigatur juxta pragmaticam. Et capitaneus non teneat famulos terrarum suae jurisdictionis.*

» 8.º Item supplica se digne la Mta. V. moderare la ragione del portello che lo Capitano presente et futuri non possano fare exigere per lo portello dalo

carcerato per causa criminale quanno pernottasse in carcere ultra grana X, et per causa civile grana cinque tantum, et quanno alcuno fosse de facto injustamente carcerato per causa civile o criminale non sia tenuto pagare cosa alcuna per lo portello, nè anche per lo salario de li famigli — *Placet Regiae Mti. quod in criminalibus non exigatur ultra grana decem, et in civilibus grana quinque. Et si quos injuste carceraverit nihil ab eis exigat pro jure carceris et capturae.*

» 9.º Item supplica se digne la Mta. V. ordinare et comandare al capitano et giudice presente et futuri che habiano ad restar contenti de loro pensione che non possano nè debiano pigliarese denari da essa Università nè particolari de quella durante offitio sub praetextu de pesuni di case o de carcere ne per qualsivoglia altra causa, et similiter non possano exigere cosa alcuna per sigilli, sententie, decreti, et interlocutorie juxta la disposizione de le regie prammatiche — *Placet Regiae Mti.*

» 10.º Item supplica azò che lo capitano et giudice presente et futuri habiano ad usare la debita diligentia, et sollicitudine circa la exazione de li pagamenti fiscali che la Regia Corte sia interamente pagata ali tempi debiti se digne la Mta. V. ordinare et comandare alo erario et perceptore deli proventi dela Corte del dicto capitano presente et futuri che habiano ad retenero loro provisione terza per terza si ad tanto che non have certificatione da lo Regio commissario de la provincia como la Regia Corte è interamente pagata da la dicta terra, et similmente habia ad retenero l'ultima terza si ad tanto chel capitano et giudice sono sindacati — *Placet Regiae Mti. servari formam prammaticae.*

» 11.º Item supplica se digne la Mta. V. concedere ad essa Università che se possano congregare tante volte quanto serà necessario per servizio dela Mta. V. et loro regimento el capitano presente et futuri non possano quella prohibire ne ancho se habiano ad intramettersene ad tenere chiave de la cassa dove stanno

lo sigillo, et altre scripture publice de essa università. — *Placet Regiae Mti. quod scripturae publicae et sigillum universitatis conserventur in loco publico per homines per dictam universitatem eligendos. Et quod dicta universitas possit congregare consilium pro suis negotiis peragendis cum interventu capitanei.*

» 12.º Item supplica se digne la Mta. V. ordinare et comandare al capitano presente et futuri che non possano in loro banni imponere majore pene che sono statute et ordinate per la ragione comune constitutione et capituli del regno, ne meno possano far banni insoliti et contra juxlitia, ne per alcuno modo derogare con loro banni ali sopradicti capituli in totum vel in partem ancora che de tali banni per essa università non fosse facta gravatione, ne se intenda derogato ali supradicti capituli per qualsevoglia observantia contengesse farse in contrario, et omne acto in contrario facto sia invalido et ipso jure nullo — *Placet Regiae Mti.*

» 13. Item supplica dicta università se digne la Mta. V. concederli che accadendo alcuna dubitatione circha la interpetratione de li supradicti capituli quella sempre se habia ad fare in favore de essa Università et de li homini de quella, ita que se habiano le sopradicte gratie sempre ampliare, et non restringere — *Placet Regiae Mti.*

» 14.º Item supplica che del predicto la Mta. V. se digne farli expedire privilegio in bona et cauta forma con le clausole necessarie et opportune ut Deus — *Placet Regiae Mti.*

*Expedita fuerunt praesentia capitula in Castellonovo Neapoli xxii septembris MCCCCLXXXIII — REX ALPHONSUS — Dominus Rex mandavit mihi Jo. Pontano — Julius de Scorciatis Locumtenens M. Cameraarii notata etc. adest signum.*

III.

*Privilegio di Carlo V del 22 marzo 1536 contenente anche le grazie di Ferdinando il cattolico del 1509* Fol. 170 a 174 proc. pro Hieronymo Carrara — Proc. tra la mensa di Salerno e Montecorvino fol. 203 e 222 2.<sup>o</sup> Uffiz. Grande Archiv. com. mes. feud. vol. 1. n. 2342.

» Carolus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, rex Germaniae etc. Johanna mater et idem Carolus Dei gratia reges Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti, Valenzae, Gallitiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Ciënnis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, Insularumque Indiarum et Terrae firmae, Maris Oceani, arciduces Austriae, duces Burguntiae et Brabantiae, comites Barcinonae, Flandriae et Tirolis, comites Rossilionis et Ceritaniae, marchionesque Oristanni et Gotiani. Licet adjectione plenitudo non egeat, nec firmitatem exigat, quod est firmum confirmatur tamen interdum, quod robur obtinet, non quia necessitas id exposcat, sed confirmantis sincera benignitas appareat, et rei gestae abundantioris cautelae robur ne dat. Saue pro parte universitatis et hominum de Monte-Corvino fidelium nostrorum dilectorum fuit maiestatibus nostris reverenter et originaliter exhibitum quoddam privilegium per serenissimum et catholicum regem Ferdinandum patrem et avum nostrum aeterni nominis dictae Universitati et hominibus de Monte-Corvino concessum quod est tenoris et continentiae hujusmodi: « Nos Ferdinandus Dei gratia rex Aragonum Siciliae citra et ultra Farum, Hierusalem, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, comes Barcinonae, dux Athenarum et Neopatriae, comes Rossilionis et Ceritaniae, marchio Oristanni et Gotiani. Universis et singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris, quo ampliora et fideliora subditorum in reges et priu-

cipes studia et obsequia fuerint eorum ipsorum regum et principum in ipsos subditos voluntas liberalior, et beneficentior esse debet, ut ii in benemerendi instituto et proposito confirmentur, et alii homines exemplo ad emulationem incitentur, itaque cum universitas et homines de Monte-Corvino signa fidelitatis in nos, statumque nostrum semper, ut potuerunt, ostenderunt, aequum videtur in iis, quae petunt, eos exaudire debere. Cumque petitiones et supplicationes infrascriptae nobis pro parte ipsius universitatis porrectae essent, eas non solum admisimus, verum etiam decretari et expediri fecimus, prout in fine cujuslibet ipsarum petitionum apparet, quarum tenor est qui sequitur:

- » Gracie quale addemanda la Università di Montecor-
- » bino a lo serenissimo e cattolico re Ferdinando per la
- » gratia di Dio re de Aragona utriusque Siciliae etc.
- » In primis supplica detta Università ad vostra al-
- » tezza si degne ex certa sua scientia confermare et
- » quatenus opus est de novo concedere ala predetta
- » Università lo privilegio tene del demanio de la fe-
- » lice memoria de lo serenissimo re Ferrante 1.º de
- » lo quale ditta Università è stata, e de presente è
- » in possessione, non derogando a la jurisdictione ci-
- » vile quale tene la major ecclesia salernitana in ditta
- » terra, ma manutere e conservare tanto ditta terra
- » quanto ditta ecclesia in quello stato e possessione
- » che de presente se trovano — *Placet Regiae Mti.*
- » Item supplica ditta Università se digne Vostra Al-
- » tezza ex sua certa scientia ordinare e comandare che
- » a la prefata Università siano ad unguem osservati
- » tutti li capituli spediti per Vostra Majestà in lo ge-
- » nerale parlamento celebrato in la città di Napoli,
- » et signanter tra li altri che quello serà deputato per
- » Vostra Majestà per capitano o governatore in ditta
- » terra, non habbia ne possa essere castellano simul
- » et semel in ditta terra, vel e contra, et che omne
- » anno se habbia ad provvedere de novo capitano
- » seu governatore et giudice, qui non sint ejusdem pro-
- » vinciae, quali habbiano ad esercitare detti loro uf-
- » ficii personaliter, et non per substitutos et locum-

» tenentes, et in fine di ciascuno anno habbiano ad  
» stare publice et personaliter ad sindacato, et dare  
» cunto de loro administratione, et juxta la forma  
» de le constitutione, capitoli, e pragmatice del re-  
» gno — *Placet Regiae Majestati.*

» Item supplica ditta università considerato che in  
» la ditta terra se soleno pagare le provisione de lo  
» capitano, seu governatore, et giudice de li pro-  
» venti se fanno in ditta terra, et in lo Levano, et  
» ut plurimum accade che per obreptum non se po-  
» leno fare tanti proventi che bastano per ditte pro-  
» visione, et però molte volte ditti ufficiali per pos-  
» serono extrarre ditte loro provisione vexano indebi-  
» tamente multi innocenti, et componeno alcuni quan-  
» tunque culpabili eccessivamente, et quod pejus est  
» vendono la giustizia per danari, componendo li de-  
» linquenti, quali doveriano essere puniti de persona,  
» e però per togliere tanti abusi supplica ditta uni-  
» versità se degne la Majestà Vostra ex certa sua scien-  
» tia che da mo avanti tutti li proventi si faranno a  
» la corte di ditto capitano seu governatore di ditta  
» terra siano consignati et debbiano pervenire in po-  
» tere de la prefata Università, et essa Università vole  
» essere tenuta, et offerre pagare le provisione solite  
» e consuete a li prefati ufficiali per la rata che li  
» tocca pro numero foculariorum Montis-Corbini et Oli-  
» bani secundo se observa in Capua, l'Aquila, Bar-  
» letta et in la majore parte de le terre demaniale de  
» V. M. in lo ditto regno de Napoli, et cussi se ob-  
» serverà lo culto de la justicia, li delinquenti seran-  
» no puniti, et li innocenti non indebitamente vexati  
» — *Placet regiae majestati suo regio beneplacito*  
» *perdurante.*

» Item supplica vostra Altezza se dignè ex certa sua  
» scientia confirmare, et quatenus opus est de novo  
» concedere a la prefata università tutti li privilegij  
» et consuetudini juxte et rationabile, de le quale de  
» presente ditta università se trova in possessione, et  
» signanter lo privilegio ad essa Università concesso per  
» la felice memoria de lo serenissimo re Ferrando I.<sup>o</sup>

» de possere anno per anno reformare li capitoli de li  
» dacij de ditta terra, quali se imponeno et exigono per  
» satisfare li pagamenti debiti a la regia corte, cussi  
» li capitoli de la bagliva de ditta terra, secundo ab  
» antiquo è stato solito observarese in la predetta terra  
» et de praesenti si observa — *Placet Regiae Maje-*  
» *stati, prout illis melius et plenius hactenus usi sunt.*

» Item supplica se digne vostra Altezza ex certa sua  
» scientia concedere alla prefata Università, et ordi-  
» nare et comandare che in tempo di pace non sia  
» tenuta, ne debbia alloggiare gente d' arme, ne  
» fanterie — *Opportune sua Regia Majestas pro-*  
» *videbit.*

» Item supplica se digne vostra Altezza concederli  
» ex certa scientia che quando alcuno surreptiziamente  
» se impetrasse lo governo de ditta terra in perpetuum,  
» vel ad vitam, o altro che fosse contra la forma de  
» li sopraditti privilegj et capituli, o altri che tenesse  
» la predetta Università de vostra Altezza, che tunc et  
» eo casu sia lecito a la prefata Università consultare  
» e replicare a la M. V. et soi Locumtenenti, et in-  
» terim mantenerli, et conservarese in la sua pos-  
» sessione sine metu poenae, et per virtute de ditta  
» surreptitie impetratione fatte, o da farese non se  
» habbia ad fare alcuna innovazione contro la prefata  
» Università prima che essa sia pienamente intesa in  
» soie raggione — *Placet Regiae Majestati.*

» Item supplica se digne vostra Altezza ex certa sua  
» scientia ordinare et comandare, che accadendo al-  
» cuna dubietate, circa la interpretatione de li supra-  
» ditti capituli et decretatione se faranno per Vostra  
» Majestà in ciascuno de quelli, quelle sempre si hab-  
» biano et debbiano interpretare in favore di essa Uni-  
» versità, et ampliare e non restringere, et accadendo  
» che inadvertenter si facesse alcuna provizione in con-  
» trario la quale la prefata Università la tollerasse, non  
» però se intenda derogare a li sopraditti capituli per  
» ditta tollerazione, o per qualsivoglia osservanza con-  
» tingesse farse in contrario, ma sempre in ogni fu-  
» turo tempo che si allegassero per ditta Università se

» li habbiamo ad unguem observare juxta la loro decretatione — *Placet Regiae Majestati.*

» Item supplica ditta Università vostra Altezza se digne ex sua certa scientia concederli possa construere et edificare un convento de Frate de observantia de ordine minorum de Sancto Francisco in le pertinentie de Monte-Corbino in un loco, dove miglior parerà a la ditta Università — *Placet Regiae Majestati sine praejudicio jurisdictionis.*

» Item supplica se digne de tutto lo supraditto comandare sia spedito privilegio autentico di vostra Altezza a la prefata Università, ut Deus — *Placet Regiae Majestati.*

» Quae quidem capitula, et omnia in eis, et quaelibet eorum contenta dictae universitati et hominibus illius juxta decretationes et responsiones factas in caloe cajuslibet dictorum capitulorum confirmanda, confirmamus, et de novo concessa concedimus, et confirmationis et novae concessionis praesidio roboramus, et validamus, et de novo concedimus, volentes propterea omnia et singula in dictis capitulis dictae universitati de Monte Corbino, et illius incolis praesentibus et futuris, ac omnibus ad quos spectat observari juxta formam et tenorem dictarum decretationum tenore praesentis privilegii cunctis temporibus firmiter valituri de nostra certa scientia deliberate et consulto intentum nostrum, si-gnanter serenissimae Johannaе reginae Castellae Legionis, Granatorum, Principissae Gerunnae, Archiducissae Austriae, Ducissae Burgunniae etc. filiae nostrae carissimae gubernatricique generali, ac post felices et longevos dies nostros in omnibus regnis et terris nostris immediate heredi et legitime successori intentum apperientes nostrae sub paternae benedictionis obtentu. Dicimus illustr. et rever. viceregi et locumtenenti generali in dicto nostro Siciliae citra Farum regno, magno camerario et ejus locumtenenti praesidentibus et rationalibus nostrae magnae curiae summariae thesaurario, et conservatori nostri regii pa-

» trimonii , coeterisque demum universis et singulis of-  
» ficialibus , et subditis nostris majoribus et minori-  
» bus , quacumque auctoritate vt officio fungentibus ,  
» et quocumque nomine nuncupatis praesentibus et suc-  
» cessive futuris , ad quos spectet , et requisiti fue-  
» rint dicimus , et mandamus , quatenus forma prae-  
» sentis nostri privilegii per eos et quemlibet eorum  
» diligenter inspecta omnia et singula capitula praein-  
» serta , juxta decretationes et responsiones per nos  
» in calce cujuslibet dictorum capitulorum factas , te-  
» neant diligenter et observent , tenerique et inviola-  
» biliter per quos deceat observari faciant dictae uni-  
» versitati , et illius incolis praesentibus et futuris ju-  
» xta dictorum capitulorum et decretationum in calce  
» cujuslibet eorum factarum continentiam et tenorem ;  
» itaque cessantibus omni dubio contradictione et si-  
» nistra interpretatione ipsa universitas et illius incolae  
» gaudeant et gaudere possint fructu et utilitate dicto-  
» rum capitulorum et gratiarum per nos eis factarum  
» et concessarum juxta dictas decretationes , et contra-  
» rium non faciant ratione aliqua , sive causa. Et quo-  
» modo serenissima regina nobis morem gerere cupit ,  
» coeterique vero si praeterire et indignationis nostrae  
» incursum poena ducatorum auri mille cupiunt evita-  
» re ; in cujus rei testimonium praesentem fieri jussi-  
» mus nostro negotiorum Siciliae citra Farum magno  
» sigillo impendenti munitum. Datum in villa Vallis-  
» oleti die undecima mensis aprilis 12 indictionis an-  
» no a nativitate Domini MDVIII regnorum nostrorum  
» v3 Siciliae ultra Farum anno quadragesimo secun-  
» do Aragonum et aliorum trigesimo primo , Siciliae  
» citra Farum et Hierusalem septimo. *Yo el Rey.* Vidit  
» Augustinus vicecancellarius et locumtenens Protho-  
» notarii et magni camerarii. Vidit generalis Thae-  
» saurarius. Vidit conservator generalis. Dominus rex  
» mandavit mihi Michaeli Perez. Dalmacan in privi-  
» legiorum octavo fol. n. sexto. »

» Fuit propterea pro ipsorum parte Majestati nostrae  
humiliter supplicatum quatenus privilegium et capitula

praedicta concessionones ritus observantias et consuetudines, et omnia et singula in dicto privilegio contenta, et omnem ipsius seriem in omnibus et per omnia confirmare ratificare approbare, et quatenus opus est, licet per abusum vel non usum, aut alias in ipsorum possessionem non extitissent, aequae principaliter de novo concedere dignemur. Nos itaque supplicationibus ipsorum benigne inclinati, volentesque debitum, ut par est, sortiantur effectum, praesentium tenore ex certa nostra scientia, motuque proprio deliberate et consulto, regiaque auctoritate nostra, et dominica potestate jam dictis universitati et hominibus de Monte-Corbino praeinsertum privilegium et capitula et omnia et singula in eo contenta et declarata confirmamus ratificamus, et approbamus et quatenus opus est nunc iterum et de novo aequae principaliter concedimus, validamus, ratificamus, approbamus et confirmamus, ac aequae principaliter novae concessionis munimine roboramus et validamus: volentes et discernentes expresse de eadem scientia certa nostra, quod praesens nostra confirmatio et ratificatio, et ejus principaliter nova concessio sit, et esse debeat dictis universitati et hominibus Montis-Corbini stabilis realis fructuosa valida et firma, nullumque in judiciis aut extra sentiat dubietatis objectum, defectusque incommodum, aut noxa cujuslibet alterius detrimentum, sed in suo semper robore et firmitate persistat, et ut praemissa, illum quem volumus, sortiantur effectum illustr. Philippo Asturiarum et Gerunnae principi filio primogenito et nepoti meo carissimo, ac post felices et longevos dies nostros in omnibus regnis et dominiis nostris, Deo propitio, immediato heredi et legitimo successori intentum apperientes nostrum sub paternae avitaeque benedictionis obtentu dicimus illustribus quoque spectabilibus magnificis et dilectis consiliariis nostris dicti ceterioris Siciliae regni viceregi, locumtenenti, et capitaneo nostro generali, magno camerario prothonotario, magistro justitiario, eorumque locumtenentibus sacro consilio sanctae Clarae praesidentibus et rationalibus camerac nostrae summariae regenti et

judicibus magnae curiae vicariae; scribae rationum, thesaurario generali, seu id officium regenti gubernatoribus, et auditoribus provinciarum, coeterisque demum universis et singulis officialibus tribunalibus, et subditis nostris majoribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis officio titulo auctoritate potestate praeminentia et jurisdictione fungentibus, ad quos spectabit praesentibus et futuris dicimus, et districte praecipiendo mandamus, quatenus presentium seriem et tenorem inspectis illum et illam eidem universitati et hominibus praedictae terrae Montis-Corbini teneant firmiter et observent, tenerique et observari inviolabiliter faciant, atque mandent juxta ipsarum seriem continentiam et tenorem pleniore omnino dubio et difficultate cessantibus contrarium minime tentari, aut tentari permissuri ratione aliqua, sive causa. Quanto dictus illustrissimus princeps nobis morem gerere cupit, coeterique vero praeter irae et indignationis nostrae incursum paenam ducatorum auri mille nostris inferendorum erariis cupiunt evitari. In cujus rei testimonium praesentem fieri jussimus, nostro magno negotiorum Siciliae citerioris regni sigillo impendenti munitum. Datum in Castro Novo civitatis nostrae Neapolis die xxii mensis martii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo sexto, imperii nostri anno decimo octavo, regnorum autem nostrorum v3 regni Castellae Legionis Granatae trigesimotertio, Navarrae vigesimo secundo, Aragonum utriusque Siciliae Hierusalem et aliorum vigesimo primo, regis vero omnium vigesimo primo. *Yo el Rey* — Sacra Caesarea et catholica Majestas mandavit mihi Alphonso Idiaqui — Ducatos duos tarenos duos Lubera taxator — In privilegiorum decimo octavo.

IV.º

*Lettera dell' imperator Carlo V.º del cinque settembre 1554 nell' abdicare il regno al suo figlio diretta all' università di Monte-Corvino.*

» Magnificis viris electis universitatis et hominibus Terrae nostrae Montis-Corbini fidelibus nobis dilectis.

» E' l Rey — Magnifici viri fideles nobis dilecti. Porque haviendo refutado y renunciado este nuestro reyno de Napoles al ser.º rey de Inglaterra nuestro hyo primogenito y legitimo successor de nuestros reynos y sennorias, como lo entendereis del muy R.º Car. de Siguenga nuestro lugarteniente general, se le han de prestar entre otras cosas todos los homenages del reyno, encargamos y mandamos que por el cargo que teneis d' essa universidad se le presteis, o a su legitimo procurador en su nombre teniendo le de a qui adelante y reputando le como a verdadero senor y Rey natural del dicho reyno haziendo lo de mas que por el privilegio que sobrello le havemos mandado despachar esta ordenado, que nos en quanto menester es, por vigor de la presente os soltamos y alcamos el pleyto homenaje que a nos teneis prestado y es nuestra voluntad y queremos que sea de ningun effecto para adelante, y que en ningun tiempo os sea imputado a nota alguna sino a toda obediencia y servicio como sois obligado y deveis, que tal le recibiremos da vos. Dat. en Bettun a cinco de septiembre de MDLIII yo el Rey-Vargas Secret: Valber: regens-adeſt ſigillum.

*Istrumento di reintegra al regio demanio a favore della Università di Monte-Corvino del 1590, e conferma di Filippo II del 1592 in carta pergamena tra le scritture di mia famiglia, di cui copia estratta trovasi nel Processo acta regii Fiscii contra Univers. Salerni et Montis-Corbini, attuario Manfredi fol. 7 — Vedi pure il sopradetto Processo tra la Università di Monte-Corvino e l'Arcivescovo di Salerno fol. 600 vol. 1.*

Philippus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum orientalium et occidentalium, Insularum ac terrae firmae maris Oceani: Archidux Austriae: Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae: Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Barcinonae, Rossilionis, et Ceritaniae: Marchio Oristanni et Goceani. Recognoscimus et notum facimus tenore presentium universis. Cum superioribus annis necessitate quadam coacti vendidissemus Illustr. Nicolao Grimaldo Duci Ebuli Civitatem nostram Salerni, ac terras Montis Corbini et Olibani in nostro citerioris Siciliae regno, et subinde Universitas et homines ejusdem Civitatis ac terrarum praetendissent hujusmodi alienationem nequaquam fieri potuisse in praedictum juris sibi competentis super Demanio nostro regio, antea a se obtento, nobis enixe supplicando, ut dictam venditionem factam rescindere dignaremur, offerendo similiter, quo id facilius consequerentur, et ut in perpetuum regio nostro Demanio restituerentur, solvere ducatos sexaginta mille de carolenis usualis monetae dicti regni. Cumque praedictorum habita ratione, coque magis quod nullum

unquam praedictum iuribus earundem civitatis , ac terrarum inferri volueramus , earum votis benigne annuendum statuerimus , ac denique opportuna occasione oblata certis de causis dicta civitate Salerni , ac terris Montis Corbini et Olibani nobis per praedictum Nicolaum Grimaldum retrocessis et relaxatis , admissaque a nobis oblatione dictorum sexaginta mille ducatorum de carolenis per eandem civitatem et terras ( ut supra ) facta Illustris. Consanguineus noster Don Johannes Stunica , Comes Mirandae , Prorex Locumtenens et Capitaneus generalis , ac mandatarius noster in dicto citerioris Siciliae regno , nomine nostro ac vigore facultatis per nos sibi concessae dictos Universitatem et homines terrae Montis-Corbini , habitantesque et in futurum habituros in ea , in regium nostrum Demanium dicti citerioris Siciliae Regni restituerit , cum pactis , clausulis , conditionibus et forma in instrumento regii nostri Demanii concessionis super eo celebrato latius contentis et expressis : cujus quidem instrumenti tenor sequitur in hunc modum. Die 16 mensis aprilis tertiae indictionis 1590. Neapoli et proprie in Regio Palatio Parchi Castri Novi. In nostra praesentia constitutis Illmo. et Ex.<sup>o</sup> domino don Johanne a Stunica Comite Mirandae , vice Rege locumtenente et Capitaneo generali supradictae regiae et catholicae Majestatis legitimo procuratore vigore regii privilegii inferius describendi , interveniente ad infrascripta omnia procuratorio nomine , et pro parte dictae regiae Majestatis , ejusque regiae curiae , et fisci hujus regni , et pro eadem regia Majestate Curia et Fisco , suisque felicibus heredibus et successoribus , pro expediendi causa ipsius ex una parte , et Magnificis Leonardo Antonio Recco A. et M. D. et Emilio de Enza de terra Montis-Corbini procuratoribus ad infrascripta signanter universitatis et hominum praedictae terrae Montis-Corbini de Provincia Principatus citra , prout de eorum procuracione et potestate constare fecerunt per instrumentum rogatum die octavo praesentis mensis aprilis manu notarii Scipionis Pici de dicta terra. Agentibus similiter ad infrascripta omnia nomine et pro parte

dictorum universitatis et hominum terrae Montis-Corbini, et pro eadem universitate omnibusque et singulis hominibus illius, ac posteris et successoribus quibuscumque in eadem in perpetuum pro utili et expediendi causa ipsius universitatis ex parte altera. Praefatus Excellentissimus dominus Vicerex quo supra nomine sponte asseruit coram nobis, et supradictis magnificis Procuratoribus praesentibus, quod cum annis praeteritis dicta regia Majestas et curia vendidisset illustri Nicolao Grimaldo civitatem Salerni, et dictam terram Montis-Corbini, et noviter per dictum illustrem Nicolaum facta sit restitutio, et relaxatio eidem regiae Majestati dictae civitatis Salerni, et praedictae terrae Montis-Corbini cum earum integro statu, nihilo penitus sibi reservato, publicis instrumentis median-  
tibus rogatis die 24 mensis octobris proxime praeteriti 1589 in villa Madritii manu Alonsi de Penna Erayas reieri Notarii dictae regiae Majestatis, et in ejus felici Curia residentis. Fuisse per dictam regiam Majestatem transmissas litteras ipsi Excellentissimo Domino viceregi tenoris sequentis videlicet . . . . Cunque dicti universitas et homines eorum fidem et devotionem augentes pacti sunt inter eos super solutionem dictorum ducatorum sexaginta millium, dictos universitatem et homines terrae Montis-Corbini supplicasse ipsi Ex.<sup>o</sup> Dom.<sup>o</sup> viceregi pro expeditione cautelarum dicti regii Demanii offerendo solvere ducatos decem et octo mille pro rata eis tangente conventionis initae super solutione dictorum ducatorum sexaginta mille. Quibus omnibus sic assertis . . . . Praefatus Exmus. Dnus. vicerex quo supra nomine, et pro executione praedictarum regiarum litterarum volens dictos Universitatem et homines terrae Montis-Corbini cautelare, sponte coram nobis de certa regia et sua, quo supra nomine, scientia auctoritate dominica sibi attributa, et ex causis supra narratis, ac de regiae plenitudine potestatis, et omni alia meliori via etc. praedictae regiae majestatis nomine, vigore mandati praedicti infra describendi, ac omnes juris ac facti solemnitates sup-  
plens; cum deliberatione et voto regii Collateralis Con-

silii penes eum assistentis , stante etiam retrocessione et relaxatione facta per dictum illustrem Nicolaum Grimaldum , ut praedicitur , pro dictis ducatis decem et octo millibus de summa ducatorum sexaginta millia dictae Regiae Majestati propter ea oblatorum , quos quidem ducatos decem et octo mille confessus fuit , et declaravit spect. Diomedem Carafam regium generalem Thesaurarium in hoc Regno nomine regiae curiae recepisse , et habuisse in arca trium clavium a magnifico Hortensio de Arminio , Scipione Cavalerio , et Matthaeo de Diana solventibus uti procuratoribus , ac nomine dictae Universitatis , videlicet ducatos septem mille per medium banci magnifici Olgiacti , ducatos octo mille et quingentum per medium banci magnif. Citarelle et Rinaldi , et ducatos duos mille et quingentum per medium banci sacri montis pietatis. Perventos siquidem , ut dixerunt , dicti magnifici Leonardus Antonius et Emilius , quo supra nomine , ex venditione facta . . . Ex eo quia dictos universitatem et homines terrae Montis-Corbini , habitantesque et in futurum habituros in ea , in regium Demanium hujus Neapolitani regni restituit , et ad majorem cautelam de novo facit , constituit et erigit et elevat , ac in perpetuum de regio Demanio praedicto esse voluit et vult , et coronae regiae Majestatis praedictae aggregavit , vincularit , incorporavit et ligavit : judicans nimis incumbere servitio regio et conservationi status , terram praedictam attenta ejus devotione fide et amore erga Majestatem praedictam , ac situ , qualitate , nobilitate et conditione in perpetuo regio demanio retinere , et ab eo nullo unquam tempore , nec ex quavis causa , etiam urgentissima et privilegiata , et pro conservatione Status et beneficio Reipublicae , nec pro bono pacis separare , dismembrare , nec alicui vendere , alienare , obligare , vel pignorarare , nec in perpetuum gubernum , aut nominationem officialis concedere. Animadvertens etiam sua Excellentia quod pro interesse suae Catholicae Mtis. et diadematis conservatione expedit , et optimum Principem decet bonos et fideles vassallos in regio Demanio , et sub corona et protectione regia retinere ,

praesertim eos , in quibus fides candida sita est, servitiaque illorum promerere , sic etiam boni in fidelitate conservantur , aliique ad optime inserviendum trahuntur per exemplum , nam ultra quod principis patrimonium augetur , reipublicae quoque beneficio et augmento consulitur. Quapropter praefatus Exmus. dominus Vicerex , quo supra nomine , promittit et promittit dictis universitati et hominibus terrae Montis-Corbini absentibus , et praedictis magnificis procuratoribus , et mihi etc. praesentibus etc. pro eisdem universitate et hominibus , ac posteris et successoribus suis in perpetuum praedictam terram Montis-Corbini cum omnibus ipsius hominibus et vassallis et habitantibus et habitaturis in ea , ex causis praedictis pro sua Catholica Majestate , suisque felicibus heredibus et successoribus in hoc regno in perpetuum in regio Demanio et sub corona regia retinere , ac annexam , vinculatam , ligatam et incorporatam praedictae regiae coronae et regio Demanio , et patrimonio Neapolitani regni esse voluit , et mandavit ex certa sua , dicto nomine , scientia et dominica potestate legibus absoluta , exclusis omnibus et singulis super dicta terra , et ejus territoriis aliquod jus forsitan habere praetendentibus , immo ipsorum et eorum cujuslibet juribus quibuscumque derogavit expresse. Nam ex causa praedicta , jus cuicumque forte competens sua Ex.<sup>a</sup> censet ademptum , et is sic provise peractis regio et reipublicae pariter commodo opportuna provisio accedat , et dictis universitati et hominibus terrae Montis-Corbini optati regii Demanii cum favorabili ampliatione restitutio et nova concessio succedat. Promisitque insuper praefatus Excell. Dnus. Vicerex quo supra nomine pro dicta Cath. Mte. ejusque felicibus heredibus et successoribus in perpetuum in hoc regno praedictam terram Montis-Corbini , nullò unquam futuro tempore , nec ex quavis causa quantumvis favorabili utili pia et necessaria , urgenti et urgentissima , ac privilegiata , etiam pro dote , ac bono pacis et conservatione status regni , ac publica utilitate in toto , vel in parte vendere , alienare concedere , aut quovis alio titulo transferre , obligare ,

pignorare in perpetuum vel ad tempus ultra annum dare et concedere, nec nominationem Capitanei, seu officialis terrae praedictae alienare, seu quovis modo concedere ultra annum, neque contractare vel dispo- nere in perpetuum cuicumque personae illustri et il- lustrissimae, et quacumque dignitate pollenti, et quan- tumvis benemeritae et dignae, etiam pro servitiis prae- stitis, nec etiam Secundogenito Majestatis praedictae, nisi in regno successuro, sed illam et illos in regio demanio, et sub corona et protectione regia perpetuo retinere, ut supra dictum est. Declarans et decernens expresse praefatus Excell. Dominus vicerex de eadem regia, et sua dicto nomine scientia ex nunc pro tunc, et e contra, quaecumque venditionem, alienationem, obligationem, concessionem, et dispositionem, quo- cumque nomine et vocabulo nuncupatam, cuicumque personae etiam benemeritae et dignae, ut supra et qua- cumque potestate et dignitate fulgenti, etiam secundo- genito Mtis. praedictae, et cuivis in regno non suc- cessuro, forte faciendam per suam Majestatem vel ali- ter ejus nomine dictae terrae Montis-Corbini ejusque domini et jurisdictionis, tam in primis quam in se- cundis causis, sub quacumque forma serie et expres- sione verborum, etiam si in ea praesentium tenor inseretur, et cum quibusvis clausulis derogatoriis, etiam derogatoriis derogatarum, et juramento valla- tis, irritam nullam et inanem, nulliusque roboris et momenti, ac si facta non esset, nec fieret pro con- servatione regii demanii praedicti. etc. etc. Nec non ul- tra concessionem dicti regii demanii, idem Excell. Do- minus Vicerex, quo supra nomine, voluit et manda- vit expresse, quod cives et homines dictae terrae Mon- tis-Corbini, ac habitantes et habitaturi in ea univer- saliter et particulariter pro quibusvis causis instrumentis et obligationibus, et pro quibuscumque criminibus, delictis et excessibus commissis et committentibus per eos in dicta terra, ejusque territorio et districtu in primis causis, et in quibus etiam praevenisset quod- cumque regium Tribunal, non tamen derogando re- giae pragmaticae editae annis elapsis contra publicos

delinquentes, exceptisque criminibus lesae Majestatis heresis et falsae monetae, ac damnis et homicidiis clandestinis nullatenus possint extra tribunal capitanei dictae terrae Montis-Corbini trahi seu conveniri civiliter vel criminaliter, aut ex officio Curiae ad instantiam cujusvis etiam regii Fisci criminaliter quoque procedentis in quocumque tribunali curia et foro, ac iudice ordinario vel delegato, etiam si citati fuerint per regiam audientiam, magnam curiam Vicariae, seu sacrum regium Consilium, sed remittantur, et remitti debeant ad dictum magnificentum Capitaneum dictae terrae Montis-Corbini, et omnia acta facta, et quae fierent in quocumque alio tribunali, ut supra, sint et censeantur ipso jure, ipsoque facto nulla et invalida, et sic penae et contumaciae incursae et incurrendae. . . Declaratione tamen expressa, quod Universitas et homines praedictae terrae Montis-Corbini teneantur ad omnia servitia et onera praedictae regiae Majestati et ejus regiae curiae debita et competentia ratione supremi dominii. Volens insuper praefatus Excell. Dominus vicerex dicto nomine quod praesens instrumentum concessionis regii demanii praedicti, omni futuro tempore firmum stabile, et incommutabile sit atque reale, illudque cum omnibus quae in se continet, vim legis obtineat, et pro derogatoria lege servetur, et illis privilegiis, praerogativis et favoribus fruantur et gaudeant dicta universitas et ejus successores quos, et quae consequuntur et habent qui contrahunt cum regia curia, regia Majestate seu Principe, et dicit et declarat dictus Excell. Dominus vicerex praedictam regiam Majestatem suos heredes et successores obligatos duplici lege, et commune quae dictat quod demanialia non alienentur, et municipali quae statuit quod incorporata non dismembrentur, circa quae voluit dictam terram Montis-Corbini haberi et reputari, ac si semper tempta fuisset in regio demanio, et incorporata ut supra, et tanquam incorporatam demanialem terram mandat annotari, registrari et describi in quinternionibus regiae Camerae Summariae pro majori cautela; ita quod nullo unquam tempore liceat, nec licitum sit praedi-

ctae regiae Majestati, et Curiae et suis haeredibus et successoribus, aut dicto Excell. Domino viceregi, et suis in dicto officio successoribus, aut aliis officialibus et tribunalibus dictam concessionem, ut supra, factam aliqua ratione vel causa, seu quovis quaesito colore infringere et annullare, vel illis quomodolibet contravenire . . . . . Et amplius praefatus Excell. Dominus vicerex, nomine quo supra, promisit quod dicta regia Majestas infra menses sex a praesenti die praesentem contractum ratificabit per privilegium Majestatis praedictae in forma solita expediendum, tamen sumptibus et expensis dictae Universitatis. — Cumque praefatus illustris Comes Mirandae in eodem regno nostro citerioris Siciliae Prorex et Capitaneus generalis ac mandatarius noster nomine nostro promiserit praeinsertum instrumentum, ac omnia et singula in eo contenta, promissa et declarata ad majorem cautelam infra sex menses a nobis ratificari et adprobari curaturum. Nos facta et concessa per ministros nostros plena ad id potestate fultos rata habentes, volentesque debitum (uti par est) sortiri effectum. Tenore praesentium de certa scientia, regiaque auctoritate nostra, deliberate et consulto, ac ex gratia speciali, maturaque sacri nostri supremi Consilii accedente deliberatione dictam regii demanii concessionem per dictum Proregem ac mandatarium nostrum nomine nostro, ut supra, praedictis Universitati et hominibus Montis-Corbini, habitantibus, et in futurum habitaturis in ea, factam vigore dicti praeinserti instrumenti, ac instrumentum ipsum, omniaque et singula in eo contenta promissa et declarata, et in omnibus articulis et clausulis in eodem descriptis et appositis juxta ipsius formam continentiam et tenorem, quamvis nulla alia indigeat ratificatione et approbatione ad majorem cautelam dictae terrae Montis-Corbini acceptamus, approbamus, ratificamus, et confirmamus, illisque robur et auctoritatem nostram impartimur, et quatenus opus est aequè principaliter et de novo dictos universitatem at homines terrae Montis-Corbini, habitantesque, et habitaturos in ea, in nostrum regium demanium dicti citerioris Siciliae re-

gni restituimus, facimus, constituimus, erigimus, ac in perpetuum de nostro regio demanio esse volumus, attenta forma dicti praeinserti instrumenti, et cum omnibus pactis, promissionibus, reservationibus, obligationibus, conventionibus, qualitatibus, conditionibus, et aliis clausulis in eo appositis et descriptis, quae volumus in praesenti nostro confirmationis et novae concessionis Privilegio haberi pro repetitis et de novo expressis. Decernentes expresse quod omnia praemissa ejusdemque sint momenti et roboris, ac si a nobis ipsis immediate concessa et pacta, atque transacta forent. Promittentes nihilominus tenore praesentium de dicta certa scientia nostra, et sub fide et verbo nostro regio praefatam approbationem, ratificationem et confirmationem, ac omnia praemissa, apposita et declarata semper et omni futuro tempore, ratam et firmam, ac rata et firma habere et tenere, eaque omnia eidem universitati et hominibus terrae Montis-Corbini, ac ut supra observare, et observari facere per heredes et successores nostros in dicto ceterioris Siciliae regno, regiamque curiam, et per quoscumque nostros officiales majores et minores, ac alias quasvis personas, cujuscumque gradus status et conditionis existant, et in nullo contrafacere, dicere et opponere in judicio, sive extra, directe vel indirecte, palam et publice, vel occulte, aut alio quovis quaesito colore. Volentes et decernentes expresse, quod hujusmodi ratificatio confirmatio et approbatio sit et esse debeat praedictis Universitati et hominibus praefatae Terrae Montis-Corbini, ac posteris et successoribus suis in perpetuum, ut supra, stabilis realis valida atque firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat impugnationis obiectum, defectus incommodum, aut noxae cujuslibet alterius detrimentum, sed in suo robore et firmitate persistat. Non obstante quod praedicta haec nostra confirmatio et ratificatio intra tempus praefixum sex mensium non sit a nobis oblenta, super quod gratiosius dispensamus. Et ut praemissa, quem volumus sortiantur effectum serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum et Gerundae, Ducique Ca-

labriae filio primogenito nostro carissimo, ac post felices et longaeuos dies nostros in omnibus regnis et dominiis nostris (Deo propitio) immediati heredi et legitimo successori intentum aperientes nostrum, sub paternae benedictionis obtentu dicimus, eumque rogamus. Illustribus vero, spectabilibus, nobiles, magnificis dilectis Consiliariis, et fidelibus nostris Proregi locumtenenti et capitaneo generali nostro, magno Camerario, Prothonotario, Magistro Iustitiario, eorumque locumtenentibus, sacro nostro Consilio Castri Capuanae, locumtenenti, Praesidentibus et Rationalibus Camerae nostrae Summariae, Regenti et Iudicibus magnae Curiae Vicariae, Scribae portionum, Thesaurario nostro generali, Advocatis quoque et Procuratoribus fiscalibus, caeterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus, quovis nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate et potestate fungentibus, tam praesentibus quam futuris in eodem nostro citerioris Siciliae regno constitutis, et constituendis dicimus, praecipimus, et iubemus, quatenus forma praesentium, et dicti ac praeinserti instrumenti regii nostri demanii concessionis per eos, et eorum quemlibet diligenter attenda, illam et omnia et singula in praedicto nostro confirmationis, ratificationis, ac si expedit novae concessionis privilegio contenta praedictis Universitati et hominibus Terrae Montis-Corbini, habitantibusque, et in futurum habitaturis in ea, observent et observari faciant, per quos deceat, juxta illorum formam et tenorem, omni dubio et difficultate cessantibus. Contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua sive causa. Si dictus serenissimus Princeps nobis morem gerere, caeteri vero officiales et subditi nostri praedicti gratiam nostram caram habent, ac praeter irae et indignationis nostrae incursum poenam ducatorum mille nostris inferendorum aerariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus nostro magno negotiorum praefati citerioris Siciliae regni sigillo impendenti munitas. Datum in domo regia nostra del Pardo die vigesimo secundo mensis maii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo primo. Re-

gnorum autem nostrorum videlicet Citerioris Siciliae et Hierusalem anno trigesimo octavo, Castellaeque Aragonum et aliorum trigesimo sexto, Portugaliae vero duodecimo — *Yo el Rey* — Vidit Cardinalis pro Protouotario et magno Camerario. Vidit Comes Generalis Thesaurarius. Vidit Cadena Regens. Vidit Saladinus Regens. Vidit Fornarius Regens. Vidit Salazar Regens. Vidit Brugnolus Regens. Dominus Rex mandavit mihi Francisco de Idiaquez. Nil solvat quia solvit pro primo Hieronymus Burges pro taxatore. In privilegiorum Neapolis quatragesimo tertio folio trigesimo quarto. Confirma V. Mag.<sup>d</sup> el instrumento aqui inserto enque el Conde de Miranda Visorey de Neapoli por comission q. para ello tuuo de V. M. restituyo à su regio demanio la tierra de Monte-Corvino habiendo pagado por ello diez y ocho mill ducados de carlines. Dupp. sacado del registro por perdido. Vedesi esecutoriato.

VI.

*Real dispaccio del re Ferdinando IV del 10 giugno 1774 diretto alla regia Camera della Sommaria*, fol. 243, Proc. pro Hieronymo Carrara.

» Ha l'Università di Monte-Corvino supplicato il Re che sottragga dal servaggio de' baroni quello stato posseduto oggi da D. Matteo Genovese, e lo reintegri al regio demanio in vigore di un privilegio ottenuto dal Re Ferrante I d'Aragona, confermato dal re Cattolico, ed autorizzato con contratto dal re Filippo II, ricomprandolo con danajo del suo fisco allodiale, anche perchè pendono ancora in codesta Camera i giudizi della prelazione da essa chiesta in vari tempi. In vista ha S. M. risoluto che codesto tribunale dica nel termine di due mesi la sussistenza del privilegio, e come con esso siasi passato alla violazione, permutando con danaro la libertà e quiete del genere umano. Ed io lo significativo di real nome a V. S. Illustrissima perchè ne disponga l'adempimento. Palazzo 10 giugno 1774. Bernardo Tanucci.

*Parere dato dalla regia Camera dietro questo dispaccio, fol. 479, Proc. pro D. Hieronymo Carrara.*

» In rapporto alla prelazione varie cose si ebbero presenti e furono considerate, per le quali esecutivamente non si poteva alla stessa prelazione deferire. Imperciocchè si considerò che in quanto alla dimanda fatta dalla Università di Monte-Corvino in tempo della vendita fatta al duca della Salandra, la medesima non si proseguì, nè avrebbe potuto aver luogo, perchè non fu legittimamente proposta, e la Università sin d'allora trovavasi decotta, ed impotente a pagare il prezzo stabilito nella vendita, e poi dagli stessi cittadini in occasione della esplorazione fatta in partibus dal presidente Aguirre nella maggior parte si dichiarò essere contenta di vivere sotto il dominio baronale; ed in quanto poi alla prelazione chiesta da D. Girolamo Carrara sulla vendita fatta nel 1719, e nell'altra seguita nel 1744 si considerò che fu dimandata da soli 17 cittadini senza parlamento non ad *commodum universitatis* (1), e la prelazione erasi chiesta anche per tutt' i corpi feudali e burgensatici che furono acquistati separatamente nel 1649 dopo seguita già la vendita di quello stato, per cui era necessario in tali circostanze maggiore cognizione di causa, e non si poteva decidere esecutivamente la chiesta prelazione sulle vendite dello stato con tutti i corpi feudali e burgensatici, ma bensì con giudizio ordinario ec. ec.

(1) Veramente fa meraviglia come si sia potuto dire che per la prelazione *favore regii demanii* si richiedesse il parlamento, e come questa non si fosse dimandata *ad commodum universitatis*. Al fol. 361 del proc. vi era questo precisamente.

VIII.

*Real dispaccio del 15 maggio 1777 alla regia Camera, fol. 362 d. proc.* A

» Inteso il Re delle annesse reiterate dimande della Università dello Stato di Monte-Corvino, nelle quali espone, come umiliò supplica nell'anno 1772 per essere reintegrata al regio demanio, sulla quale supplica non si è presa la real determinazione (non ostante l'informo fattole dalla regia Camera) talvolta perchè non si trova comodo il regio Erario. E progettando la maniera come si può eseguire senza interesse di detto regio Erario, e con suo vantaggio, reitera la sua dimanda. Mi ha comandato S. M. rimetterle a V. S. Ill.<sup>a</sup> acciò la camera informi col suo parere. Palazzo 15 marzo 1777 — Gio. Goyzueta.

IX.

*Istanza di 225 cittadini, cui si unirono poi altri sino a 602, chiedendo la prelazione dimandata da D. Girolamo Carrara alla vendita del 1744, fol 383 ad 388, Proc. pro Hieronymo ec. et fol. 30 ad 41 acta seqq.* †

» Gradatim conditionaliter et successive (*si disse dal procuratore*) qualora non si stimasse da essa regia Camera deferire alla detta prelazione (cioè quella del 1719 fatta da D. Girolamo Carrara), fa istanza con effetto concedersi la prelazione chiestasi sulla vendita fatta nel 1744 al fu D. Matteo Genovese per il prezzo di duc. 60 mila che sono pronti li suoi principali di pagare, con darsi loro il possesso di tutti li beni feudali e burgensatici che furono compresi nella vendita suddetta: dichiarando espressamente il comparente in detto nome, che gli stessi suoi principali affatto non pretendono che abbia la Università di Monte-Corvino ad interessarsi, non solamente ri-

guardo al pagamento del prezzo, ma benanche per qualunque altra spesa, essendo li medesimi contenti che la detta Università abbia a godere, ed a rimettersi sotto la immediata regia protezione, senza punto essere gravata di qualunque minimo peso ec. ec.

X.

*Istanza dell'Avvocato Fiscale D. Nicola M.<sup>a</sup> Vespoli del 23 ottobre 1783, fol. 409 detto Proc.*

» Fiscus visa comparitione fol. 229 tempore habili notificata fol. 236 a tergo, aliis comparitionibus fol. 371, 388 et 390, ac caeteris actis partibusque auditis, instat decerni esse locum demanio petito per particulares cives in dicta eorum comparitione fol. 223 a ter. ad commodum tamen Universitatis, facto per eosdem deposito integri praetii conventi tempore ultimae venditionis factae in beneficium D. Matthaei Genovese, citra tamen praejudicium jurium dictis particularibus civibus, et universitati forsitan competentium respectu aliorum deductorum etiam pro parte D. Hieronymi Carrara, salvis ec.

XI.

*Real dispaccio del 30 dicembre 1783 diretto alla regia Camera, fol. 486 detto Proc. (1)*

» S. M. si dichiara informata, e comanda alla regia Camera che dando ora corso alla istanza de' cittadini, tenga presente quanto considerò allora in tal proposito nella detta Consulta del 1774, e quanto an-

(1) Si era ricorso da D. Mariano Genovese per non fare procedere al giudizio di prelazione in pendenza della risoluzione della consulta del 1774 e del 1777, per cui con dispaccio degli 11 novembre 1783 fu ordinato adempirsi all'informo, il che adempito, seguì il dispaccio che si trascrive.

cora si è ora dedotto dai cittadini medesimi , e dal possessore di quel feudo negli annessi loro ricorsi , e dia conto dell' esito.

XII.

*Decreto della regia Camera del 12 febbrajo 1785,*  
fol. 1 acta seq.

» Quod super omnibus hinc inde deductis infra quatuor dies audiantur partes , et fiat consultatio S. R. M.

XIII.

*Real dispaccio del 1 marzo 1785 , fol. 2 acta seq.*

» Vuole il re che la Camera riferisca su quale appoggio ha impartito termine ordinario all' istanza dei cittadini di Monte-Corvino di essere ammessi al regio demanio , come ha la stessa Camera dato conto con rappresentanza de' 18 dello scorso mese , quandochè trattandosi di demanio di università , secondo le leggi e rito , tali cause hanno la via esecutiva ec.

XIV.

*Altro dispaccio del 7 novembre 1785,*  
fol. 6 a 9 detto Proc.

» Informato il Re di tutto ciò che la Camera della Sommaria con rappresentanza degli 8 del mese di agosto dell' andante anno gli ha rassegnato per dimostrare giustificato il suo decreto de' 12 febbrajo antecedente , col quale ha impartito termine ordinario sulla istanza de' cittadini di Monte-Corvino di essere ammessi al regio demanio ; ha conosciuta la esorbitanza della disposizione datasi pel decreto di termine , e che questa causa merita tutta la considerazione , giacchè trattasi di cittadini che proclamano al

demanio, e conseguentemente a liberarsi con loro grave interesse dalla giurisdizione baronale.

» Quindi S. M. sovranamente ha determinato, e comanda che la Camera pubblichi il suddetto decreto, e dia luogo a' gravami, e che nella discussione di essi intervengano sei ministri aggiunti, destinando a tale effetto il Caporuota *Targiani* e li Consiglieri *Palmieri, Perelli, Starace, Pucci e Bisogni*.

» È inoltre real volontà che la Camera nel riesame della suddetta causa tenga presente, che sebbene nella prammatica non si prescrive nè la via esecutiva, nè la ordinaria, tuttavolta lo stile e pratica di giudicare tali cause, è stato quello di spedirsi esecutivamente. Che per la creduta mancanza de' fondi per la manutenzione della giurisdizione, poteva la Camera farsi prima assicurare dai demanisti che hanno assicurato di essere già pronti ad obbligarsi a tale manutenzione, introitandosi da essi loro il prodotto de' feudali. Che riguardo alle migliorazioni fattesi nel feudo, e pretese dal barone, si poteva decidere il punto del demanio, ed obbligare nel tempo stesso i demanisti a pagarle con la clausola prima del possesso. E finalmente dove si fosse conosciuto che la decisione delli due corpi annessi di Fosso e Verdesca avesse richiesto grave indagine e pruova testimoniale, poteva solamente per questi la Camera impartire il termine. Sicchè vuole S. M. che tenendosi dalla Camera tutto ciò in considerazione ed ogni altro che convenga, proceda alla discussione del gravame con zelo e ponderatezza che specialmente cause di simil natura esigono.

» Queste sovrane determinazioni il Supremo Consiglio delle finanze partecipa di real ordine a V. S. illustrissima per intelligenza della Camera ed esatto adempimento — Palazzo li 7 novembre 1785 — Nicola Maria Vespoli — Signor marchese Cavalcante.

XV.

*Decreto della regia Camera del 9 dicembre 1786,*  
fol. 159 acta seqq. \*

» Nullitates obstare , ac proinde facto deposito ducatorum sexaginta mille infra menses quatuor praecise et peremptorie , de pecunia avocationi non subjecta , cives proclamantes admittantur , ad commodum tamen universitatis , ad petitum demanium , comprehensis feudis vocatis Fosso et Verdesca , servata in omnibus instantia regii Fisci , et infra eundem terminum quatuor mensium fiat appretium meliorationum praetensarum per illustrem Marchionem Genovese , quod quidem erit explendum suis sumptibus , cum distinctione temporis et qualitatis , et cum duplici lectura prout impensum , et prout melioratum ad finem providendi , et restitua-tur depositum factum causa nullitatum praedictarum etc.

A tal modo decisa favorevolmente la causa del demanio , Mariano Genovese oriundo d'Olevano , nato barone di Monte-Corvino , come dissi , perdè unitamente al feudo anche il titolo , e rimase a lui quello di marchese ereditato dalla madre Ippolito. Egli non pertanto produsse altre nullità , e con altri quattro ministri aggiunti ai primi venne il decreto confermato nel 14 febbrajo 1788 per lo deposito de' duc. 60 mila , e così ammettersi i proclamanti cittadini al chiesto demanio ; il che adempitosi , si chiese il possesso insieme coi frutti da quel dì in poi , possesso che venne pur contraddetto dal marchese , poichè doveva essere soddisfatto delle migliorie. Ecco un

XVI.

*Altro decreto della regia Camera del 4 luglio 1789,*  
fol. 499 acta seqq. \*

» Infra mensem praecise et peremptorie , absque spe ulterioris dilationis , illustris marchio D. Marianus Ge-

novese procuret exhibitionem penes acta appretii meliorationum practensarum per eundem illustrem marchionem , ad finem providendi super deductis in praecitatis comparitionibus fol. 386 et 403. Et interim procedatur coram domino causae Commissario ad discussionem deductionum ex deposito ducatorum sexaginta millium deductarum in supradicta comparitione fol. 386. Nec non fructus recolligendi per supradictum illustrem marchionem Genovese , ac perventi a die depositi ducatorum sexaginta mille adnotentur per personam eligendam a domino causae Commissario , facta obligatione per eundem illustrem marchionem de stando juri, et judicatum solvendo pro fructibus forsitan pertinentibus universitati et civibus proclamantibus ad regium demanium pro rata temporis currentis anni a die ejusdem depositi. Procedatur insuper ad ea , quae incumbunt pro locatione sub hasta regiae Camerae pro sequenti anno corporum tam feudaliū , quam burgensaticorum status praedicti , ac etiam feudorum Fossi et Verdeschae, ad finem providendi. Et denique fiat consultatio S.R.M. pro destinatione pro nunc regii Gubernatoris suspensae jurisdictionis pro interino exercitio jurisdictionis , atque corporum jurisdictionalium , pro qua consultatione expediantur ordines.

Di siffatto decreto non vennero gravami sospensivi , e fu per tutte le sue parti eseguito. Si ordinò l'annotazione de' frutti, vennero fatti gli affitti , e fu pur destinato il regio Governatore. Furono pagati i ducati 60 mila capital prezzo del feudo al marchese Genovese, duc. 22602 di pretese mighorie , ed altri ducati 3252 di rata d'interessi sulle sopraddette due somme prese a mutuo dal principe d'Angri D. Marc'Antonio Doria dai dodici demanisti , cui furono poi restituiti con la vendita fattagli de' fondi Fosso e Verdesca per duc. 93500.

88332





## INDICE

### PARTE PRIMA

CAPO I.	Primi abitatori del seno posidoniate, oggi golfo di Salerno . . . . .	Pag. 7
CAPO II.	Corografia del territorio Picentino . . . . .	» 12
CAPO III.	Topografia di Pienza . . . . .	» 14
CAPO IV.	Corografia di Monte-Corvino — Varie passeggiate . . . . .	» 23
CAPO V.	Memorie dell'antico stato politico di Monte-Corvino — Pretensione della mensa Arcivescovile di Salerno — Concessione al Monastero di S. Benedetto di Salerno . . . . .	» 48
CAPO VI.	Cenno degli uomini illustri di Monte-Corvino . . . . .	» 88

### PARTE SECONDA

I.	Privilegio di Alfonso II del 1494. . . . .	» 90
II.	Capitoli e grazie concesse dallo stesso . . . . .	» 102
III.	Privilegio dell'Imperator Carlo V del 1536 in cui è trascritto anche quello di Ferdinando il Cattolico, del 1509 . . . . .	» 107
IV.	Lettera dello stesso imperator Carlo V del 1554 . . . . .	» 115
V.	Strumento di reintegrazione al regio demanio del 1590, e conferma di Filippo II del 1592. . . . .	» 116
VI.	Real dispaccio di Ferdinando IV del 1774 . . . . .	» 126

VII. Parere della regia Camera del detto anno 1774. . . . .	Pag. 127
VIII. Altro real dispaccio del 15 maggio 1777 . . . . .	» 128
IX. Istanza de' cittadini per la prelazione al regio demanio . . . . .	» ivi
X. Istanza dell' avvocato fiscale di ottobre 1783 . . . . .	» 129
XI. Altro real dispaccio del 30 dicembre 1783 . . . . .	» ivi
XII. Decreto della regia Camera del 12 febbrajo 1785 . . . . .	» 130
XIII. Altro real dispaccio del 1 marzo 1785. . . . .	» ivi
XIV. Altro real dispaccio del 7 novembre 1785 . . . . .	» ivi
XV. Decreto della regia Camera del 9 dicembre 1786 . . . . .	» 132
XVI. Altro decreto della regia Camera del 9 luglio 1789 . . . . .	» ivi

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

